

ACC 10000/146/559 091.465 28

SALARIES - MINISTRY OF PUBLIC WORKS

MAR. 1943 - JUNE 1944



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Risposta al foglio del 31.5.44 **Salerno**, addi 8.6.44

Dire. Sez. N. **Al Lt. WE SOLEMBERGER**

Prot. 22915 Alleg. **Headquarters Allied Control**

OGGETTO **Commission Labor Subcommission**

N A P O L I

In risposta al foglio del 31 maggio 1944 di co-
desto Ufficio si rimette una relazione contenente tut-
ti dati richiesti relativi alle indennità ordinarie e
straordinarie in atto godute dal personale dipendente
da questo Ministero.

Allegati alla detta relazione si rimettono le
copie delle disposizioni relative alla concessione
delle dette indennità.

Dagli atti in possesso di questo Ministero non
risultano altre indennità.

Si ritiene opportuno porre in evidenza che la
grande maggioranza dei dipendenti di questo Ministero
presta servizio presso gli Uffici provinciali del Ge-
nio Civile, poiché presso gli Uffici del Ministero e

./.

6945

presso gli Uffici decentrati prestano servizio solo relativamente pochi impiegati.

Per quanto riguarda le 22 Province amministrate dal R. Governo Italiano, il personale di questo Ministero risulta numericamente così ripartito:

Al Ministero: personale di ruolo	n.12
" non di ruolo	" 46
" subalterno	—

Ai Provveditorati di Palermo e Cagliari complessivamente personale di ruolo	n.28
" non di ruolo	" 43
" subalterno	" 13

Agli Uffici Provinciali (Genio Civile, Aziende della Strada e Nuove Costruzioni Ferroviarie) complessivamente personale di ruolo	n.627
" non di ruolo	" 668
" subalterno	" 136
" salariato	" 1345

IL MINISTRO
(Alberto TARCHIANI)

**INDENNITA' CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE
DAL MINISTERO DEI LL.PP.**

- a) Personale Amministrativo di ruolo in servizio presso il Ministero.-

INDENNITA' ORDINARIE:

- 1) Missione: Detta indennità, di sua natura straordinaria, è stata concessa a carattere continuativo, a decorrere dall'8/9/1943 ai funzionari che prestano servizio presso le Amministrazioni Centrali dello Stato, durante il periodo in cui queste sono fuori della loro sede normale (V.all.1 - Decreto del Capo del Governo del 30/12/1943). La misura di detta indennità è quella fissata dalle tabelle di cui al R.D.L. 27/2/1942 n.76 (All.2), maggiorata del 70% col R.D.L. 9/5/1944 n.131 (All.3).-

- 2) Premio mensile di operosità: Col R.D. 17/2/1924 n.182 fu autorizzata la concessione di un premio di operosità e rendimento per il personale delle Amministrazioni dello Stato. Questa Amministrazione si attiene al disposto di tale Decreto e concede al personale dipendente un premio mensile nelle misure stabilite dal R.D.L. 29/8/1942 n.1011 art.8 (All.4).

La concessione di detto premio, che va da un massimo di L.300 mensili ad un minimo di L.215, viene effettuata a favore dei più meritevoli tra i funzionari su proposta fatta di volta in volta dai Capi degli Uffici, ed in proporzione del merito.

INDENNITA' STRAORDINARIE:

6914

- 3) Gratifica semestrale: Il Ministero delle Finanze, alla fine di ogni semestre comunica ai vari Ministeri la concessione di una gratifica, il cui ammontare, variabile a seconda dei gradi del personale, risulta dalla tabella stessa.

Si rimette, a titolo esemplificativo, la tabella relativa alla concessione di tale compenso al 31/12/1943, emanata dal Ministero delle Finanze.

A titolo di esempio: Per tutte le indennità ordinarie e straordinarie di che innanzi, e raggugliate ai loro massimi, i funzionari di ruolo, dei gradi appresso indicati, non possono percepire mensilmente somme nette superiori a:

Grado VII - Missione L.3672, - Premio oper. L.270, - Gratif. L.158,75 Tot. L.4110,7

1) Missione - stata concessa a carattere continuativo dall'8/9/1943 ai funzionari che prestano servizio presso le Amministrazioni Centrali dello Stato, durante il periodo in cui queste sono fuori della loro sede normale (V.all.1 - Decreto del Capo del Governo del 30/12/1943).
La misura di detta indennità è quella fissata dalle tabelle di cui al R.D.L. 27/2/1942 n.76 (All.2), maggiorata del 70% col R.D.L. 9/5/1944 n.131 (All.3).-

2) Premio mensile di operosità: Col R.D. 17/2/1924 n.182 fu autorizzata la concessione di un premio di operosità e rendimento per il personale delle Amministrazioni dello Stato. Questa Amministrazione si attiene al disposto di tale Decreto e concede al personale dipendente un premio mensile nelle misure stabilite dal R.D.L. 29/8/1942 n.1011 art.8 (All.4).

La concessione di detto premio, che va da un massimo di L.300 mensili ad un minimo di L.215, viene effettuata a favore dei più meritevoli tra i funzionari su proposta fatta di volta in volta dai Capi degli Uffici, ed in proporzione del merito.

6914

INDENNITA' STRAORDINARIE:

3) Gratifica semestrale: Il Ministero delle Finanze, alla fine di ogni semestre comunica ai vari Ministeri la concessione di una gratifica, il cui ammontare, variabile a seconda dei gradi del personale, risulta dalla tabella stessa.

Si rimette, a titolo esemplificativo, la tabella relativa alla concessione di tale compenso al 31/12/1943, conminata dal Ministero delle Finanze.

A titolo di esempio: Per tutte le indennità ordinarie e straordinarie di che innanzi, e ragguagliate ai loro massimi, i funzionari di ruolo, dei gradi appresso indicati, non possono percepire mensilmente somme nette superiori a:

Grado Vif - Missione	L.3672,=	Premio oper.	L.270,=	Gratific.	L.168,75	Tot.	L.4110,7
" XI -	" 2526,=	" "	" 253,=	" "	" 191,20	" "	" 2880,2
" XII -	" 2067,=	" "	" 236,=	" "	" 90,=	" "	" 2393,=
" XIII -	" 1608,=	" "	" 219,=	" "	" 22,50	" "	" 1849,5
Subalterno							./.

- 2 -

PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DI RUOLO
IN SERVIZIO PRESSO IL MINISTERO

INDENNITA' ORDINARIE:

- 4) Missione: Viene concessa, con le modalità di cui al N.1, e nella misura prevista dalla tabella di cui al citato D.L. 2/12/1943 n.14/B, limitatamente al personale già in servizio presso il Ministero in Roma ed a quello comunque proveniente da sede diversa da quella nella quale attualmente trovasi il Ministero. Pertanto, solo una minoranza del personale non di ruolo gode di tale beneficio, ed in misura non superiore a quella fissata per i funzionari di grado XI.
- 5) Premio mensile di operosità: Vedi quanto precisato per il n.2.-

INDENNITA' STRAORDINARIE:

- 6) Gratifica semestrale: (Vedi quanto precisato per il n.3).

A titolo di esempio: per tutte le indennità ordinarie e straordinarie di che innanzi, e raggiuntate ai loro massimi, i funzionari non di ruolo, delle categorie appresso indicati, non possono percepire più di:

Cat.1 ^a :	Missione L.2526, = Premio oper. L.236, = Gratif.L.45, = Tot. L.2807, =
" 2 ^a :	" " 2526, = " " 219, = " " 37,50 " " 2782,50
" 3 ^a :	" " 2067, = " " 189, = " " 30, = " " 2286, =

PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO
in servizio presso gli Uffici Decentrati (Provveditorati OO.PP.della Sardegna e della Sicilia ed Ispettorato Sup. di Napoli).-

6943

- 7) INDENNITA' ORDINARIE: Il personale in servizio presso detti Istituti gode di alcuni benefici, che risultano dall'art.17 del R.D.L. 7/7/1925 n.1173 (All.VI). In applicazione di tale decreto, il Ministero dei Lavori Pubblici di anno in anno, secondo le disponibilità di bilancio, di concerto col Ministero delle Finanze, stabilisce le misure di un compenso mensile a favore del personale addetto, compensato costituito di due coefficienti, uno costante, pari alla metà dell'indennità di missione (v.n.1), e l'altro variabile, rappresentato dal premio di operosità e rendimento, che viene commistato come dalla alligata tabella (All.

D.L. 2/12/1943 n.14/B, limitatamente al personale già in servizio presso il Ministero in Roma ed a quello comunque proveniente da sede diversa da quella nella quale attualmente trovansi il Ministero. Pertanto, solo una minoranza del personale non di ruolo gode di tale beneficio, ed in misura non superiore a quella fissata per i funzionari di grado XI.-

5) Premio mensile di operosità: Vedi quanto precisato per il n.2.-

INDENNITA' STRAORDINARIE:

6) Gratifica semestrale: (Vedi quanto precisato per il n.3).

A titolo di esempio: per tutte le indennità ordinarie e straordinarie di che innanzi, e ragguagliate ai loro massimi, i funzionari non di ruolo, delle categorie appresso indicati, non possono percepire più di:

Cat.1 ^a : Missione L.2526,= Premio oper. L.236,= Gratif.L.45,= Tot. L.2807,==	
" 2 ^a : " " 2526,= " " 219,= " 37,50 " " 2782,50	
" 3 ^a : " " 2067,= " " 189,= " 30,= " " 2286,==	

PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO

in servizio presso gli Uffici Decentrati (Provveditorati OO.PP.della Sardegna e della Sicilia ed Ispettorato Sup. di Napoli).-

6943

7) INDENNITA' ORDINARIE: Il personale in servizio presso detti Istituti gode di alcuni benefici, che risultano dall'art.17 del R.D.L. 7/7/1925 n.1173 (All.VI). In applicazione di tale decreto, il Ministero dei Lavori Pubblici di anno in anno, secondo le disponibilità di bilancio, di concerto col Ministero delle Finanze, stabilisce le misure di un compenso mensile a favore del personale addetto, compreso costituito di due coefficienti, uno costante, pari alla metà dell'indennità di missione (v.n.1), e l'altro variabile, rappresentato dal premio di operosità e rendimento, che viene commistato come dalla alligata tabella (All. VII) per i Provveditorati delle OO.PP., mentre, invece, per l'Ispettorato Superiore di Napoli, i compensi di cui alla detta tabella sono ridotti di 1/3.

./.

- 3 -

N.B.: I compensi mensili di cui, innanzi non sono cumulabili col compenso per lavoro straordinario nè con altri premi mensili.

INDENNITA' STRAORDINARIE:

8) Gratifica semestrale: Vedi quanto precisato per il n.3)-

A titolo di esempio: per tutte le indennità ordinarie e straordinarie di cui innanzi, ragguagliate ai loro massimi, i funzionari non possono percepire più di:

ISPETTORATO NAPOLI :

Grado VII:	Parte fissa L.1836,=	Variab.L.226,20	Gratif.L.168,75	Tot.L.2230,95
"	XI : " " 1263,=	" " 127,20	" " 101,20	" " 1491,40
Subalterni;	" " 804,=	" " 86,60	" " 22,50	" " 913,10

PROVVEDITORATI OO.PP.

Grado VII:	Parte fissa L.1836,=	Variab.L.339,30	Gratif.L.168,75	Tot.L.2344,05
"	XI : " " 1263,=	" " 190,80	" " 101,20	" " 1555,==
Subalterni:	" " 804,=	" " 130,==	" " 22,50	" " 946,50

PERSONALE TECNICO DEGLI UFFICI PROVINCIALI DEL GENIO CIVILE

INDENNITA' ORDINARIE: N.N.

INDENNITA' STRAORDINARIE:

9) Trasferta: Compete ai funzionari che si spostano dalla Sede del l'Ufficio per recarsi sui luoghi nei quali si svolgono i lavori. Detta indennità è commisurata secondo la durata del servizio, a norma delle disposizioni di cui al R.D.L. 27/2/1942 n.76, ed è concessa nelle misure aumentate col R.D.L. 9/5/44 n.131.

10) Il premio mensile di operosità: concesso ai funzionari amministrativi non compete ai funzionari provinciali. Quando questi compiono lavoro straordinario, sono retribuiti limitatamente alle ore di effettivo lavoro prestato, nelle misure stabilite dal R.D.L. 29 agosto 1942 n.1011 - art.8.

11) Premio semestrale di operosità: per ogni esercizio finanziario il Ministero del LL.PP. concorda con quello delle Finanze una tabella di premi semestrali di operosità che vengono concessi ai più meritevoli impiegati, su proposta fatta di volta in volta dai Capi degli Uffici, ed in proporzione dei punti

8) Gratifica semestrale: Vedi quanto precisato per il n.3)-

A titolo di esempio: per tutte le indennità ordinarie e straordinarie di che innanzi, raggiugliate ai loro massimi, i funzionari non possono percepire più di:

ISPETTORATO NAPOLI :

Grado VII: Parte fissa L.1836,=	Variab.L.226,20	Gratif.L.168,75	Tot.L.2230,95
" XI : " " 1263,=	" " 127,20	" " 101,20	" " 1491,40
Subalterni; " " " 804,=	" " 86,60	" " 22,50	" " 913,10

PROVVEDITORATI OO.PP.

Grado VII: Parte fissa L.1836,=	Variab.L.339,30	Gratif.L.168,75	Tot.L.2344,05
" XI : " " 1263,=	" " 190,00	" " 101,20	" " 1555,==
Subalterni: " " " 804,=	" " 130,==	" " 22,50	" " 946,50

PERSONALE TECNICO DEGLI UFFICI PROVINCIALI DEL
GENIO CIVILE

INDENNITA' ORDINARIE: N.N.

INDENNITA' STRAORDINARIE:

- 9) Trasferta: Compete ai funzionari che si spostano dalla Sede dell'Ufficio per recarsi sui luoghi nei quali si svolgono i lavori. Detta indennità è commisurata secondo la durata del servizio, a norma delle disposizioni di cui al R.D.L. 27/2/1942 n.76, ed è concessa nelle misure aumentate col R.D.L. 9/5/44 n.131.

- 10) Il premio mensile di operosità: concesso ai funzionari amministrativi non compete ai funzionari provinciali. Quando questi compiono lavoro straordinario, sono retribuiti limitatamente alle ore di effettivo lavoro prestato, nelle misure stabilite dal R.D.L. 29 agosto 1942 n.1011 - art.8.

- 11) Premio semestrale di operosità: per ogni esercizio finanziario il Ministero dei LL.PP. concorda con quello delle Finanze una tabella di premi semestrali di operosità che vengono concessi ai più meritevoli impiegati, su proposta fatta di volta in volta dai Capi degli Uffici, ed in proporzione dei punti di merito che vengono, all'uopo, loro assegnati dai detti Capi di Ufficio

./.

Si alliga la tabella applicata per l'esercizio in corso.
(Allegato VII bis).

N.B.- L'eventuale lavoro straordinario retribuito, di cui al n.9, viene assorbito dal compenso semestrale, in quanto le due indennità non sono cumulabili.

12) Servizio di vigilanza notturna in dipendenza dello stato di guerra;

Per detto servizio è concesso un compenso di L.20,= per ogni giornata completa (24 ore) di servizio effettivo, e viene concesso solo in pochissime località, essendo stato, in linea di massima, soppresso a decorrere dal 22 ottobre 1943. Detto premio non è cumulabile col premio di operosità e di rendimento, di cui al n.10, e quindi le giornate per le quali viene corrisposta l'indennità pel servizio di vigilanza, non possono essere computate ai fini del premio di operosità. (All.VIII).

13) Indennità assistenza lavori: quando i lavori si svolgono in località isolate o malariche, ovvero siano particolarmente difficili, agli assistenti possono essere corrisposte, previa autorizzazione ministeriale, le seguenti indennità mensili.

Assistenti di XII e XIII grado		L. 100,=
" " X " XI	"	" 120,=
" " IX "	"	" 175,=

(Art.8 del D.M. 8/8/1925, di cui si allega copia - All.IX)

14) Agli Ufficiali Idraulici e di Bonifica: in base all'art.3 dello stesso decreto può essere corrisposta, previa autorizzazione ministeriale e per ogni giornata di effettiva sorveglianza, una indennità fissa nella seguente misura giornaliera:

Ufficiali del XII e XIII grado		L. 4,=
" " XI " X	"	" 4,80
" " IX "	"	" 7,=

Agli stessi Ufficiali Idraulici e di Bonifica per il servizio diurno di piena spetta, a norma dell'art.6 dello stesso decreto, l'indennità di L.8,= e per quello notturno l'indennità di L.20,=. In ogni caso il cumulo delle indennità per il servizio notturno e diurno, non potrà superare le L.16,=. (All. IX).

PERSONALE IN SERVIZIO PER LE NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE

15) Indennità sorveglianza lavori: al personale addetto alla sorveglianza e dirigenza dei lavori viene attribuita una indennità fissa mensile, in sostituzione della normale indennità di trasferta, nella misura prevista dall'art.3 del Decreto M. 1/12/

massima, soppresso a decorrere dal 22 ottobre 1943. Detto premio non è cumulabile col premio di operosità e di rendimento, di cui al n.10, e quindi le giornate per le quali viene corrisposta l'indennità pel servizio di vigilanza, non possono essere computate ai fini del premio di operosità. (All.VIII).

- 13) Indennità assistenza lavori: quando i lavori si svolgono in località isolate o malariche, ovvero siano particolarmente difficili, agli assistenti possono essere corrisposte, previa autorizzazione ministeriale, le seguenti indennità mensili.

Assistenti di XII e XIII grado		L. 100,=
" " X " XI	"	" 120,=
" " IX "	"	" 175,=

(Art.8 del D.M. 8/8/1925, di cui si allega copia - All.IX)

- 14) Agli Ufficiali Idraulici e di Bonifica: in base all'art.3 dello stesso decreto può essere corrisposta, previa autorizzazione ministeriale e per ogni giornata di effettiva sorveglianza, una indennità fissa nella seguente misura giornaliera:

Ufficiali del XII e XIII grado		L. 4,=
" " XI " X	"	" 4,80
" " IX "	"	" 7,=

Agli stessi Ufficiali Idraulici e di Bonifica per il servizio diurno di piena spetta, a norma dell'art.6 dello stesso decreto, l'indennità di L.8,= e per quello notturno l'indennità di L.20,=. In ogni caso il cumulo delle indennità per il servizio notturno e diurno, non potrà superare le L.16,=. (All. IX).

6941

PERSONALE IN SERVIZIO PER LE NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE

- 15) Indennità sorveglianza lavori: al personale addetto alla sorveglianza e dirigenza dei lavori viene attribuita una indennità fissa mensile, in sostituzione della normale indennità di trasferta, nella misura prevista dall'art.3 del Decreto M; 1/12/1924 n.8687/365, alligato alla presente (All.X).

./.

- 16) Indennità di disagio: al personale che svolge il suo lavoro in condizioni di particolare disagio o pericolo è concesso un soprassoldo speciale, nella misura di cui all'art. 7 del succitato Decreto Ministeriale 1/12/1924.
- 17) Indennità lavoro in galleria: al personale che svolge il suo lavoro in galleria e semprechè la stessa abbia superato i metri cento dallo imbocco spetta una indennità speciale, ragguagliata ad ogni giornata di effettivo lavoro, prevista dall'art. 9 del D.M. 1/12/1924 di che innanzi.

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L' A.A.S.S.

- 18) Indennità di giro: ai cantonieri e Capi cantonieri stradali, pel servizio di vigilanza di lavoro che si svolgono sul proprio tronco spetta una indennità fissa nella misura da L. 3,75 a L. 4,25 per ogni giornata di effettivo servizio, in virtù dell'art. I del D.M. 26/5/1926 di cui si alliga copia (All. XI)
- Quando detto servizio si espliciti fuori del tronco affidato a ciascuno di essi compete detta indennità in L. 10,= giornaliero, comprensiva della indennità di trasferta, giusta l'art. 3 del decreto medesimo.

N.B.- Tali indennità non beneficiano dell'aumento del 70%.



IL DIRETTORE CAPO D'UFFICIO

[Handwritten signature]

Allegato I

C O P I A

IL CAPO DEL GOVERNO

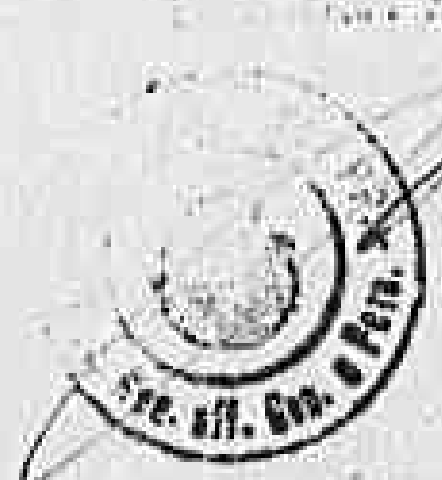
VISTO il R.D.L. 2 Dicembre 1943, n° 14/B;
RITENUTA la necessità di regolare il trattamento di
missione per il personale statale fuori sede in servizio
presso le Amministrazioni centrali;
DI CONCERTO con il Sottosegretario di Stato alle Finanze:

DETERMINA

Le disposizioni di cui all'art. 1 del R.D.L. 2 Di-
cembre 1943, n° 14/B troveranno applicazione per tutti
i dipendenti statali che si trovino a prestare servizio,
fuori della propria residenza ordinaria, presso gli Uffici
delle amministrazioni centrali, con decorrenza dall'8 Set-
tembre 1943.

P.M. 151, 30 Dicembre 1943.

Fir/to BADOGLIO

La conforme
CAPO DIVISIONE


6939

1288

Allegato II

N. 76 - R. DECR.-LEGGE 27 febbraio 1942 XX, n. 76 (Pubbl. G.U. 28/2/1942, n. 49).

Trattamento di missione al personale statale nell'Interno del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

VISTO l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; VISTO l'art. n. 18 comma 1°, della legge 19 gennaio 1939 XVII, n. 129; VISTO il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive disposizioni; VISTO il R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive disposizioni; RITENUTA la necessità urgente ed assoluta di provvedere; SENTITO il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° - La misura dell'indennità di missione per l'Interno del Regno di cui all'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923 - II, n. 2395, é stabilita come segue:

Grado 1°		L. 160
" 2°		" 150
" 3°		" 130
" 4°		" 120
" 5°		" 100
" 6°		" 90
" 7°		" 80
" 8°		" 70
" 9°		" 60
" 10°		" 55
" 11°		" 55
" 12°		" 50
" 13°		" 45

Per il personale non di ruolo l'indennità è riferita al grado iniziale dei ruoli corrispondenti alla categoria di appartenenza, salvo speciali disposizioni.

Art. 2° Quando la partenza per la missione si effettui dopo le ore 12 l'indennità giornaliera è ridotta alla metà, e analoga riduzione è applicata nel ritorno qualora questo avvenga prima delle ore 12.

Restano ferme al riguardo le disposizioni più restrittive risultanti da particolari ordinamenti.

Art. 3° All'eventuale previsione delle indennità o quote d'indennità assegnate per le gite di servizio previste dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato con l'art. 1° del R. decreto 23 ottobre 1921 n. 1555, si provvede con le modalità previste dal medesimo art. 1°.

Art. 4° - Per l'emissione in corso all'entrata in vigore del presente decreto, le indennità previste dai precedenti articoli sono soggette alle riduzioni, in relazione ai periodi di missione già trascorsi stabilite dalle disposizioni in vigore.

Art. 5 - Alle tabelle A.B. di cui all'art. 4 e delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate col R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405 convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597 riguardanti la misura delle indennità di trasferta per missioni nell'interesse del Regno del personale delle Ferrovie dello Stato, vengano sostituite le seguenti tabelle:

Gradi	Diaria	Tabella A.	
		Pernottazioni	Totale
-	-	-	-
1°	80	40	120
2°	65	35	100
3°	60	30	90
4°	54	26	80
5°	47	23	70
6° - 7°	40	20	60

12 l'indennità giornaliera e ridotta alla metà, e analoga riduzione è applicata nel ritorno qualora questo avvenga prima delle ore 12. Restano ferme al riguardo le disposizioni più restrittive risultanti da particolari ordinamenti.

Art. 3° All'eventuale previsione delle indennità o quote d'indennità assegnate per le gite di servizio previste dall'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato con l'art. 1° del R. decreto 23 ottobre 1921 n. 1555, si provvede con le modalità previste dal medesimo art. 1°.

Art. 4° - Per l'emissione in corso all'entrata in vigore del presente decreto, le indennità previste dai precedenti articoli sono soggette alle riduzioni, in relazione ai periodi di missione già trascorsi stabilite dalle disposizioni in vigore.

Art. 5 - Alle tabelle A.B. di cui all'art. 4 e delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate col R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405 convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597 riguardanti la misura delle indennità di trasferta per missioni nell'interesse del Regno del personale delle Ferrovie dello Stato, vengono sostituite le seguenti tabelle:

Gradi	Tabella A.		Totale
	Diaria	Pernottazione	
-	-	-	-
1°	80	40	120
2°	65	35	100
3°	60	30	90
4°	54	26	80
5°	47	23	70
6° - 7°	40	20	60
8° - 10°	37	18	55
11° - 13°	30	15	45
14° - 15°	23	12	35

./.

Tabella B.

Gradi	Diaria	Pernottamento	Supplemento	Totale
-	-	-	-	-
4°	27	13	20	60
5°	25	12	18	55
6°-7°	23	11	16	50
8°-10°	20	10	15	45
11°-13°	18	7	10	35
14°-15°	16	6	8	30

Art. 6 La misura dell'indennità spettante ai salariati statali per missioni compiute nel Regno, di cui agli articoli 204 e seguenti del R. decreto 31 dicembre 1924 - III n. 2262, è stabilita come segue:

- a) incaricati stabili, dei gruppi I° e II° della tabella n. 2, allegato III alla legge 20 aprile 1939 XVIII, n. 591 (esclusi gli incaricati inferiori) con retribuzione mensile di L. 1.320 o superiore, L. 60;
- b) incaricati stabili, dei gruppi I° e II° delle tabelle n. 2, allegato III alla legge 20 aprile 1939 XVIII° n. 591 (esclusi gli incaricati inferiori) con retribuzione mensile inferiore a L. 1.320, L. 55;
- c) capi operai, sorveglianti e simili e capà d'arte permanenti (gruppi I° e II° della tabella n. 1, allegato III alla legge 20 aprile 1939 XVIII n. 591) con qualsiasi paga giornaliera, L. 40; 6937
- d) altri incaricati stabili, altri operai permanenti, incaricati provvisori, operai temporanei, con retribuzione mensile o paga giornaliera rispettivamente di L. 396 e L. 13.20 o superiore, L. 35;
- e) altri incaricati stabili, altri operai permanenti, incaricati provvisori, operai temporanei con retribuzione mensile o paga giornaliera inferiore rispettivamente a L. 396 e L. 13.20 L. 30 -

4°	27	13	20	60
5°	25	12	18	55
6°-7°	23	11	16	50
8°-10°	20	10	15	45
11°-13°	18	7	10	35
14°-15°	16	6	8	30

Art. 6 La misura dell'indennità spettante ai salariati statali per missioni compiute nel Regno, di cui agli articoli 204 e seguenti del R. decreto 31 dicembre 1924 - III n. 2262, è stabilita come segue:

a) incaricati stabili, dei gruppi I° e II° della tabella n. 2, allegato III alla legge 20 aprile 1939 XVIII, n. 591 (esclusi gli incaricati inferiori) con retribuzione mensile di L. 1.320 o superiore, L. 60;

b) incaricati stabili, dei gruppi I° e II° delle tabelle n. 2, allegato III alla legge 20 aprile 1939 XVIII n. 591 (esclusi gli incaricati inferiori) con retribuzione mensile inferiore a L. 1.320, L. 55;

c) capi operai, sorveglianti e simili e capà d'arte permanenti (gruppi I° e II° della tabella n. 1, allegato III alla legge 20 aprile 1939 XVIII n. 591) con qualsiasi paga giornaliera, L. 40; 6937

d) altri incaricati stabili, altri operai permanenti, incaricati provvisori, operai temporanei, con retribuzione mensile o paga giornaliera rispettivamente di L. 396 e L. 13.20 o superiore, L. 35;

e) altri incaricati stabili, altri operai permanenti, incaricati provvisori, operai temporanei con retribuzione mensile o paga giornaliera inferiore rispettivamente a L. 396 e L. 13.20 L. 30.

Nell'attribuzione dell'indennità di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente decreto, per le missioni di servizio del personale civile e statale.

./.

Art. 7 - Per le missioni dal Regno nei territori dell'Agricoltura Italiana è mantenuta, sulle indennità stabilite dal presente decreto la differenza in più di L. 15, risultante, secondo le disposizioni, in vigore, ~~2123~~ rispetto alle misure di dette indennità corrisposte per le missioni nel Regno prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8 - Le indennità stabilite dal presente decreto si intendono al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561 convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18 e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Per il doppio decimo delle spese di viaggio quando dovuto, e per le indennità chilometriche di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dall'art. 11 del R. decreto 3 giugno 1926-IV, n. 491, ed alle corrispondenti disposizioni relative a personale retti da particolari ordinamenti, sono abrogate le riduzioni disposte dai predetti Regi decreti-legge n. 1491 e n. 561.

Art. 9. - Le disposizioni del presente decreto non sono operative nei riguardi di compensi o assegni a qualsiasi titolo, comunque commisurati alle indennità previste ai precedenti articoli, che non siano dipendenti da spostamento dalla normale sede di ufficio.

Nulla è innovato per quanto riguarda i nuovi territori annessi per i quali ~~vanno~~^o i provvedimenti appositamente adottati.

Art. 10. - Restano ferme tutte le disposizioni che non sono in contrasto con quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 11. - Con decreti del Ministro per le Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Le disposizioni del decreto medesimo hanno vigore dal 1° marzo 1942XI.

Le disposizioni stesse, salvi gli articoli 1, ultimo comma, 2 e 6, ultimo comma, sono applicabili limitatamente alla durata dell'attuale stato di

Regno prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8 - le indennità stabilite dal presente decreto si intendono al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561 convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18 e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Per il doppio decimo delle spese di viaggio quando dovuto, e per le indennità chilometriche di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dall'art. 11 del R. decreto 3 giugno 1926-IV, n. 491, ed alle corrispondenti disposizioni relative a personale retti da particolari ordinamenti, sono abrogate le riduzioni disposte dai predetti Regi decreti-legge n. 1491 e n. 561.

Art. 9. - Le disposizioni del presente decreto non sono operative nei riguardi di compensi o assegni a qualsiasi titolo, comunque commisurati alle indennità previste ai precedenti articoli, che non siano dipendenti da spostamento dalla normale sede di ufficio.

Nulla è innovato per quanto riguarda i nuovi territori annessi per i quali valgono i provvedimenti appositamente adottati.

Art. 10. - Restano ferme tutte le disposizioni che non sono in contrasto con quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 11. - Con decreti del Ministro per le Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Le disposizioni del decreto medesimo hanno vigore dal 1° marzo 1942XX.
Le disposizioni stesse, salvi gli articoli 1, ultimo comma, 2 e 6, ultimo comma, sono applicabili limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra.

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, ecc. *Luogotenente Capo Divisione* Dato a Roma, addì 27 febbraio 1942 XX

Allegato III
R. Decreto Legge 9 maggio 1944 n. 131.

Aumento del trattamento di missione al personale stagionale nell'interno del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

Per Grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

VISTO il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e successive modificazioni;

VISTO il R. decreto legge 20 febbraio 1921, n° 221;

VISTO il R. decreto 11 novembre 1923, n° 2395, e successive disposizioni;

VISTO il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive disposizioni;

VISTO il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n° 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;

VISTO il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;

VISTO il R. decreto-legge 19 agosto 1938 n. 1518;

VISTO il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1605;

VISTO il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B;

VISTO l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

VISTO il R. decreto-legge 30 ottobre 1943 n. 2/B;

RITENUTO che si versa in istato di necessità per

RE D'ITALIA

VISTO il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e successive modificazioni;

VISTO il R. decreto legge 20 febbraio 1921, n. 221;

VISTO il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive disposizioni;

VISTO il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive disposizioni;

VISTO il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;

VISTO il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;

VISTO il R. decreto-legge 19 agosto 1938 n. 1518;

VISTO il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942; n. 1605;

VISTO il R. decreto-legge 2 dicembre ⁶⁹³⁸1943, n. 14/B;

VISTO l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

VISTO il R. decreto-legge 30 ottobre 1943 n. 2/B;

RITENUTO che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

./.

Su proposta del Capo del Governo. Primo Ministro
Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato
per le Finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1

Per la durata dell'attuale guerra, alle indennità di missione per l'interno del Regno, stabilite, a favore del personale statale, dagli articoli 1, 5 e 6 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065, è portato un aumento del 70%.

Eguale aumento è portato alle indennità fisse mensili ed equivalenti stabilite dalle singole amministrazioni in luogo delle ordinarie indennità di missione.

Art. 2

Sono abrogate le riduzioni del 12% disposti dai R. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038, relativamente ai compensi stabiliti per viaggi di trasferimento a favore del personale statale e delle persone da considerarsi facenti parte della famiglia dello stesso, per spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e trasporto di maglierie su via ordinaria.

Art. 3

Art. 1

Per la durata dell'attuale guerra, alle indennità di missione per l'interno del Regno, stabilite, a favore del personale statale, dagli articoli 1, 5 e 6 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065, è portato un aumento del 70%.

Eguale aumento è portato alle indennità fisse mensili ed equivalenti stabilite dalle singole amministrazioni in luogo delle ordinarie indennità di missione.

Art. 2

Sono abrogate le riduzioni del 12% disposti dai R. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038, relativamente ai compensi stabiliti per viaggi di trasferimento a favore del personale statale e delle persone da considerarsi facenti parte della famiglia dello stesso, per spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e trasporto di maggiori serizie su via ordinaria.

Art. 3

Con decreto del Capo del Governo, d'intesa col Ministro delle Finanze, potranno essere stabilite limitatamente al

./.

la durata della presente guerra, maggiorazioni ai compensi da corrispondersi al personale statale per indennità di trasferimento, nonché per indennità chilometriche sui percorsi per via ordinaria, fissandone la misura, in deroga agli ordinamenti vigenti, in relazioni alle condizioni dei trasporti per ciascuna Provincia.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto, che hanno effetto dal 1° aprile 1944, non sono operative nei riguardi dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498.

Art. 5

Restano ferme tutte le disposizioni che non siano in contrasto con quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

trasferimento, nonché per indennità chilometriche sui percorsi per via ordinaria, fissandone la misura, in deroga agli ordinamenti vigenti, in relazioni alle condizioni dei trasporti per ciascuna Provincia.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto, che hanno effetto dal 1° aprile 1944, non sono operative nei riguardi dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498.

Art. 5

Restano ferme tutte le disposizioni che non siano in contrasto con quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BABOGLIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-NUZZI.

Allegato IV

R. DECR. - LEGGE 29 agosto 1942 XX, n. 1011. (Pubblic. G.U. 15-9-1942, n. 217) -

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministri per l'esercizio finanziario 1942-43 per esigenze dipendenti dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

OMISSIS.

Art. 8

Le misure orarie dei premi di operosità e indimento di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322, sono stabilite come appresso:

-L. 4; L. 3.75; L. 3.50 e L. 3.25 - per il personale di ruolo appartenente rispettivamente, ai gruppi A.B.C. e al personale subalterno;

-L. 3.50; L. 3.25; L. 3 e L. 2.75 - per il ⁶⁹³⁴ personale non di ruolo che appartenga rispettivamente alle categorie I, II, III e IV di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937 XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1103, o che altrimenti disimpegni rispettivamente, attribuzioni proprie del personale di ruolo.

spesa di taluni Ministri per l'esercizio finanziario
1942-43 per esigenze dipendenti dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

OMISSIS.

Art. 8

Le misure orarie dei premi di operosità e rendimento
di cui all'art. 4 del R.decreto-legge 27 giugno 1937-XV,
n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI,
n.2322, sono stabilite come appresso:

-L.4; L.3.75; L.350 e L.3.25 - per il personale di
ruolo appartenente rispettivamente, ai gruppi A,B,C. e
al personale subalterno;

-L.3.50; L.3.25; L.3 e L.2.75 - per il personale non
di ruolo che appartenga rispettivamente alle categorie
I,II,III e IV di cui al R.decreto-legge 4 febbraio 1937
XV,n.100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV,n.1108,
o che altrimenti disimpegni rispettivamente, attribuzioni
proprie del personale di ruolo dei gruppi A,B,C, e del per
sonale subalterno.

./.

~~Stato di guerra~~

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente articolo, il quale ha in vigore dal 1° agosto 1942-XX e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì
29 agosto 1942-XX

Per conforme
MINISTRO DEL RE
CAPO DIVISIONE



MISURE DEL PREMIO DI RENDIMENTO E DI OPEROSITA' DISPOSTO DA S.E. IL
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLE FINANZE PER IL PRIMO SEMESTRE DELLO
ESERCIZIO 1943/1944 A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO NELL'AMMINI-
STRAZIONE CENTRALE. -

PERSONALE DI RUOLO - GRUPPI A E B

Capo Divisione	grado VI°	L. 1650,00 lorde
Capo Sezione	" VII°	" 1125,00
Consigliere	" VIII°	" 975,00
1° Segretario	" IX°	" 825,00
Segretario	" X°	" 750,00
V. Segretario	" XI°	" 675,00

PERSONALE DI RUOLO - GRUPPO C.

Archivista Capo	grado IX°	L. 700,00
1° Archivista	" X°	" 650,00
Archivista	" XI°	" 600,00
Ufficiale	" XII°	" 400,00
Alunno d'ordine	" XIII°	" 250,00

PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO

Commessi Capi o Capi agenti tecnici	"	400,00
1° Commesso	"	350,00
Usciere capo o agente tecnico	"	300,00
Usciere	"	250,00
Inserviente	"	200,00

PERSONALE NON DI RUOLO

Avventizi di 1ª Categoria	"	350,00
" " 2ª	"	250,00
" " 3ª	"	200,00
" " 4ª	"	150,00

PERSONALE MILITARE

Con funzioni di archivio o di copia

" 200,00

PERSONALE DI RUOLO - GRUPPI A E B

Capo Divisione	grado VI°	L. 1650,00 lorde
Capo Sezione	" VII°	" 1125,00 "
Consigliere	" VIII°	" 975,00 "
1° Segretario	" IX°	" 825,00 "
Segretario	" X°	" 750,00 "
V. Segretario	" XI°	" 675,00 "

PERSONALE DI RUOLO - GRUPPO C.

Archivista Capo	grado IX°	L. 700,00
1° Archivista	" X°	" 650,00
Archivista	" XI°	" 600,00
Ufficiale	" XII°	" 400,00
Alunno d'ordine	" XIII°	" 250,00

PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO

Commessi Capi o Capi agenti tecnici	"	400,00
1° Commesso	"	350,00
Usciere capo o agente tecnico	"	300,00
Usciere	"	250,00
Inserviente	"	200,00

PERSONALE NON DI RUOLO

Avventizi di 1ª Categoria	"	350,00
" 2ª	"	250,00
" 3ª	"	200,00
" 4ª	"	150,00

PERSONALE MILITARE

Con funzioni di archivio o di copia	"	200,00
" " inservienti	"	150,00

N.B. - Per i gradi superiori al 6° l'importo sarà aumentato di

L. 500,00 lorde per ciascun grado.



Alligato VI

ISTITUZIONE DEI PROVVEDITORATI ALLE OPERE PUBBLICHE
PEL MEZZOGIORNO E LE ISOLE =

R. Decreto Legge 7 Luglio 1925, n° 1173 (pubblicato nella
Gazz. Uff. n° 163 del 16 Luglio 1925) convertito nella leg-
ge 18 marzo 1926, n° 562.

O M I S S I S

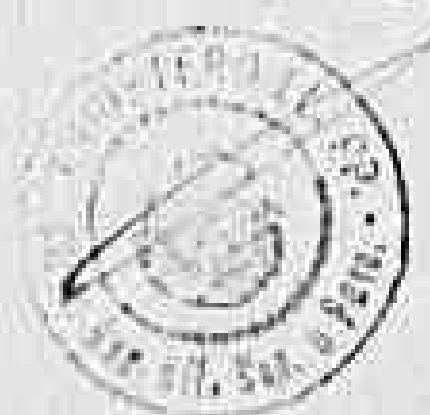
ARTICOLO 17

Per compensare l'intensificazione di lavoro e la maggiore
produttività del personale addetto ai Provveditorati, sarà
stanziata annualmente in bilancio la somma di lire 5.000.000
da trarre dal fondo di riserva di cui al R.D. 19 Marzo 1925,
n° 266=

Le norme per la erogazione di detta somma saranno sta-
bilite con decreto del Ministro per i Lavori Pubblici, di
concerto con quello per le Finanze.

Il servizio prestato lodevolmente presso i Provveditorati
costituisce titolo di merito per l'avanzamento nella car-
riera=

I capi degli Uffici decentrati fanno parte del Consiglio
di Amministrazione per il personale dei ruoli amministra-
tivi e d'ordine del Ministero dei Lavori Pubblici e del Con-
siglio di Amministrazione per il personale del Genio Civile
e intervengono con voto deliberativo alle riunioni nelle
quali, per promozioni od altro, debba essere esaminata la
posizione dei funzionari addetti agli accennati Uffici.

Per *conferma*
DIRETTORE CAPO D'INTERESSE
W. R. R. R. 6932


Allegato VIII

Compensi al personale addetto ai Provveditorati - Tabella -

a) Provveditore, Vice Provveditore, Personale fuori ruolo proveniente da ruoli Centrali -

Parte costante-corrispondente all'importo della indennità di missione ridotta alla metà -	Limite massimo della parte variabile -
---	--

Provveditore	L. 595.00
Vice-Provveditore	780.00
Grado V°	512.00
" VI°	377.00
" VII	353.00
" VIII	318.00
" IX	283.00
" X	247.00
" XI	212.00
" XII	177.00
" XIII	177.00

b) Personale rimasto in ruolo (escluso quello tecnico del Genio Civile)

Personale Fuori Ruolo proveniente da ruoli provinciali (escluso anche

qui il personale tecnico del Genio Civile)

Limite massimo mensile del compenso

Grado V	L. 509.00
" VI	" 377.00
" VII	" 353.00
" VIII	" 318.00
" IX	" 283.00
" X	" 247.00
" XI	" 212.00
" XII	" 177.00
" XIII	" 177.00

6931

c) Personale Tecnico del G.C. fuori ruolo e rimasto in ruolo - la determinazione dei compensi é riservata al Ministero in base a proposta da presentarsi dai Provveditorati -

d) Personale straordinario - Premi di operosità in relazione all'effettivo rendimento ed entro i limiti stabiliti per le categorie e similari impiegati di ruolo -

e) Personale subalterno - Con riferimento alla circolare n. 7262 del 30/3/1926, i compensi dovuti al sottaindicato personale devono essere mediet-

gente all'importo della parte variabile -
indennità di missione ri-
dotta alla metà -

Provveditore	L. 595.00
Vice-Provveditore	780.00
Grado V°	512.00
" VI°	377.00
" VII°	353.00
" VIII°	318.00
" IX°	283.00
" X°	247.00
" XI°	212.00
" XII°	177.00
" XIII°	177.00

b) Personale rimasto in ruolo (escluso quello tecnico del Genio Civile) e

Personale Fuori Ruolo proveniente da ruoli provinciali (escluso anche

qui il personale tecnico del Genio Civile)

Limite massimo mensile del compenso

Grado V	L. 509.00
" VI	" 377.00
" VII	" 353.00
" VIII	" 318.00
" IX	" 283.00
" X	" 247.00
" XI	" 212.00
" XII	" 177.00
" XIII	" 177.00

6931

c) Personale Tecnico del G.C. fuori ruolo e rimasto in ruolo - la deter-
minazione dei compensi é riservata al Ministero in base a proposta da
presentarsi dai Provveditori -

d) Personale straordinario - Premi di operosità in relazione all'effetti-
vo rendimento ed entro i limiti stabiliti per le categorie e similari
impiegati di ruolo -

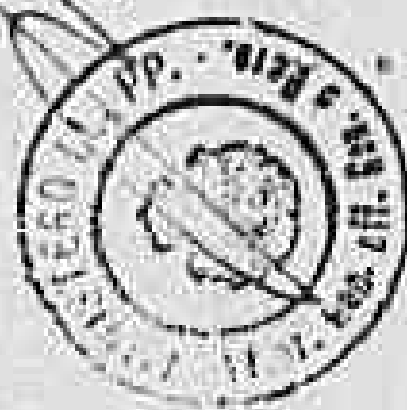
e) Personale subalterno - Con riferimento alla circolare n. 7262 del 30/3/
926 i compensi dovuti al sottoindicato personale devono essere modifi-
cati come segue:

Usciere Capo	L. 155.00
Usciere o Inserviente	" 144.00

./.

Compenso bimestrale agli Ispettori Generali addetti al Provvedim-
torati L. 1613.00 -

per copia conforme
- IL DIRETTORE CAPO DIVISIONE



Allegato III

TABELLE DELLE MISURE DI PREMI DI OPEROSITA*
per personale Provinciale per semestre

GRUPPO E GRADO	PUNTI DI MERITO			
	7	8	9	10
Gruppo A Grado IV°				
" V°				4.200
" VI°				3.600
" VII° Ing. Dirigente			2.700	3.000
" VII°			2.500	2.800
" VIII°	1.330	1.640	1.720	1.800
" IX°	1.180	1.330	1.640	1.720
" X°	1.150	1.315	1.475	1.640
" VIII°	1.100	1.250	1.420	1.560
" IX°	1.150	1.315	1.475	1.640
" X°	1.100	1.250	1.420	1.560
" XI°	1.035	1.185	1.330	1.480
Gruppo B.				
" IX	980	1.120	1.260	1.400
" X	980	1.120	1.330	1.480
" XI	925	1.070	1.260	1.400
" XII	910	1.010	1.190	1.330
" XIII.	870	965	1.135	1.260
Gruppo C.				
" IX Uff. Idr. capi	980	1.120	1.070	1.190
" X Primi Uff. Idr.	925	1.070	1.280	1.400
" XI Uff. Idr.	910	1.010	1.190	1.330
" XII. Uff. Idr. Agg.	870	1.010	1.135	1.260

	7	8	9	10
Gruppo A Grado IV°	1.330	1.640	1.720	1.800
" V°	1.180	1.330	1.640	1.720
" VI°	1.150	1.315	1.475	1.640
" VII° Ing. Dirigente	1.100	1.250	1.420	1.560
" VIII°	1.150	1.315	1.475	1.640
" IX°	1.100	1.250	1.420	1.560
" X°	1.035	1.185	1.330	1.480
" XI°	980	1.120	1.260	1.400
Gruppo B.	1.035	1.185	1.330	1.480
" IX	980	1.120	1.260	1.400
" X	925	1.070	1.190	1.330
" XI	910	1.010	1.135	1.260
" XII	870	965	1.070	1.190
" XIII	980	1.120	1.260	1.400
Gruppo C.	925	1.070	1.190	1.330
" IX Uff. Idr. capi	910	1.010	1.135	1.260
" X Primi Uff. Idr.	870	965	1.070	1.190
" XI Uff. Idr.	980	1.120	1.260	1.400
" XII Uff. Idr. Agg.	925	1.070	1.190	1.330
" XIII Aiuto Uff. Idr.	910	1.010	1.135	1.260
I° Avventizi	870	965	1.070	1.190
II°	700	800	900	1.000
III°	1.020	1.150	1.380	1.500
IV°	980	1.120	1.260	1.400
V°	870	965	1.070	1.190

%

Categoria IV	650	750	850	950
Usoleri Capi	700	800	900	1.000
"	600	700	800	900
Inservienti	500	600	700	800

Per la Direzione
 IL DIRETTORE GENERALE



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI DEL
COORDINAMENTO LEGISLATIVO E DEL PERSONALE

DIV. 2^a ROMA

Roma, 31 gennaio 1941 A.XIX

n. 1896 di prot.

RACCOMANDA

OGGETTO: Servizio di vigilanza notturna in dipendenza dello stato di guerra.

CIRCOLARE

Il Ministero delle Finanze, convenendo sulla opportunità prospettata da questa Amministrazione di compensare il personale preposto al servizio di vigilanza notturna istituito presso alcuni Uffici del Genio Civile in dipendenza dell'attuale stato di guerra, ha stabilito di corrispondere agli interessati un'indennità giornaliera di L.20,00 a condizione:

- 1°) Che risulti comprovato che il personale di che trattasi è tenuto a prestare la propria opera per il servizio suddetto per periodi di 24 ore, con un giorno di intervallo fra un turno e l'altro;
- 2°) Che in dipendenza della corresponsione della cennata indennità di L. 20.00 i premi di operosità e di rendimento, eventualmente spettanti al personale stesso, vengano conferiti soltanto in ragione delle giornate in cui esso disimpegni effettivamente le normali mansioni di Ufficio, e limitatamente, si intende alle prestazioni rese oltre gli obblighi normali di orario e di servizio;

6923

- 3°) che l'indennità di cui sopra sia attribuita per le sole giornate di effettivo prestazione di servizio nelle squadre, restando inteso che nel caso di prestazione ridotta, e cioè di turni di durata inferiore alle 24 ore dovrà corrispondentemente ridursi la cennata misura della indennità.

Ciò premesso autorizzo gli Uffici interessati a segnalarmi il personale

n. 1896 di prot:RACCOMANDA

OGGETTO: Servizio di vigilanza notturna in dipendenza dello stato di guerra.

CIRCOLARE

Il Ministero delle Finanze, convenendo sulla opportunità prospettata da questa Amministrazione di compensare il personale preposto al servizio di vigilanza notturna istituito presso alcuni Uffici del Genio Civile in dipendenza dell'attuale stato di guerra, ha stabilito di corrispondere agli interessati un'indennità giornaliera di L. 20,00 a condizione:

- 1°) Che risulti comprovato che il personale di che trattasi è tenuto a prestare la propria opera per il servizio suddetto per periodi di 24 ore, con un giorno di intervallo fra un turno e l'altro;
- 2°) Che in dipendenza della corresponsione della cennata indennità di L. 20.00 i premi di operosità e di rendimento, eventualmente spettanti al personale stesso, vengano conferiti soltanto in ragione delle giornate in cui esso disimpegni effettivamente le normali mansioni di Ufficio, e limitatamente, si intende alle prestazioni rese oltre gli obblighi normali di orario e di servizio;

6920

- 3°) che l'indennità di cui sopra sia attribuita per le sole giornate di effettivo prestazione di servizio nelle squadre, restando inteso che nel caso di prestazione ridotta, e cioè di turni di durata inferiore alle 24 ore dovrà corrispondentemente ridursi la cennata misura della indennità.

Ciò premesso autorizzo gli Uffici interessati a segnalarmi il personale che fino al 31 dicembre scorso ha disimpegnato tale servizio, inviando per

./.

ognuno, un prospetto conforme al seguente schema;

O M I S S I S .

Per copia conforme
IL DIRETTORE CAPO DIVISIONE



P. IL MINISTRO
Firma illeg.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI

di concerto

CON QUELLO DELLE FINANZE

VISTO i Regi decreti 11 novembre 1923, n° 2395 e 30 dicembre 1923, n. 3084;

VISTO il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n° 1311;

VISTO il Regio decreto 23 ottobre 1921, n° 1555;

VISTO il Regio decreto 8 luglio 1925, n° 1172;

RITENUTA l'opportunità di integrare le norme di cui al decreto Ministeriale 20 marzo 1924, n° 1610, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile successivo al registro 6, foglio 2155;

D E C R E T A:

Art. 1°

Per tutte le visite ordinarie e straordinarie cui, entro i limiti del tronco e del reparto ed ai sensi delle vigenti disposizioni, sono tenuti gli ufficiali idraulici e di bonifica, non compete alcuna indennità.

Art. 2°

Agli ufficiali idraulici e di bonifica i quali, in casi eccezionali e previa autorizzazione del capo Ufficio, vengano comandati a prestare servizio fuori del tronco o reparto affidato alla loro custodia, spettano le ordinarie indennità di trasferta, sempre che per le percorrenze dell'alloggiamento o dalla residenza superiore i chilometri quattro tanto per l'andata quanto per il ritorno.

Art. 3°

Agli Ufficiali idraulici o di bonifica adibiti a sorveglianza di lavori anche nel proprio tronco o reparto può essere corrisposta, previa autorizzazione ministeriale, una indennità fissa nella seguente misura giornaliera:

- Ufficiali del 13° e 12° grado	L. 4,00
- " " 11° e 10° grado	" 4,80

6928

Allegato IX

VISTO il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n° 1311;
VISTO il Regio decreto 23 ottobre 1921, n° 1555;
VISTO il Regio decreto 8 luglio 1925, n° 1172;

RITENUTA l'opportunità di integrare le norme di cui al decreto Ministeriale 20 marzo 1924, n° 1610, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile successivo al registro 6, foglio 2155;

D E C R E T A:

Art. 1°

Per tutte le visite ordinarie e straordinarie cui, entro i limiti del tronco e del reparto ed ai sensi delle vigenti disposizioni, sono tenuti gli ufficiali idraulici e di bonifica, non compete alcuna indennità.

Art. 2°

Agli ufficiali idraulici e di bonifica i quali, in casi eccezionali e previa autorizzazione del capo Ufficio, vengano comandati a prestare servizio fuori del tronco o reparto affidato alla loro custodia, spettano le ordinarie indennità di trasferta, sempre che per le percorrenze dell'alloggiamento o dalla residenza superiore i chilometri quattro tanto per l'andata quanto per il ritorno.

Art. 3°

Agli Ufficiali idraulici o di bonifica adibiti a sorveglianza di lavori anche nel proprio tronco o reparto può essere corrisposta, previa autorizzazione ministeriale, una indennità fissa nella seguente misura giornaliera:

- Ufficiali del 13° e 12° grado	 L. 4,00
- " 11° e 10° grado	 " 4,80
- " 9° e grado	 " 7,00

Tale indennità viene corrisposta per ogni giornata di effettiva sorveglianza esclusi i giorni festivi e quelli in cui l'ufficiale sia destinato ad altro incarico, oltre alle indennità di viaggio stabilite dalle vigenti disposizioni sempre che per le percorrenze dall'alloggiamento e dalla residenza alla località ove si

svolgono i lavori superino i chilometri tre tanto per l'andata quanto per il ritorno.

Art. 4°

Per qualsiasi altra prestazione di campagna che non sia sorveglianza a lavori, sul proprio tronco o riparto, competono agli ufficiali idraulici e di bonifica le sole indennità di viaggio stabilite dalle vigenti disposizioni, sempre che per le percorrenze dall'alloggiamento dalla residenza, per raggiungere la località ove l'impiegato deve espletare l'incarico, superino i tre chilometri tanto per l'andata quanto per il ritorno.

Art. 5°

Agli ufficiali idraulici e di bonifica, chiamati a cooperare a lavori di tavolo presso gli Uffici, saranno corrisposte le sole indennità di viaggio stabilite dalle vigenti disposizioni, sempre che per le percorrenze dall'alloggiamento o dalla residenza superino i tre chilometri per l'andata quanto per il ritorno.

La cooperazione degli ufficiali al lavoro in ufficio ha carattere eccezionale e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero ogni qualvolta l'incarico ecceda i cinque giorni in un mese.

Art. 6°

Per il servizio di piena diurno spetta agli ufficiali idraulici e di bonifica la indennità di L. 8,00, per quello notturno la indennità di L. 12,00.

La indennità suddetta decorre dal momento in cui le acque sono giunte al segno di guardia.

Quando il servizio di piena si protaga nella notte, la indennità diurna sarà aumentata di L. 2,00 per ogni ora di prestazione, ed in ogni caso il cumulo delle indennità diurne e notturne non dovrà oltrepassare la somma di L. 16,00.

6927

Per il servizio di piena fuori tronco o riparto, in sostituzione della indennità di piena, verranno corrisposte le ordinarie indennità di trasferta, sempre che le percorrenze dall'alloggiamento o dalla residenza alla località ove l'impiegato deve espletare l'incarico

1320

l'impiegato deve espletare l'incarico, superino i tre chilometri tanto per l'andata quanto per il ritorno.

Art. 5°

Agli ufficiali d'ordini e di bonifica, chiamati a cooperare a lavori di tavole presso gli Uffici, saranno corrisposte le sole indennità di viaggio stabilite dalle vigenti disposizioni, sempre che per le percorrenze dall'alloggiamento o dalla residenza superino i tre chilometri per l'andata quanto per il ritorno.

La cooperazione degli ufficiali al lavoro in ufficio ha carattere eccezionale e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero ogni qualvolta l'incarico ecceda i cinque giorni in un mese.

Art. 6°

Per il servizio di piena diurna spetta agli ufficiali idraulici e di bonifica la indennità di L. 8,00, per quello notturno la indennità di L. 12,00.

La indennità suddetta decorre dal momento in cui le acque sono giunte al segno di guardia.

Quando il servizio di piena si protagga nella notte, la indennità diurna sarà aumentata di L. 2,00 per ogni ora di prestazione, ed in ogni caso il cumulo delle indennità diurne e notturne non dovrà oltrepassare la somma di L. 16,00.

6927

Per il servizio di piena fuori tronco o riparto, in sostituzione della indennità di piena, verranno corrisposte le ordinarie indennità di trasferta, sempre che le percorrenze dall'alloggiamento o dalla residenza alla località ove l'impiegato deve espletare l'incarico superino i chilometri quattro tanto per l'andata quanto per il ritorno.

Art. 7°

Le indennità da corrispondersi agli ufficiali del Genio Civile ed al personale subalterno per i servizi di notte in ufficio in

caso di piena di corsi d'acqua, saranno commisurate a tre decimi dalla diaria normale nella misura stabilita dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n° 2395.

Art. 8°

All'art. 3 del decreto Ministeriale 20 marzo 1924, n° 1610 è sostituito il seguente:

Il personale degli assistenti di cui al gruppo C della tabella 49 annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n° 2395, deve di regola risiedere sul luogo ove si svolgono i lavori, ovvero, quando ne sia constatata la impossibilità nel luogo più vicino. In tal caso competono ad esso personale le indennità di viaggio stabilite dalle vigenti disposizioni sempre che per le percorrenze dalla dimora assegnata alla località ove si svolgono i lavori superino i chilometri tre tanto per l'andata quanto per il ritorno.

Se i lavori si svolgono in località isolate o malariche ovvero siano specialmente difficili o di grande responsabilità, agli assistenti possono, indipendentemente dalla indennità di viaggio di cui al precedente comma, essere corrisposte, previa autorizzazione ministeriale, per tutta la durata dei lavori, le seguenti indennità mensili:

- Assistente del 13° e 12° grado	L. 100,00
- " 11° e 10° grado	" 120,00
- " 9° grado	" 175,00

Per l'assistenza a lavori di notte, oppure entro cassoni di aria compressa, può essere inoltre corrisposta, previa autorizzazione ministeriale, una indennità, nel primo caso di L. 3,00 e nel secondo caso di L. 5,00 per ogni ora di effettivo servizio.

Per il servizio che gli assistenti prestassero in qualità di palombaro è stabilita di volta in volta con decreti ministeriali, una speciale indennità.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° agosto 1925.-

Il personale degli assistenti di cui al gruppo C della tabella 49 annessa al R. decreto 11 novembre 1923a, n° 2395, deve di regola risiedere sul luogo ove si svolgono i lavori, ovvero, quando ne sia constatata la impossibilità nel luogo più vicino. In tal caso competono ad esso personale le indennità di viaggio stabilite dalle vigenti disposizioni sempre che per le percorrenze dalla dimora assegnata alla località ove si svolgono i lavori superino i chilometri tre tanto per l'andata quanto per il ritorno.

Se i lavori si svolgono in località molate o malariche ovvero siano specialmente difficili o di grande responsabilità, agli assistenti possono, indipendentemente dalla indennità di viaggio di cui al precedente comma, essere corrisposte, previa autorizzazione ministeriale, per tutta la durata dei lavori, le seguenti indennità mensili:

- Assistente del 13° e 12° grado	L. 100,00
- " " 11° e 10° grado	" 120,00
- " " 9° grado	" 175,00

Per l'assistenza a lavori di notte, oppure entro cassoni di aria compressa, può essere inoltre corrisposta, previa autorizzazione ministeriale, una indennità, nel primo caso di L. 3,00 e nel secondo caso di L. 5,00 per ogni ora di effettivo servizio.

Per il servizio che gli assistenti prestassero in qualità di palombaro è stabilita di volta in volta con decreto ministeriale, una speciale indennità.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° agosto 1925.-

Roma, 11 8 agosto 1925

IL MINISTRO DEL L. PP. IL MINISTRO DELLE
F/TO: GIURATI F/TO: VOLPI FINANZE



IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le norme per il trattamento del personale addetto agli studi ed alla sorveglianza della costruzione di nuove linee e della esecuzione di grandi lavori sulle linee in esercizio, approvato dal Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato nella seduta del 9 marzo 1907 e modificato con deliberazione N.14 del 10 Gennaio 1920 N.2 dell'11 settembre 1920 e N.5 del 26 novembre 1920.

Viste le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione predetto N.18 in data 17 Giugno 1920, 26 novembre 1920 e 29 giugno 1922 riguardanti compensi fissi in sostituzione delle trasferte al personale addetto a grandi lavori:

Visti gli art.14 e 73 dello " Disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie di Stato" approvate con R.D. 6 dicembre 1923 N. 2651;

Visto il R.D. 4 agosto 1924 N.1262 relativo al passaggio al Ministero dei LL.PP. degli Uffici e del personale delle Nuove Costruzioni Ferroviarie:

D E C R E T A :

6923

=====

- Art. 1° -

Per lo studio, la compilazione di progetti, la costruzione e la sorveglianza sulla costruzione di nuove ferrovie a cura diretta dello Stato possono essere istituiti, con Decreto Ministeriale, appositi Uffici sopra luogo, alle dipendenze dell'Ispettorato Generale delle ferrovie, tranvie e automobili.

Allegato X

studi ed alla sorveglianza della costruzione di nuove linee e della esecuzione di grandi lavori sulle linee in esercizio, approvato dal Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato nella seduta del 9 marzo 1907 e modificate con deliberazione N.14 del 10 Gennaio 1920 N.2 dell'11 settembre 1920 e N.5 del 26 novembre 1920.

Viste le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione predette M.18 in data 17 Giugno 1920, 26 novembre 1920 e 29 giugno 1922 riguardanti compensi fissi in sostituzione delle trasferte al personale addetto a grandi lavori:

Visti gli art.14 e 73 dello " Disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie di Stato" approvate con R.D. 6 dicembre 1923 N. 2651;

Visto il R.D. 4 agosto 1924 N.1262 relativo al passaggio al Ministero dei LL.PP. degli Uffici e del personale delle Nuove Costruzioni Ferroviarie:

D E C R E T A :

=====

- Art. 1° -

Per lo studio, la compilazione di progetti, la costruzione e la sorveglianza sulla costruzione di nuove ferrovie a cura diretta dello Stato possono essere istituiti, con Decreto Ministeriale, appositi Uffici sopra luogo, alle dipendenze dell'Ispettorato Generale delle Ferrovie, tranvie e automobili.-

Nel Decreto costitutivo dell'Ufficio è stabilita la sede di esso e la relativa zona di competenza.-

E' nella facoltà dei funzionari propositi alla dirigenza di tali

6923

- 2 -

Uffici di fissare, entro la zona di propria competenza, la residenza del personale che debba rimanere distaccato dalla sede dell'Ufficio.-

= Art. 2° =

Agli agenti, stabili, in prova, aggiunti e provvisori degli Uffici anzidetti, per il servizio della dirigenza e sorveglianza dei lavori - quando l'Amministrazione non riconosca equo ed opportuno corrispondere ad essi per il servizio affidato le ordinarie indennità di trasferta - è concessa, in sostituzione, una indennità fissa mensile, la cui misura viene determinata in relazione al grado, ed alle attribuzioni che ciascuno, per le condizioni particolari del lavoro assegnatogli, è chiamato a disimpegnare.-

= Art. 3° =

La misura della indennità fissa mensile risulta dalla seguente tabella:

- Gradi -	I°	II°	III°	IV°	V°
2 - 3	460	400	345	290	230
4 - 5	400	350	300	250	200
6 - 7	360	315	270	225	180
8 - 10	320	280	240	200	160
11-13	280	235	210	175	140
14-15	240	210	180	150	120

L'indennità viene stabilita per ciascuno agente con disposizione dell'Ispettore Generale, su proposta motivata dal dirigente l'Ufficio distaccato, per il personale da esso dipendente.-

= Art. 4° =

Nessuna indennità di diaria compete al personale provvisto della indennità fissa mensile di cui all'articolo precedente, per il servizio che deve prestare nella zona di competenza del proprio Ufficio.-

Agli agenti, stabili, in prova, aggiunti e provvisti degli uffici ausiliari, per il servizio della dirigenza e sorveglianza dei lavori - quando l'amministrazione non riconosca equo ed opportuno corrispondere ad essi per il servizio affidato le ordinarie indennità di trasferimento - è concessa, in sostituzione, una indennità fissa mensile, la cui misura viene determinata in relazione al grado, ed alle attribuzioni che ciascuno, per le condizioni particolari del lavoro assegnatogli, è chiamato a disimpegnare. -

= Art. 3° =

La misura della indennità fissa mensile risulta dalla seguente tabella:

- Gradi -	I°	II°	III°	IV°	V°
2 - 3	460	400	345	290	230
4 - 5	400	350	300	250	200
6 - 7	360	315	270	225	180
8 - 10	320	280	240	200	160
11-13	280	245	210	175	140
14-15	240	210	180	150	120

L'indennità viene stabilita per ciascuno agente con disposizione dell'Ispettore Generale, su proposta motivata dal dirigente l'Ufficio distaccato, per il personale da esso dipendente. -

= Art. 4° =

Nessuna indennità di diaria compete al personale previsto della indennità fissa mensile di cui all'articolo precedente, per il servizio che deve prestare nella zona di competenza del proprio Ufficio. -

Gli agenti che si trovano nelle condizioni suddette hanno tuttavia diritto alla indennità di permutazione quando si verificano le ipo-

- 3 -

tesi previste dalla lettera b) dell'art. 2 delle "Disposizioni sulle competenze accessorie" approvata con R.D. 6 dicembre 1923 N. 2651, e al supplemento relativo, per ogni periodo di 24 ore continuative di assenza dalla residenza

= Art. 5° =

La indennità fissa di cui all'art. 3 ossia di essere corrisposta durante il periodo di assenza dal servizio per qualsiasi causa.

= Art. 6° =

Agli agenti stabili, in prova, aggiunti e prevvisori addetti agli Uffici di cui all'art. 1 può essere corrisposta - a compenso delle speciali condizioni di disagio in cui si svolge il lavoro ad essi affidato, per residenza, rischio e pericolosità dell'incarico ed eventuale maggiore prestazione di opera - un soprassoldo speciale, la cui misura viene determinata in relazione al grado rivestito, e, inoltre, in rapporto ai disagi materiali della residenza, ai rischi e pericoli inerenti alle attribuzioni dell'incarico e a ciascuna affidata, ed infine, alla maggiore prestazione oraria di lavoro richiesta.

E' in facoltà del dirigente l'Ufficio, e di chi per esso, portare l'orario dei lavori di campagna sino a 10 ore giornaliere e quello del lavoro di Ufficio a 9 ore.

= Art. 7° =

La misura di soprassoldo speciale per condizioni di disagio risultante dal seguente prospetto

6924

Gradi	I°	II°	III°	IV°
2 - 3	300	230	160	100
4 - 5	250	190	140	90
6 - 7	200	155	115	75
8 - 10	150	120	90	60
11 - 13	100	80	60	40

relative, per ogni periodo di 24 ore continuato di assenza dalla residenza
 = Art. 5° =
 La indennità fissa di cui all'art. 3 essea di essere corrisposta duran-
 te il periodo di assenza dal servizio per qualsiasi causa.

= Art. 6° =

Agli agenti stabili, in prova, aggiunti e provvisori addetti agli Uffici di cui all'art. I può essere corrisposte -a compenso delle speciali condi- zioni di disagio in cui si svolge il lavoro ad essi affidato, per residen- za, rischio e pericolosità dell'incarico ed eventuale maggiore prestazione di opera - un soprassoldo speciale, la cui misura viene determinata in re- lazione al grado rivestito, e, inoltre, in rapporto ai disagi materiali del- la residenza, ai rischi e pericoli inerenti alle attribuzioni dell'incarico a ciascuno affidato, ed infine, alla maggiore prestazione oraria di la- voro richiesta.

E' in facoltà del dirigente l'Ufficio, e di chi per esso, portare l'orario dei lavori di campagna sino a 10 ore giornaliere o quello del lavoro di Ufficio a 9 ore.

= Art. 7° =

La misura di soprassoldo speciale per condizioni di disagio risulta
 dal seguente prospetto

- Gradi -	I°	II°	III°	IV°
2 - 3	300	230	160	100
4 - 5	250	190	140	90
6 - 7	200	155	115	75
8 - 10	150	120	90	60
11 - 13	100	80	60	40
14 - 15	75	60	45	30

Il soprassoldo viene concesso per ciascuno agente con disposizione del- lo Ispettore Generale, su proposta motivata dal dirigente l'Ufficio distac-

- 4 -

cato, per il personale da esso dipendente.

* Art. 8° =

Il soprassoldo speciale di cui all'art. precedente cessa di essere corrisposto durante l'assenza dal servizio per qualsiasi causa, tranne che per malattia contratta in dipendenza dal servizio prestato, nel qual caso è conservato per i primi trenta giorni e può essere mantenuto anche per un periodo successivo con speciale autorizzazione dell'Ispettore Generale

Il soprassoldo è inoltre conservato:

1°) agli agenti stabili e in prova ed a quelli del ruolo aggiunto durante i periodi di congedo ordinario nei limiti ammessi dal Regolamento sul personale.

2°) agli agenti del ruolo provvisorio soltanto durante i giorni di congedo che siano loro accordati senza ritenuta di paga.

= Art. 9° =

Agli agenti stabili, in prova, aggiunti e provvisori del gradi sottodiciati che siano addetti a lavori di galleria con scavo a forte cieco a partire dal giorno in cui la fronte di attacco dello scavo di avanzata abbia raggiunto i metri 100 dall'imbecco relativo è corrisposto per egual effettiva giornata di presenza in galleria un assegno giornaliero della seguente misura:

- Gradi - Quando la progressiva del fronte di attacco dello scavo dell'avanzata e del relativo imbecco:
fra i m. 100 e 300 fra i m. 300 e 500 Oltre i m. 500

8 a 10	L. 1,00	L. 1,50	L. 2,00
11 a 13	" 0,80	" 1,20	" 1,60
13 a 15	" 0,50	" 0,75	" 1,00

= Art. 10° =

cato, per il personale da esso dipendente.

★ Art. 8° =

Il soprassoldo speciale di cui all'art. precedente cessa di essere corrisposto durante l'assenza dal servizio per qualsiasi causa, tranne che per malattia contratta in dipendenza dal servizio prestato, nel qual caso è conservato per i primi trenta giorni e può essere mantenuto anche per un periodo successivo con speciale autorizzazione dell'Ispettore Generale.

Il soprassoldo è inoltre conservato:

1°) agli agenti stabili e in prova ed a quelli del ruolo aggiunto durante i periodi di congedo ordinario nei limiti ammessi dal Regolamento sul personale.

2°) agli agenti del ruolo provvisorio soltanto durante i giorni di congedo che siano loro accordati senza ritenuta di paga.

= Art. 9° =

Agli agenti stabili, in prova, aggiunti e provvisori dei gradi sottodienti che siano addetti a lavori di galleria con scavo a fare cieco a partire dal giorno in cui la fronte di attacco dello scavo di avanzata abbia raggiunto i metri 100 dall'imbocco relativo è corrisposto per ogni effettiva giornata di presenza in galleria un assegno giornaliero della seguente misura:

Quando la progressiva del fronte di attacco dello scavo dell'avanzata è del relativo imbocco:			
- Gradi -	fra i m. 100 e 300	fra i m. 300 e 500	Oltre i m. 500
8 a 10	L. 1,00	L. 1,50	L. 2,00
11 a 13	" 0,80	" 1,20	" 1,60
13 a 15	" 0,50	" 0,75	" 1,00

= Art. 10° =

Indipendentemente dalla indennità di cui all'art. 3 e dal soprassoldo speciale di cui all'Art. 7, al personale addetto in via continuativa e sopra luogo alla dirigenza e sorveglianza dei lavori della galleria Colle-

- 5 -

ria dell'Appennino sulla Direttissima Bologna-Firenze, che per tal fatto deve normalmente trascorrere tutta la parte della giornata in galleria é corrisposto, per ogni giornata di lavoro, un assegno giornaliero della seguente misura:

L. 8 per i gradi 2 a 3
" 7 " " 4 a 6
" 6 " " 7 a 10
" 5 " " 11 a 13
" 4 " " 14 a 15

In detto assegno é compreso, per gli agenti del grado 8° in giù l'assegno speciale di galleria di cui all'articolo precedente.-

L'Assegno é stabilito per ogni agente con disposizione dell'Ispettore Generale, su proposta del Dirigente l'Ufficio per la costruzione della Direttissima Bologna-Firenze.-

= Art. 11° =

L'assegno giornaliero di cui all'art. precedente, cessa di essere corrisposto durante le assenze dal servizio per qualsiasi causa, tranne che per malattia e tratta in dipendenza del servizio prestato, nel qual caso é conservato per i primi 30 giorni, e può essere mantenuta anche per il periodo successivo, con speciale autorizzazione dell'Ispettore Generale.

= Art. 12° =

Al mezzi di trasporto per recarsi sul luogo del lavoro e far ritorno in residenza, provvedono, quando ne richiescano il caso i capi degli uffici nel modo più opportuno, conveniente ed economico per l'Amministrazione né é ammesso a favore dei singoli agenti alcun rimborso di spesa.- Agli agenti però che eventualmente avessero mezzi di trasporto propri, e cioè motociclette, velocipedi, cavalli ecc. ecc. a se ne valessero per i bisogni di servizio, può essere corrisposta una speciale indennità fissa, la cui misura

L. 8 per i gradi 2 a 3
 " 7 " " 4 a 6
 " 6 " " 7 a 10
 " 5 " " II e I3
 " 4 " " I4 a I5

In detto assegno é compreso, per gli agenti del grado 8° in giù l'asse-
gno speciale di galleria di cui all'articolo precedente.-

L'Assegno é stabilito per ogni agente con disposizione dell'Ispettore
Generale, su proposta del Dirigente l'Ufficio per la costruzione della Di-
rettissima Bologna-Firenze.-

= Art. II° =

L'assegno giornaliero di cui all'art. precedente, cessa di essere corri-
sposto durante le assenze dal servizio per qualsiasi causa, tranne che per
malattia contratta in dipendenza del servizio prestato, nel qual caso é
conservato per i primi 30 giorni, e può essere mantenuta anche per il pe-
riodo successivo, con speciale autorizzazione dell'Ispettore Generale.

= Art. I2° =

Ai mezzi di trasporto per recarsi sul luogo del lavoro e far ritorno in
residenza, provvedono, quando ne viconoscano il caso i capi degli uffici nel
modo più opportuno, conveniente ed economico per l'Amministrazione né é am-
messo a favore dei singoli agenti alcun rimborso di spesa.- Agli agenti
però che eventualmente avessero mezzi di trasporto propri, e cioè motocci-
clette, velocipedi, cavalli ecc. ecc. a se ne valessero per i bisogni di ser-
vizii, può essere corrisposta una speciale indennità fissa, la cui misura
viene determinata di volta in volta ed a seconda dei casi dell'Ispettore
Generale, su proposta del Dirigente dell'Ufficio da cui l'agente dipende .

.....

- 6 -

= Art. 13° =

Il personale addetto agli uffici indicati nell'art. I riceve il normale trattamento di trasferta stabilito dalla tabella A) dell'art. 4 delle " Disposizioni sulle competenze accessorie " quando è comandato in missione in località non compresa nella zona di competenza dell'Ufficio cui appartiene. -

In tal caso, la indennità fissa mensile prevista dall'art. 3 di cui l'agente sia eventualmente previsto, è ridotta di tanti trentesimi, e di tanti sessantesimi, quanto sono le indennità di trasferte intore o ridotte percepito, e l'assegno giornaliero previsto dall'art. 9° cessa proporzionalmente di essere corrisposto.

= Art. 14° =

Le disposizioni di cui al presente Decreto hanno effetto a decorrere dal 1° Agosto 1924.

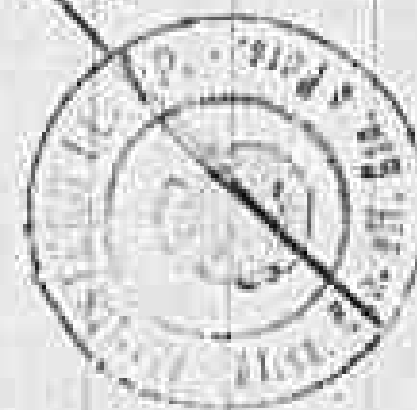
Roma, 11 1° Dicembre 1924.

IL MINISTRO

F.to SARROCHI

Per copia conforme

IL DIRETTORE CAPO DIVISIONE



Allegato XI

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1926, che stabilisce il trattamento da farsi agli incaricati stabili e Capi incaricati stabili, destinati a prestare servizio di sorveglianza a lavori che si eseguono nel proprio tronco o reparto e fuori.

IL MINISTRO

Segretario di Stato per i Lavori Pubblici

Visto il T.U. delle disposizioni sullo stato giuridico e trattamento economico dei Salariati stabili, approvato con R.D. 24 dicembre 1924 n.211;

Visto il R.D. 31 dicembre 1924 n.2262;

Visto l'art.9 del Decreto Reale 31 dicembre 1925 n.2398 di concerto col Ministero Segretario di Stato per le Finanze;

D E C R E T A

Articolo 1°

Agli incaricati e Capi incaricati stabili destinati a prestare servizio di sorveglianza a lavori che si eseguono nel proprio tronco o reparto, spetta previa autorizzazione ministeriale, un soprassoldo fisso per ogni giornata di effettivo servizio nella misura variabile da L.3,75 a L.4,25.

6921

Articolo 2°

Lo stesso soprassoldo compete, previa autorizzazione ministeriale, agli incaricati e Capi incaricati stabili destinati a sorveglianza di lavori che si eseguono fuori del proprio tronco o reparto. In tal caso semprechè le percorrenze del perimetro del proprio tronco alla località dove si svolgono i lavori superino i Km.2,1/2 tanto per l'andata quanto per il ritorno spetta inoltre ai medesimi incaricati o Capi incaricati stabili il rimborso della spesa occorsa per fruire di mezzi di trasporto destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio aumentata del 2/10 secondo le seguenti disposizioni, ovvero il compenso chilometrico per viaggi su via ordinaria, esclusa ogni indennità di soggiorno (diaria).

Articolo 3°

Agli incaricati stabili comandati a sostituire temporaneamente il capo incaricato impedito, spetta previa autorizzazione ministeriale

./.

le, una indennità di giro nella misura di L.10 per ogni giornata di effettiva prestazione, esclusa ogni altra indennità di soggiorno, (diaria) o di viaggi o compenso previsto dalle vigenti disposizioni in materia d'indennità di trasferta.

Articolo 4°

Le disposizioni del presente Decreto hanno vigore a decorrere dal 1° gennaio 1926.

Roma, 26 maggio 1926

IL MINISTERO DEI LL.PP.

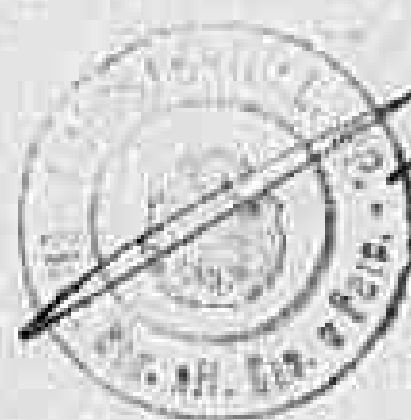
F.to GIURATI

IL MINISTERO DELLE FINANZE

F.to VOLPI

Reg.Corte dei Conti il 30/6/1926

Reg.10 Foglio 3657



6920

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
ISPETTORATO SUPERIORE DEL GENIO CIVILE
CON SEDE IN NAPOLI

Napoli, addì

10 GIU 1944

ANNO

2311
N. 7143

Risposta al foglio del 30/5/44

Div. N.°

Allegati N.° vari

A/ HEADQUARTERS

ALLIED CONTROL COMMISSION

LABOR - Sub-Commission

Via Roma 148

N A P O L I

OGGETTO Situazione economica degli impiegati -
notizie

Si trasmettono le notizie relative agli Uffici di Napoli e Caserta dipendenti da questo Ispettorato Superiore, che sono state richieste con la circolare emarginata, significando che per quanto riguarda l'Ufficio delle Nuove Costruzioni Ferroviarie è stato redatto un prospetto a parte trattandosi di disposizioni speciali, che non sono affini a quelle degli Uffici del Genio Civile, mentre il Compartimento dell'AA.SS., per l'istesso motivo, trasmetterà le proprie notizie, quanto prima, direttamente a codesto On.le Comando.

Non si uniscono le disposizioni di legge, comune a tutte le Amm/ni Statali, richieste dal foglio stesso perchè esse saranno prodotte dalla locale R.Intendenza di Finanza.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO

Chian 6919

Si prega trattare per ogni lettera un solo argomento, e indicare nella risposta il N. di Protocollo a cui si risponde.

STIPENDIO BASE LORDO

---*120 0 0000---

6918

STIPENDIO BASE LORDO

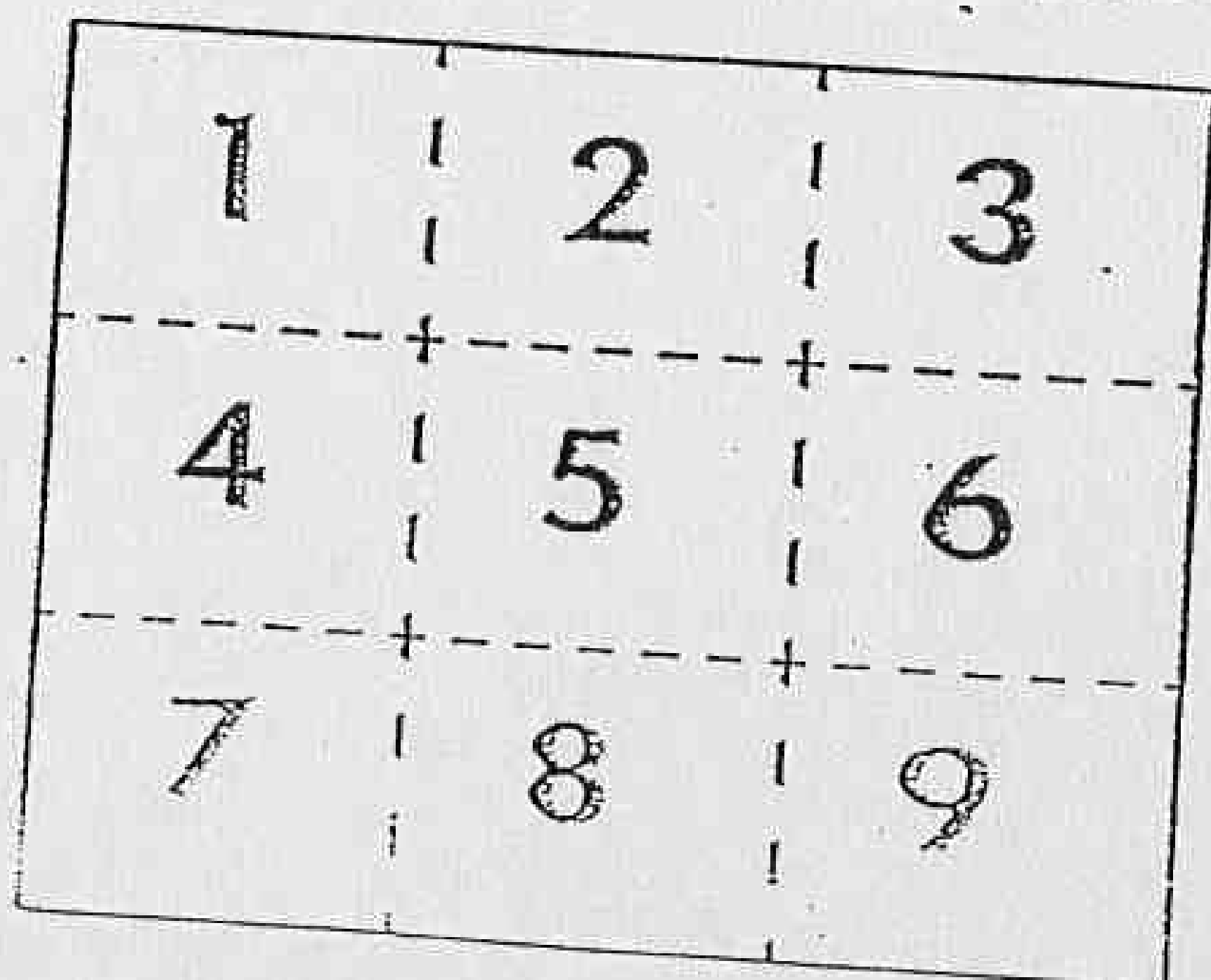
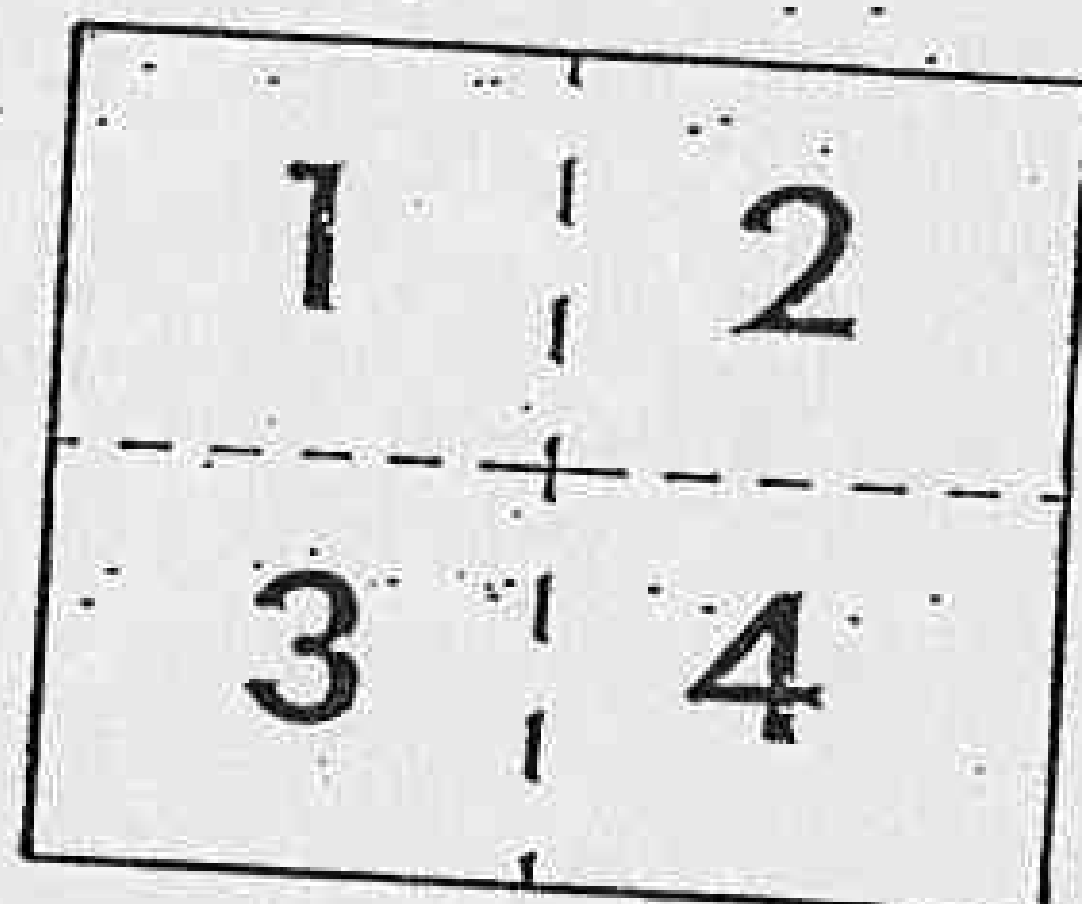
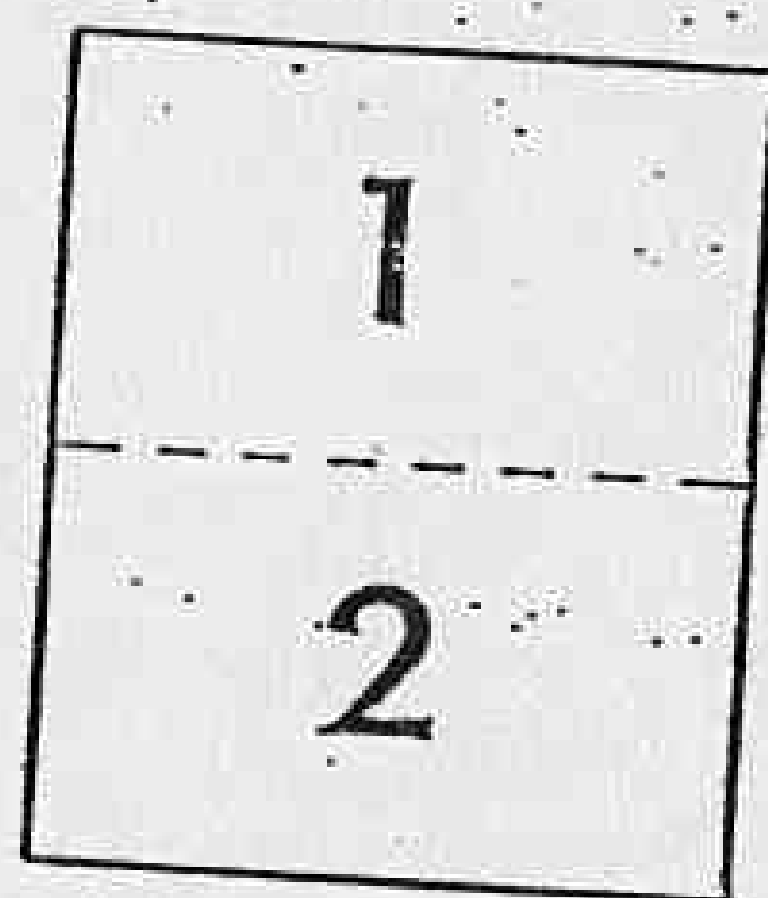
---\$100 0000---

6918

Rec/

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.



STIPENDIO BASE LORDO ATTUALE

C A T E G O R I A			Importo dello stipendio lordo mensile - (per gli operai il mese è equiperato a giorni 30)	Disposizioni di Legge o Ministeriali che fissano la misura dello stipendio o della retribuzione.	C A T E
QUALIFICA	GRUPPO	GRADO			QUALIFICA
A) <u>PERSONALE DI RUOLO IMPIEGATIZIO</u>			Pari a quello di tutte le altre Amministrazioni Civili dello Stato.	Vedi prontuario di cui al R.D.L. 8 luglio 1943 n.610.	
Presidente di Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP.(Capo dell'Ispettorato Superiore del Genio Civile)	A	IV			
Ispettori Generali del Genio Civile	A	V			
Ingegneri	A	dal X al VI			
Geometri	B	" XI " VIII			
Ragionieri	B	" XI " VIII			
Assistenti	C	" XIII " IX			
Disegnatori	C	" XIII " IX			
Archivisti e Applicati	C	" XIII " IX			
Ufficiali Idraulici	C	" XIII " IX			
Usciere Capo	-	-			
Usciera	-	-			
Inserviente	-	-			
B) <u>PERSONALE DI RUOLO - OPERAIO</u>			Idem	Pagato in base a note nominative direttamente dalla R.Intendenza di Finanza.	D) <u>OPERAI TEMPORARI</u> Autisti Uscieri
Guardiani Idraulici di I^Cl.	-	-			
" " " II^"	-	-			
" " " III^"	-	-			
" " " IV^"	-	-			
C) <u>PERSONALE AVVENTIZIO</u>			1.089,00 1.089,00 770,00 770,00 770,00	R.D.L.4-2-1937 n.100 Circolare del Capo del Governo 3-5-1937 n° 108352 - Circolare LL.PP.26-5-1937 - Modificato in quanto alla misura dal D.R.26-3-937	E) <u>OPERAI GIORNALIERI</u> Operai addetti alla pulizia dei locali ficio - Capo Meccanico - Motorista - Meccanico - Capo barca - Guardie Marine e Guardie delle Cave - F) <u>MISURATORI</u> - Misuratori di I^(Misuratori di I^(Misuratori di II^(Aiuto Mis. ^{ri} di I^(Aiuto Mis

NDIO BASE LORDO ATTUALE

Disposizioni di Legge o Ministeriali che fissano la misura dello stipendio o della retribuzione.

Il prontuario di
al R.D.L. 8 lu-
o 1943 n.610.

ato in base a no-
nominative diret-
te dalla R.Inten-
sa di Finanza.

L.4-2-1937 n.100
colare del Capo del
erno 3-5-1937 n°
552 - Circolare LL.
26-5-1937 - Modifi-
o in quanto alla mi-
a dal D.R.26-3-937

C A T E G O R I A			Importo dello stipendio lordo mensile - (per gli operai il mese è equiparato a giorni 30)	Disposizioni di Legge o Ministeriali che fissano la misura dello stipendio o della retribuzione.
QUALIFICA	GRUPPO	GRADO		
D) OPERAI TEMPORANEI				Per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del R.D.L. del 1937 n. 100 l'eventuale scadenza tra la retribuzione goduta dagli impiegati e quella stabilita dal R.D.L. suddetto viene conservata a titolo di assegno personale riassumibile dai successivi aumenti di stipendio o dalle variazioni della misura dell'aggiunta di famiglia.
Autisti	-	-	692,34	R.D.L.14-4-943 N.561 Circolare LL.PP.1-5-1934 n.13575 - R.D.L.24-8-1936 n.1719 - R.D.L.27-6-1937 N.1033- Legge 20-4-1939 N.591 Circolare LL.PP.3-5-1939 n.13732 - Legge 10-4-1940 n.237.
Uscieri	-	-	631,20	
E) OPERAI GIORNALIERI				Paga autorizzata del Ministero dei LL.PP. maggiorata poi in base alle disposizioni richiamate per la categoria degli operai temporanei.
Operai addetti alla pulizia dei locali d'Ufficio -	-	-	525,30	6917
Capo Meccanico -	-	-	1.252,50	
Motorista -	-	-	984,00	
Meccanico -	-	-	936,00	
Capo barca - Guardiani Marinali e Guardiani delle Cave -	-	-	924,00	
F) MISURATORI - Impiegati e Operai giornalieri assunti per i danni bellici.				Paghe fissate dallo Ispettorato Superiore del Genio Civile con sede in Napoli e autorizzate dal Ministero
Misuratori di I^ (con mansioni di Capi Sezione)			2.250,00	
Misuratori di I^ (Laureati)			1.500,00	
Misuratori di II^ (Diploma Istituto Superiore)			1.200,00	
Aiuto Mis. ^{ri} di I^ (" " Inferiore)			900,00	

Presidente di Sezione del Consiglio Superio- re dei LL.PP. (Capo del l'Ispettorato Superio- re del Genio Civile)	A	IV				
Ispettori Generali del Genio Civile	A	V		Pari a quello	Vedi prontuario di	
Ingegneri	A	dal X al VI		di tutte le	cui al R.D.L. 8 lu-	
Geometri	B	" XI " VIII		altre Ammini-	glio 1943 n.610.	
Ragionieri	B	" XI " VIII		strazioni Ci-		
Assistenti	C	" XIII " IX		vili dello		
Disegnatori	C	" XIII " IX		Stato.		
Archivisti e Applicati	C	" XIII " IX				D) OPERAI TEMP
Ufficiali Idraulici	C	" XIII " IX				Autisti
Usciere Capo	-	-				Uscieri
Uscieri	-	-				
Inserviente	-	-				E) OPERAI GIOV
B) PERSONALE DI RUOLO - OPERAIO						
Guardiani Idraulici di I ^a Cl.		-				Operai addetta
" " " II ^a		-		Idem	Pagato in base a no-	lizia dei locali
" " " III ^a		-			te nominative diret-	ficio -
" " " IV ^a		-			tamente dalla R.Inten-	Capo Meccanico
					denza di Finanza.	Motorista -
C) PERSONALE AVVENTIZIO						
Ingegnere - Categoria	I ^a		1.089,00		R.D.L.4-2-1937 n.100	Meccanico -
Segretari	I ^a		1.089,00		Circolare del Capo del	Capo barca - Gua-
Geometri	II ^a		770,00		Governo 3-5-1937 n°	Marinai e Guard
Ragionieri o Computisti	II ^a		770,00		108352 - Circolare LL.	le Cave -
Aiuto Segretari	II ^a		770,00		PP.26-5-1937 - Modifi-	F) MISURATORI
Assistenti	III ^a		577,50		cato in quanto alla mi-	Misuratori di I ^a
Disegnatori	III ^a		577,50		sura dal D.R.26-3-937	Misuratori di I ^a
Applicati	III ^a		577,50		n.1033; dalla Legge 20-	Misuratori di II ^a
Dattilografi	III ^a		577,50		-4-1939 n.591; dalla	Aiuto Mis. ^{ri} di I ^a
Uscieri	IV ^a		429,00		Legge 16-4-940 n.237	Aiuto Mis. ^{oe} di I ^a
					Pari a quello di tutt	" " " II ^a
					te le altre Amministra-	Guardiani - nott
					zioni Civili dello	Guardiani - diurn
					Stato.	

di prontuario di
 al R.D.L. 8 lu-
 io 1943 n.610.

agato in base a no-
 minative diret-
 mente dalla R.Inten-
 za di Finanza.

D.L.4-2-1937 n.100
 roolare del Capo del
 verno 3-5-1937 n°
 8352 - Circolare LL.
 .26-5-1937 - Modifi-
 to in quanto alla mi-
 ra dal D.R.26-3-937
 1033;dalla Legge 20-
 -1939 n.591;dalla
 gge 16-4-940 n.237
 ri a quello di tut-
 le altre Amministra-
 oni Civili dello
 ato.

D) OPERAI TEMPORANEI

Autisti

692,34

Uscieri

631,20

E) OPERAI GIORNALIERI

Operai addetti alla pu-
 lizia dei locali d'Uf-
 ficio -

525,30

Capo Meccanico -

1.252,50

Motorista -

984,00

Meccanico -

936,00

Capo barca - Guardiani
 Marinai e Guardiani del
 le Cave -

924,00

F) MISURATORI - Impiegati e Operai giornalieri assunti per i danni bellici.

Misuratori di I^(con mansioni di Capi Sezione 2.250,00

Misuratori di I^(Laureati) 1.500,00

Misuratori di II^(Diploma Istituto Superiore) 1.200,00

Aiuto Mis.^{ri} di I^ (" " Inferiore) 900,00

Aiuto Mis.^{oe} di I^ (" " Superiore) 900,00

" " " II^(" " Inferiore) 750,00

Guardiani - notturni (operai) 720,00

Guardiani - diurni (") 630,00

100 l'eventuale sca-
 denza tra la retribu-
 zione goduta dagli im-
 piegati e quella sta-
 bilita dal R.D.L.sud-
 detto viene conserva-
 ta a titolo di asse-
 gno personale riassu-
 mibile dai successivi
 aumenti di stipendio
 o dalle variazioni
 della misura dell'ag-
 giunta di famiglia.

R.D.L.14-4-943 N.561
 Circolare LL.PP.1-5-
 -1934 n.13575 - R.D.L.
 24-8-1936 n.1719 - R.
 D.L.27-6-1937 N.1033-
 Legge 20-4-1939 N.591
 Circolare LL.PP.3-5-
 -1939 n.13732 - Legge
 10-4-1940 n.237.

Paga autorizzata del
 Ministero dei LL.PP.
 maggiorata poi in ba-
 se alle disposizioni
 richiamate per la ca-
 tegoria degli operai
 temporanei.

6917

Paghe fissate dallo
 Ispettorato Superiore
 del Genio Civile con
 sede in Napoli e au-
 torizzate dal Ministe-
 ro dei LL.PP.

1344
N° 2= SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO LORDO.
=====

Viene corrisposto al solo personale di ruolo con mansioni
impiegatizie dei gruppi A-B-e C, con le norme e nella mi-
sura comune a tutte le Amministrazioni Civili dello Stato.

(vedesi prontuario di cui al R.D.L. 8-7-1943°)

69169

N° 3= ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA.
=====

Istituito col R.D.L. 14-7-1941, N° 646, a favore di tutto il personale (di ruolo e non di ruolo) dipendente dallo Stato di grado non superiore all'VIII° nella misura massima di L. 1.320.= lorde annue da calcolarsi in ragione del 20% sulle le prime L. 4.800.= di solo stipendio o paga, del 10% sulle ulteriori L. 3.600.=, con che si assorbe il limite massimo di L. 1.320.= consentito; nessun aumento quindi é dovuto sull'eventuale rimanenza di stipendio.

Il R.D.L. 8-7-1943, N° 610, estende l'assegno suddetto anche ai gradi superiori all'VIII° ed aumenta l'assegno stesso nella misura del 125%. Tale aumento non é però cumulabile con l'indennità di allarme o di bombardamento di cui al seguente foglio N° 5, per modo che la misura dello stipendio viene, in base al decreto di cui sopra, ad essere maggiorata della quota di aumento già citata, che raggiunge il limite massimo di lorde L. 137,50 al mese fino al grado VIII° incluso e di L. 247,50 dal grado VII° in su, mentre l'indennità di allarme viene ad essere ridotta di una quota corrispondente.

(vedasi prontuario di cui al citato R.D.L., N° 610)

= N° 4 =

AGGIUNTA DI FAMIGLIAA) PERSONALE DI RUOLO
con mansioni impiegatizie

Istituita con legge 27 giugno 1929 N°1047. Si corrisponde con le norme e nella misura comune a tutte le Amministrazioni Civili dello Stato. (vedasi prontuario di cui al R.D.L. 8-7-43 N° 610) E' soggetto alle riduzioni di cui al R.D.L. 14-4-1934 N°561.

B) PERSONALE DI RUOLO

operai

idem come sopra

C) PERSONALE AVVENTIZIO

idem come sopra

D) OPERAI TEMPORANEI

Indennità di caroviveri stabilita dal R.D.L. 14-4-1934 N° 561 e dalle circolari N° 108486 del Capo del Governo in data 9-5-934 e N° 19589 del Ministero del LL. PP. in data 13-6-934, nella misura seguente:

Per gli ammogliati L. 57,50 al mese
" i celibi " 54,50 " "

Dette quote furono aumentate dell'8% dal R.D.L. 24-9-936 N° 1719.

L'indennità suddetta è stata ¹⁹¹⁴ sostituita dall'aggiunta di famiglia ¹⁹¹⁴ e dalle quote complementari della legge 20-4-939 N° 591 dalla circolare del LL.PP. 3-5-939 N° 13732 e fissate nella misura seguente:

Per i coniugati L. 45 al mese
oltre L. 8 per ogni figlio a carico fino al massimo di 3, e di L. 16 per ogni figlio oltre il 3°;

per i celibi, invece, la quota di cui al R.D.L. 14-4-934 N° 561 fu ridotta del 30% dal 1-4-939, di un ulteriore 30% dal 1-4-940 e sospesa dal 1-4-941.

L'eventuale eccedenza tra la misura dell'aggiunta di famiglia spettante ai sensi

A) PERSONALE DI RUOLO con mansioni impiegatizie

Istituita con legge 27 giugno 1929 N° 1047. Si corrisponde con le norme e nella misura comune a tutte le Amministrazioni Civili dello Stato. (vedasi prontuario di cui al R.D.L. 8-7-43 N° 610) E' soggetto alle riduzioni di cui al R.D.L. 14-4-1934 N° 561.

B) PERSONALE DI RUOLO

operai

idem come sopra

C) PERSONALE AVVENTIZIO

idem come sopra

D) OPERAI TEMPORANEI

Indennità di caroviveri stabilita dal R.D.L. 14-4-1934 N° 561 e delle circolari N° 108486 del Capo del Governo in data 9-5-934 e N° 19589 del Ministero dei LL. PP. in data 13-6-934, nella misura seguente:

Per gli ammogliati £. 57,50 al mese
" i celibi " 54,50 " "

Dette quote furono aumentate dell'8% dal R.D.L. 24-9-936 N° 1719.

L'indennità suddetta è stata sostituita dall'aggiunta di famiglia e dalle quote complementari dalla legge 20-4-939 N° 591 della circolare dei LL.PP. 3-5-939

N° 13732 e fissate nella misura seguente:

Per i coniugati £. 45 al mese

oltre £. 8 per ogni figlio a carico fino al massimo di 3, e di £. 16 per ogni figlio oltre il 3°;

per i celibi, invece, la quota di cui al R.D.L. 14-4-934 N° 561 fu ridotta del 30% dal 1-4-939, di un ulteriore 30% dal 1-4-940 e sospesa dal 1-4-941.

L'eventuale eccedenza tra la misura dell'aggiunta di famiglia spettante ai sensi della Legge 20-4-939 N° 591 e la misura di caroviveri goduta ai sensi del R.D.L. 14-4-934 N° 561 fu conservata a titolo di assegno personale, riassorbibile dagli eventuali aumenti spettanti in seguito a variazioni verificabili per nascita di figli. L'aggiunta di famiglia e le quote complementari di cui alla Legge N° 591

del 1939 furono aumentate dai Decreti sottoindicati nella misura e fianco di ciascuno di essi indicata:

dal R.D.L. 10-4-940 N° 237 del 10%

" R.D.L. 24-3-941 N° 203 " 40%.

Inoltre il R.D.L. 14-7-941 N° 646 elevò dal 40% al 100% l'aumento di cui al R.D.L. N° 203.

Infine la Legge 8-7-943 N° 610 aumentò del 50% la misura risultante dal R.D.L. N° 203.

In base a quest'ultima Legge, la misura dell'aggiunta di famiglia e delle quote complementari viene così a risultare:

-aggiunta di famiglia £. 148,50 al mese
-quote complementari " 26,40 al mese
per ogni figlio fino al massimo di 3, e di £. 52,80 al mese per ogni figlio in più di tre.

Le misure suddette sono soggette alle riduzioni di cui al R.D.L. 14-4-934 N° 561.

E) OPERAI GIORNALIERI

Come per gli operai temporanei.

F) MISURATORI

Non percepiscono nè aggiunta di famiglia nè quote complementari.

1344

=N° 5= INDENNITA' DI ALLARME E DI BOMBARDAMENTO.
=====

Istituita con R.D.L. 16-12-942, N° 1498.

Corrisposta a tutto il personale (di ruolo e non di ruolo, impiegato ed operaio) dipendente dello Stato, eccetto per coloro le cui prestazioni non facciano sorgere un rapporto d'impiego o di lavoro (impiegati ed operai assunti per determinati incarichi di breve durata). E' quindi dovuta a tutto il personale in attività di servizio od assente per ferite o lesioni riportate a causa di servizio o di offese belliche (circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, N° 9196-2694/I-3030-2 del 5-3-1943).

La predetta indennità é commisurata ad 1/3 della diaria intera di missione, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia e delle relative quote complementari o dell'indennità di caroviveri, ragguagliata a giornata, e non può in ogni caso essere inferiore a L. 22.= al giorno né superiore a L. 60.= giornaliero.

In base al R.D.L. 8-7-1943, N° 610, l'indennità di cui trattasi é stata ridotta di una quota corrispondente a quella dell'aumento attribuito all'assegno temporaneo di guerra dello stesso R.D.L. Per effetto della circolare Prefettizia N° 2, dell'I-I-1944, la misura di detta indennità é stata aumentata secondo la tariffa di cui all'Ordine Regionale N° 2, con decorrenza dell'I-12-1943 e

calcolata, giusta circolare N° 2078I-2, del 24-2-1944, della R.Pre-fettura, aggiungendo l'importo complessivo dell'indennità spettan-

1350

Corrisposta a tutto il personale (al ruolo e non al ruolo) dipendente dallo Stato, eccetto per coloro le cui prestazioni non facciano sorgere un rapporto d'impiego o di lavoro (impiegati ed operai assunti per determinati incarichi di breve durata). E' quindi dovuta a tutto il personale in attività di servizio od assente per ferite o lesioni riportate a causa di servizio o di offese belliche (circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, N° 9196-2694/I-3030-2 del 5-3-1943).

La predetta indennità é commisurata ad I/3 della diaria intera di missione, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia e delle relative quote complementari o dell'indennità di caroviveri, raggiunti a giornata, e non può in ogni caso essere inferiore a L. 22.= al giorno né superiore a L. 60.= giornaliero.

In base al R.D.L. 8-7-1943⁶⁹¹³ N° 610, l'indennità di cui trattasi é stata ridotta di una quota corrispondente a quella dell'aumento attribuito all'assegno temporaneo di guerra dello stesso R.D.L. Per effetto della circolare Prefettizia N° 2, dell'I-II-1944, la misura di detta indennità é stata aumentata secondo la tariffa di cui all'Ordine Regionale N° 2, con decorrenza dell'I-I2-1943 e calcolata, giusta circolare N° 2078I-2, del 24-2-1944, della R.Pre-fettura, aggiungendo l'importo complessivo dell'indennità spettante in base al R.D.L. del 1943, N° 610, per ultimo, al coacervo dello stipendio o salario ed altri assegni fissi, già ammessi all'aumento, tenendo presente che tale aumento, aggiunto a quello dello stipendio a paga ed altri assegni fissi mensili, non può superare il limite massimo di L. 1.900.= lorde mensili.

6: Premio mensile per lavoro straordinario

non viene corrisposto ad alcuna categoria
di personale.

6912

=N° 7= GRATIFICHE PERIODICHE.

A) PREMIO DI OPEROSITA' E RENDIMENTO.

Istituito con Decreto Reale I7-2-1924, N° 182; viene corrisposto, su proposta degli Uffici, direttamente dal Ministero dei Lavori Pubblici a periodi semestrali, eccetto per il personale amministrativo d'ordine e subalterno di ruolo e non di ruolo in servizio all'Ispettorato Superiore del Genio Civile, al quale viene pagato mensilmente, con i fondi all'uopo accreditati dal predetto Ministero, all'Ispettorato stesso, con le norme di cui al Decreto Reale I7-2-924, N° 182. Si allega copia della circolare Ministeriale N° 4550, del 3-3-1943, nella quale vengono precisate le modalità da seguire dagli Uffici nel presentare le proposte per la concessione di detti premi.

A) PERSONALE DI RUOLO:

Ingegnere Capo	Gruppo A.	Grado VI°	L. 3.000.=
" " Dirigente	" " A.	" VII°	" 2.800.=
I° " " di Sezione	" " A.	" VII°	" 1.800.=
Ingegnere Primo di Sez.	" A.	" VIII°	" 1.720.=
Ingegnere Principale	" " A.	" IX°	" 1.640.=
Ingegnere	" " A.	" X°	" 1.560.=
Geometra e Region. Capo	" B.	" VIII°	" 1.640.=
" " " Princ.	" " B.	" IX°	" 1.560.=
" " " "	" " B.	" X°	" 1.480.=
Geometri Aggiunti vice Reg.B.		" XI°	" 1.400.=
Assistenti Disegnatori	" C.	" IX°	" 1.480.=
I° " " "	" "	"	"

6911

a periodi semestrali, eccetto per il personale amministrativo d'ordine e subalterno di ruolo e non di ruolo in servizio all'Ispettorato Superiore del Genio Civile, al quale viene pagato mensilmente, con i fondi all'uopo accreditati dal predetto Ministero, all'Ispettorato stesso, con le norme di cui al Decreto Reale 17-2-924, N° 182. Si allega copia della circolare Ministeriale N° 4550, del 3-3-1943, nella quale vengono precisate le modalità da seguire dagli Uffici nel presentare le proposte per la concessione di detti premi.

A) PERSONALE DI RUOLO:

Ingegnere Capo	Gruppo A.	Grado VI°	L. 3.000.=
" " Dirigente	" " A.	" VII°	" 2.800.=
I° " " di Sezione	" " A.	" VII°	" 1.800.=
Ingegnere Principali Sez.	" " A.	" VIII°	" 1.720.=
Ingegnere Principale	" " A.	" IX°	" 1.640.=
Ingegnere	" " A.	" X°	" 1.560.=
Geometra e Region. Capo	" " B.	" VIII°	" 1.640.=
" " " Princ.	" " B.	" IX°	" 1.560.=
" " " "	" " B.	" X°	" 1.480.=
Geometri Aggiunti vice Rag.B.	" " C.	" XI°	" 1.400.=
Assistenti Disegnatori	" " C.	" IX°	" 1.430.=
I° " " " "	" " C.	" X°	"
Archivisti	" " C.	" X°	" 1.400.=
Assist. Diseg. a Archivistici.	" " C.	" XI°	" 1.330.=
" " Agg. Applicati C.	" " C.	" XII°	" 1.260.=

Aiuto Assist. Aiuto Diseg. Aiuto Uffic.

Idraulico Alunni d'ordine

	Gruppo C.	Grado XIII°	L. I.190=
Uscieri Capo	-	-	" I.000=
Uscieri	-	-	" 900=
Inservienti	-	-	" 800=

B) PERSONALE AVVENTIZIO

Ingegnere	I° Categoria	L. I.500.=
Geometri-Regionieri 2°	"	" I.400.=
3°	"	" I.190.=
4°	"	" 950.=

La misura suddetta va maggiorata dal 1°-12-943 secondo la tabella di cui all'ordine Regionale N° 2.

N.B. Nessun premio di rendimento viene corrisposto al personale operaio di ruolo e non di ruolo ed ai misuratori.

B) TREDICESIMA LENSILITA'.

Non viene corrisposta ad alcuna categoria di personale.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 DIREZIONE GENERALE degli AFFARI GENERALI
 del COORDINAMENTO LEGISLATIVO e del PERSONALE.

Div: 2° N° 4550

Roma 4 marzo 1943

OGGETTO: Premi di operosità e rendimento relativi al 2° semestre dal 1942.

C I R C O L A R E.

=====

In applicazione dell'art. 8 del R.D.L. 29 agosto 1942, N° 1011 con il quale sono state stabilite le nuove misure orarie dei premi di operosità e rendimento al personale dell'Amm/ni dello Stato il Ministero delle Finanze ha recentemente accordato un maggiore stanziamento dei fondi in bilancio per la corrispondenza dei premi di cui si tratta a favore degli impiegati addetti agli Uffici provinciali dipendenti da questa Amm/ne.

Autorizzo pertanto i Capi di Ufficio ai quali la presente circolare é diretta a presentarsi con la massima urgenza, ed in ogni caso non oltre il 15 marzo 1943 le proposte per la concessione al personale dipendente, del premio di operosità e di rendimento relativo al 2° semestre del 1942.

Al riguardo faccio presente che non terrò conto delle segnalazioni che fossero già state avanzate a questo Ministero e che le proposte del premio in questione dovranno essere fatte in base ai seguenti criteri:

- a) il punteggio di merito da attribuire ad ogni impiegato resta fissato in decimi.
- b) dovranno essere segnalati per la concessione del premio gli impiegati che, attraverso prestazione in ore oltre quelle normali, oppure con una intensificazione del lavoro, abbiano realizzato un effettivo maggiore rendimento;
- c) non potranno essere compresi nelle proposte medesime gli impiegati gli agenti subalterni che nel 2° semestre del 1942

6910

OGGETTO: Premi di operosità e rendimento relativi al 2° semestre del 1942.

C I R C O L A R E.

=====

Ina applicazione dell'art. 8 del R.D.L. 29 agosto 1942, N° IOII con il quale sono state stabilite le nuove misure orarie dei premi di operosità e rendimento al personale dell'Amm/ni dello Stato il Ministero delle Finanze ha recentemente accordato un maggiore stanziamento dei fondi in bilancio per la corresponsione dei premi di cui si tratta a favore degli impiegati addetti agli Uffici provinciali dipendenti da questa Amm/ne.

Autorizzo pertanto i Capi di Ufficio ai quali la presente circolare é diretta a presentarsi con la massima urgenza, ed in ogni caso non oltre il 15 marzo 1943 le proposte per la concessione al personale dipendente, del premio di operosità e di rendimento relativo al 2° semestre del 1942.

Al riguardo faccio presente che non terrò conto delle segnalazioni che fossero già state avanzate a questo Ministero e che le proposte del premio in questione dovranno essere fatte in base ai seguenti criteri:

- a) il punteggio di merito da attribuire ad ogni impiegato resta fissato in decimali.
- b) dovranno essere segnalati per la concessione del premio gli impiegati che, attraverso prestazione in ore oltre quelle normali, oppure con una intensificazione del lavoro, abbiano realizzato un effettivo maggiore rendimento;
- c) non potranno essere compresi nelle proposte medesime gli impiegati gli agenti subalterni che nel 2° semestre del 1942 abbiano eseguito in base a regolare autorizzazione data da questo Ministero, lavoro straordinario retribuito per il massimo mensile di ore consentite dalle disposizioni vigenti (75 ore per gli impiegati-90 ore per gli agenti e subalterni);

- d) potrà invece, essere segnalato il personale che non abbia raggiunto il suddetto massimo e nel prospetto dovrà essere indicato per ogni nominativo il numero delle ore di lavoro retribuito prestato in ciascun mese del 2° semestre 1942;
- e) negli elenchi di segnalazione dovrà essere distinto come al solito, il personale di ruolo, da quello a ventizio, e per quello di ruolo il personale di custodia delle opere idrauliche o di bonifica dovrà essere tenuto separato da quello appartenente agli altri ruoli del R. Corpo del Genio Civile.

IL MINISTRO

fto: Benini.

Al Presidente del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici.

Al Presidente della 3^a Sezione
del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Al Direttore Generale delle
Opere Marittime.

Ai Capi Servizio de l'Amm/ne
decentralizzata dei LL.PP.

Agli Ispettori generali
Compartimentali del Genio Civile

All'Ispettore Generale per il
Circolo per il Po=Parma=

PER COPIA CONFORME

L'Ingegnere Dirigente
V. SANZIOLO



8°/COMPENSI VARI

A) COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO PRESSO L'ISPETTORATO SUPERIORE DEL GENIO CIVILE.

Si premette che l'Ispettorato Superiore del Genio Civile, con sede in Napoli, fu istituito come Ufficio decentrato del Ministero dei Lavori Pubblici per la continuazione della gestione del soppresso Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania e del cessato Alto Commissariato per la città e Provincia di Napoli; in esecuzione del R.D.L. 2 settembre 1937, n° 1632.

Presso l'Ispettorato, in applicazione del R.D.L. 7 luglio 1925, n° 1173 istitutivo dei Provveditorati alle OO.PP., funziona un Comitato Tecnico-Amministrativo con le attribuzioni di una Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e con le altre specifiche inerenti agli Istituti decentrati.

Il Comitato Tecnico Amministrativo è costituito:

- 1°- dal Capo dell'Ispettorato Superiore, come Presidente;
- 2°- Dall'Ispettore Generale del Genio Civile addetto all'Ispettorato.
- 3°- dal Capo dell'Ufficio amministrativo dell'Ispettorato;
- 4°- da uno degli ingegneri Capi degli Uffici del Genio Civile dipendenti;
- 5°- da un delegato del Ministero delle Finanze;
- 6°- da due delegati del Ministero dell'Interno: che nel caso in esame sono il Vice Prefetto Vicario ed il Medico Provinciale Capo;
- 7°- da due delegati del Ministero dell'Agricoltura e Foreste;
- 8°- dal Capo del Compartimento Agrario e della Regione;
- 9°- dall'Ispettore Capo provinciale Agrario;
- 10°- dall'Avvocato Distrettuale dello Stato;
- 11°- dal Capo dell'Ufficio Idrografico regionale;
- 12°- dal Capo della Sezione di Ragioneria dell'Ispettorato.

Il Capo dell'Ispettorato, in seguito a designazione dei rispettivi Ministeri, con proprio decreto, registrato alla

6903

che della Campania e del cessato Alto Commissariato per la città e Provincia di Napoli; in esecuzione del R.D.L. 2 settembre 1937, n° 1632.

Presso l'Ispettorato, in applicazione del R.D.L. 7 luglio 1925, n° 1173 istitutivo dei Provveditorati alle OO.PP., funziona un Comitato Tecnico-Administrativo con le attribuzioni di una Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e con le altre specifiche inerenti agli Istituti decentrati.

Il Comitato Tecnico Amministrativo é costituito:

1°- dal Capo dell'Ispettorato Superiore, come Presidente;
2°- Dall'Ispettore Generale del Genio Civile addetto all'Ispettorato.

3°- dal Capo dell'Ufficio amministrativo dell'Ispettorato;

4°- da uno degli ingegneri Capi degli Uffici del Genio Civile dipendenti;

5°- da un delegato del Ministero delle Finanze;

6°- da due delegati del Ministero dell'Interno: che nel caso in esame sono il Vice Prefetto Vicario ed il Medico Provinciale Capo;

7°- da due delegati del Ministero dell'Agricoltura e Foreste;

8°- dal Capo del Compartimento Agrario e della Regione;

9°- dall'Ispettore Capo provinciale Agrario;

10°- dall'Avvocato Distrettuale dello Stato;

11°- dal Capo dell'Ufficio Idrografico regionale;

12°- dal Capo della Sezione di Ragioneria dell'Ispettorato.

Il Capo dell'Ispettorato, in seguito a designazione dei rispettivi Ministeri, con proprio decreto, registrato alla Corte dei Conti, nomina i componenti ed il funzionario dell'Ispettorato che funziona da Segretario del Comitato.

Il Capo dell'Ispettorato ha facoltà di nominare come componenti esperti funzionari dell'Amministrazione delle OO.PP. o di altre Amministrazioni particolarmente competenti delle materie che deve trattare il Comitato.

Per disposizioni del Ministero dei Lavori Pubblici annual-

mente viene determinato un compenso che in media risulta della seguente misura:

PER I COMPONENTI ORDINARI:

Lire 3.872 lorde annue

PER GLI ESPERTI:

Lire 1.500= lorde annue

PER IL SEGRETARIO

Lire 250= lorde mensili.

I compensi suddetti vanno maggiorati in base all'Ordine Regionale n° 2 del 70% sulle prime L. 1.000=, del 60% sulle seconde del 30% sulle terze e così via.

B) PREMIO SPECIALE DI BILANCIO AGLI INGEGNERI DIRIGENTI IL SERVIZIO

ESCAVAZIONE PORTI.

Concesso di volta in volta dal Ministero dei Lavori Pubblici nella misura annua lorda di L. 2.600.= circa.

C) DOPPIA PAGA IN ALCUNE SOLENNITA' NAZIONALI

Istituita con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 15630-4050 del 20/5/94I veniva corrisposta ai soli salariati di ruolo e non di ruolo, nel caso che essi prestassero la propria opera in 4 determinate festività dell'anno.

Tale emolumento era equiparato a 4 giornate di solo salario escluso ogni altro assegno fisso (come aggiunta di famiglia) ecc.

D) GRATIFICA NATALIZIA.

(Circolare N° 102865 del 16-2-939 del Ministero delle Finanze)

Viene corrisposta ai solo salariati di ruolo e non di ruolo con le norme e nella misura comune a tutte le Amministrazioni Civili dello Stato.

E) INDENNITA' DI MALARIA.

Istituita con D.R. 30/6/1927, n° 1334.

Si corrisponde a favore degli Ufficiali Idraulici residenti in zone riconosciute ufficialmente malariche nella misura lorda di L. 600.= annue.

Analogamente spetta ai guardiani idraulici, residenti in zone riconosciute ufficialmente malariche nella misura di annue

I compensi suddetti vanno maggiorati in base all'Ordine Regionale n° 2 del 70% sulle prime L. I. 000=, del 60% sulle seconde del 30% sulle terze e così via.

B) PREMIO SPECIALE DI BILANCIO AGLI INGEGNERI DIRIGENTI IL SERVIZIO ESCAVAZIONE PORTI.

Concesso di volta in volta dal Ministero dei Lavori Pubblici nella misura annua lorda di L. 2.600.= circa.

C) DOPIA PAGA IN ALCUNE SCELLENITA' NAZIONALI

Istituita con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° I5630-4050 del 20/5/94I veniva corrisposta ai soli salariati di ruolo e non di ruolo, nel caso che essi prestassero la propria opera in 4 determinate festività dell'anno.

Tale emolumento era equiparato a 4 giornate di solo salario escluso ogni altro assegno fisso (come aggiunta di famiglia) ecc.

D) GRATIFICA NATALIZIA.

(Circolare N° IO2865 del 16-2-939 del Ministero delle Finanze)

Viene corrisposta ai solo salariati di ruolo e non di ruolo con le norme e nella misura comune a tutte le Amministrazioni Civili dello Stato.

E) INDENNITA' DI MALARIA.

Istituita con D.R. 30/6/1927, n° I334.

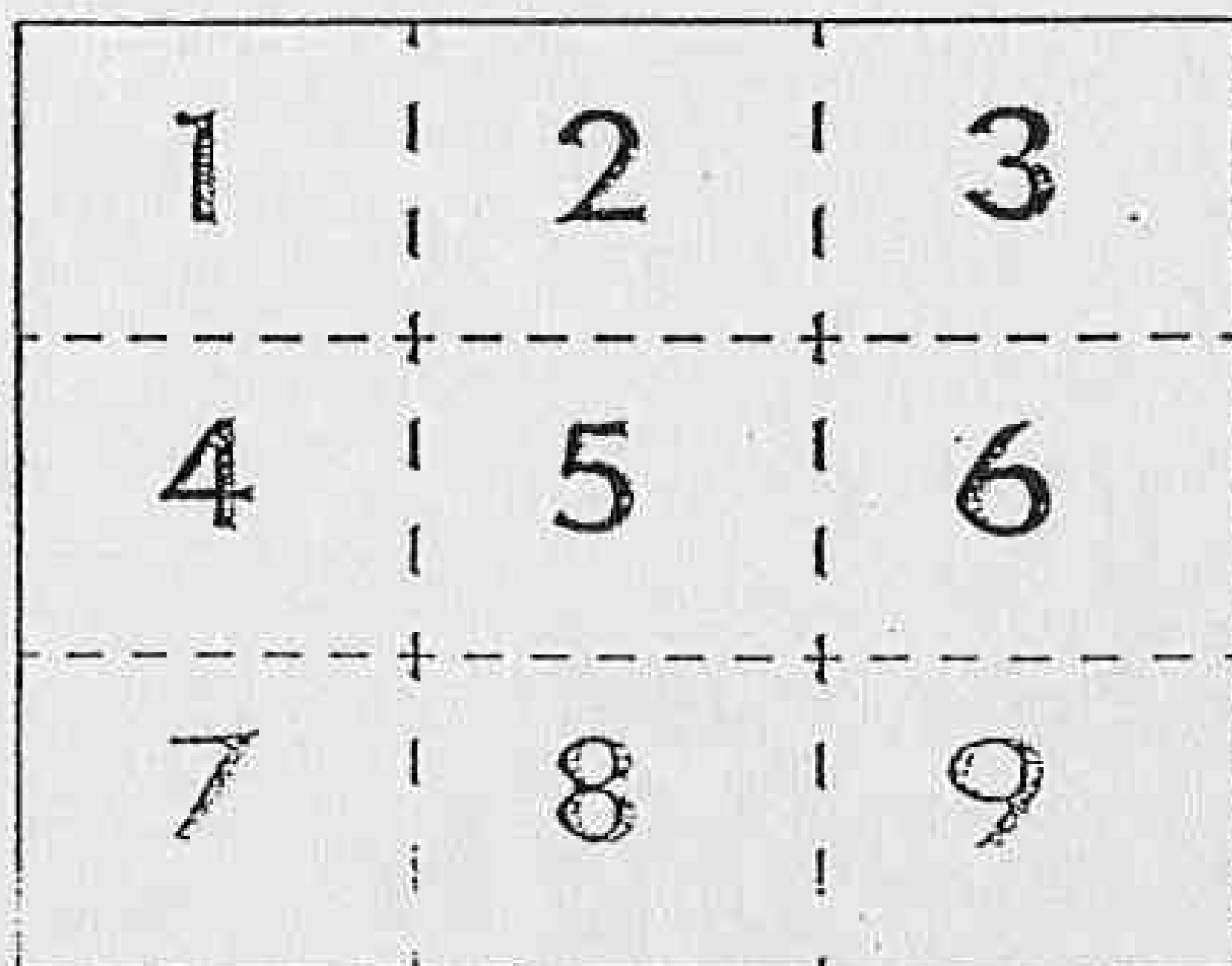
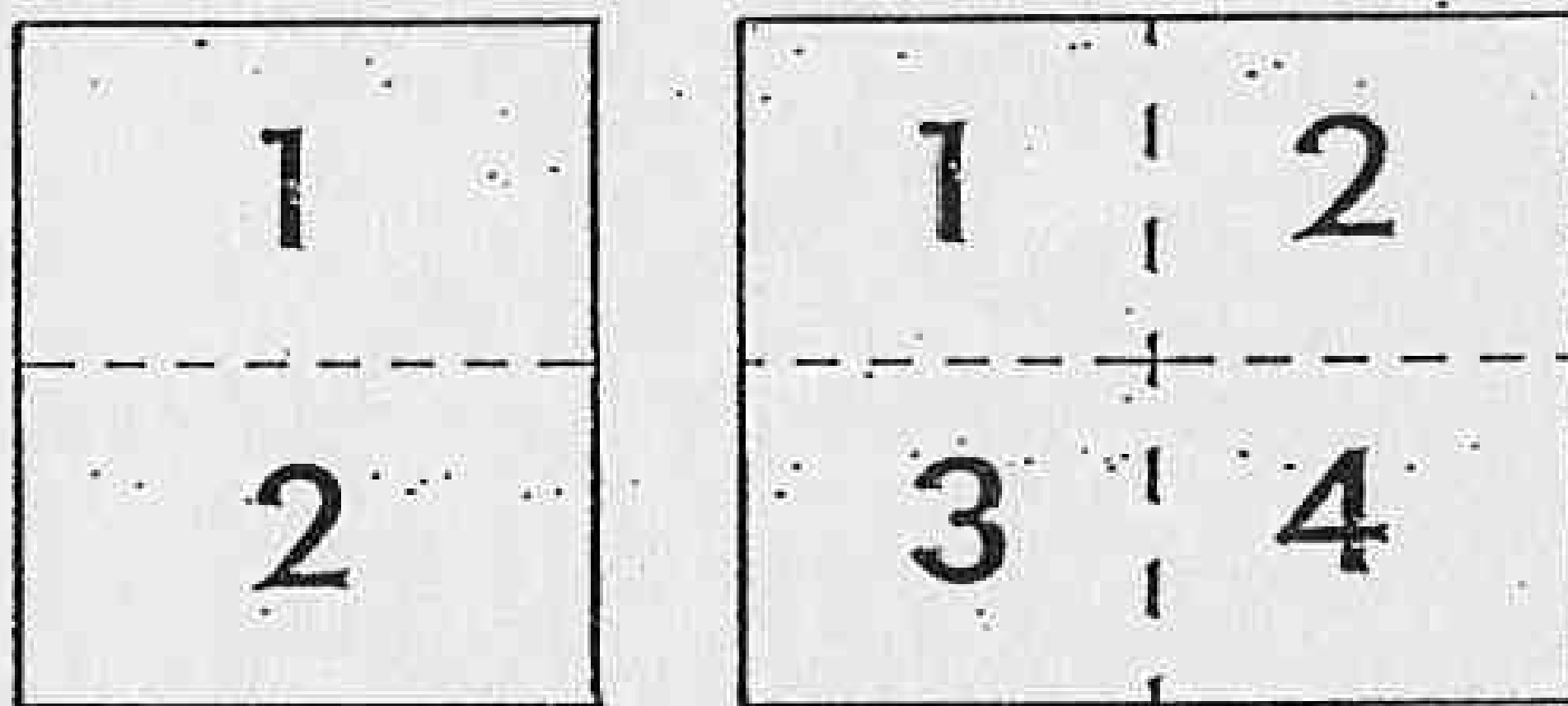
Si corrisponde a favore degli Ufficiali Idraulici residenti in zone riconosciute ufficialmente malariche nella misura lorda di L. 600.= annue.

Analoga indennità spetta ai guardiani idraulici, residenti in zone riconosciute ufficialmente malariche nella misura di annue lorde L. 500.= (Art. 57 del D.M. I/IO/I925)

Dette indennità vengono pagate conglobate allo stipendio direttamente dalla R. Intendenza di Finanze-Ufficio Provinciale del Tesoro--.

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE MARITTIME

SERVIZIO ESCAVAZIONE PORTI

Tabella Premio di Rendimento al Personale Oper

PERSONALE IMBARCATO

A) MARINAIO-Marinaio scelto-guardiano-fucchiasta-operario-(1) Con punti di merito inferiore a 8 o per palombaro

" " " " " 8

" " " " " 9

" " " " " 10

B) Rostromo-Capitano di 3el.-oper. di macchina-motorista-capodraga di 3 el.-direttori di macchina-radiotelegrafisti elettricisti-caposcalo-capitani di 11^classe

" " " " " 8

" " " " " 8

" " " " " 9

" " " " " 10

C) Capidraga di 11^classe -Capitano di 1^classe-Direttore di macchina di 1^classe

" " " " " 8

" " " " " 8

" " " " " 9

" " " " " 10

D) Capodraga di 1^classe

Minimo L.220 mensili

Massimo " 290 "

N.B.) Le maggiorazioni stabilite per i punti 8,9,10 sono riferite a 30 giornate di effettivo lavoro le maggiorazioni vanno diminuite di 1/30;

b) Per il personale dislocato in Sicilia, Sardegna, Dalmazia, il premio (base e maggiorazione) va a

c) Al personale dislocato in Grecia -Croazia non spetta il premio sopraindicato.

MINISTERO DI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI MARITTIMI

SERVIZIO ESC NAZI ONE PORTI

Tabella Premio di Rendimento al Personale Operario e giornaliero e giornatante

aio-(1) Con punti di merito inferiore a 8 o per galleggianti in disarmo L.60,00 mensile						
"	"	"	"	"	" 0	" 60,00+30 "
"	"	"	"	"	" 9	" 60,00+45 "
40	"	"	"	"	" 10	" 60,00+60 "
Scu-	"	"	"	"	" 8	" 80,00 "
grafisti	"	"	"	"	" 8	" 60,00+45 "
"	"	"	"	"	" 9	" 80,00+60 "
"	"	"	"	"	" 10	" 80,00+90 "
ttore	"	"	"	"	" 0	" 100 + === "
"	"	"	"	"	" 0	" 100 + 60 "
"	"	"	"	"	" 9	" 100 + 90 "
"	"	"	"	"	" 10	" 100 + 120 "
Minimo L.220 mensili						
Massimo" 290 "						

ono riferite a 30 giornate di effettivo lavoro di escavo o di navigazione; per ogni giorno in meno

,Dalmazzia,il premio (base e maggiorazione)va aumentato del 30%;
etta il premio sopraindicato.

6906

PERSONALE IMBARCATO

A) MARINAIO-Marinaio scelto-guardiano-inchinista-operario-(1) Con punti di merito inferiore a 8 o per primario	"	"	"	"	"	"	8
	"	"	"	"	"	"	9
	10	"	"	"	"	"	10
B) Rostromo-Capitano di 3 ^a cl.-capo di macchina-motorista-	"	"	"	"	"	"	8
capodraga di 3 cl.-direttori di macchina-radiotelegrafisti	"	"	"	"	"	"	8
elettricisti-caposcalo-capitani di 1 ^a classe	"	"	"	"	"	"	9
	"	"	"	"	"	"	10
C) Capidraga di 1 ^a classe -Capitano di 1 ^a classe-Direttore	"	"	"	"	"	"	8
di macchina di 1 ^a classe	"	"	"	"	"	"	8
	"	"	"	"	"	"	9
	"	"	"	"	"	"	10
D) Capodraga di 1 ^a classe	Minimo £. 220 mensili Massimo " 290 "						

n. 52) Le maggiorazioni stabilite per i punti 8, 9, 10 sono riferite a 30 giornate di effettivo lavoro
le maggiorazioni vanno diminuite di 1/30;

b) Per il personale dislocato in Sicilia, Sardegna, Dalmazia, il premio (base e maggiorazione) va
c) Al personale dislocato in Grecia -Croazia non spetta il premio sopraindicato.

PERSONALE DI OFFICINA

A) Capo officina di 1 ^a classe	Minimo	£. 120	mensili	Massimo	£. 230
B) " officina di 1 ^a classe magazziniere	"	" 90	"	"	" 190
C) Capo operaio - operaio specializzato	"	" 80	"	"	" 175
D) Guardiano ed operaio di officina	"	" 60	"	"	" 120

ANNOTAZIONE: La predetta tabella (personale imbarcato e di officina) riguarda sia il personale gio
-inattuante.

Non spetta al personale che durante il mese ha subito punizioni
od abbia un punto di merito inferiore al 6/10

PER COPIA CONFORME

PER L'INTEGRAZIONE

) Con punti di merito inferiore a 60 per galleggianti in disarmo L. 60,00 mensile

"	"	"	"	"	" 6	" 60,00+30 "
"	"	"	"	"	" 9	" 60,00+45 "
70	"	"	"	"	" 10	" 60,00+60 "
"	"	"	"	"	" 8	" 60,00 "
eti	"	"	"	"	" 8	" 60,00+45 "
"	"	"	"	"	" 9	" 60,00+60 "
"	"	"	"	"	" 10	" 60,00+90 "
"	"	"	"	"	" 6	" 100 + == "
"	"	"	"	"	" 8	" 100 + 60 "
"	"	"	"	"	" 9	" 100 + 90 "
"	"	"	"	"	" 10	" 100 + 120 "

Minimo L. 220 mensili
Massimo " 290 "

6906

ierite a 30 giornate di effettivo lavoro di escavo o di navigazione; per ogni giorno in meno

l'azze, il premio (base e maggiorazione) va aumentato del 30%;
il premio sopraindicato.

120	mensili	Massimo	L. 230
90	"	"	" 190
80	"	"	" 175
60	"	"	" 120

di officina) riguarda sia il personale giornaliero in servizio continuativo sia il personale
-Istittuante.

PER COPIA CONFORME
PER L'INTEGRAZIONE

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
I/TO A. CAMANZI

90) ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE PER

COMPENSAZIONI DI SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE -

- - - - -

A) INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA AL PERSONALE DI RUOLO

E NON DI RUOLO CON MANSIONI IMPIEGATIZIE -

Sono regolate da una serie di disposizioni di Legge comuni a tutte le Amministrazioni Civili dello Stato.

Trovano origine nel Decreto Luogotenenziale 14/9/918,

N. 1311, modificato dal R.D.L. II/II/923, N° 2395 e 30/12/923

N. 3084, nonché dal D.M. 20/3/924, N° 1610 e dal D. Int.

7/3/933, N° 7413.

L'indennità di missione per quanto riguarda gli Ufficiali del Genio Civile, viene corrisposta ai funzionari comandati a prestar servizio in altro Ufficio sito fuori la giurisdizione territoriale del Comune ove ha sede l'Ufficio di appartenenza (R.D.L. del 1918, N. 1311).

La missione può avere una durata massima di 6 mesi, oltre tale termine la corresponsione delle indennità e subordinata ad una speciale motivata autorizzazione da concedersi con D.M. registrato alla Corte dei Conti.

Il compenso spettante attualmente ai funzionari in missione e pari alla diaria intera di cui all'art. 181 del R.D. del 1923, N° 2395, modificato dalla circolare del Capo del Governo in data 25/2/942, n° 39177 e maggiorata del 70% ai sensi dell'Ordine Regionale N. 2, per il primo mese, mentre per i 2 mesi successivi la misura suddetta è ridotta al 2/3 e per i rimanenti 3 mesi è ridotta alla metà.

La detta indennità per la sua esiguità non viene a coprire le maggiori spese del funzionario.

L'indennità di trasferta, ordinariamente viene corris-

1368

4.) INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA AL PERSONALE DI RUOLO

E NON DI RUOLO CON MANSIONI IMPINGATIZIE -

Sono regolate da una serie di disposizioni di Legge comuni a tutte le Amministrazioni Civili dello Stato.

Trovano origine nel Decreto Luogotenenziale 14/9/918, N. 1311, modificato dal R.D.L. 11/11/923, N° 2395 e 30/12/923 N. 3084, nonché dal D.M. 20/3/924, N° 1610 e dal D. Int. 7/3/933, N° 7413.

L'indennità di missione per quanto riguarda gli Ufficiali del Genio Civile, viene corrisposta ai funzionari comandati a prestar servizio in altro Ufficio sito fuori la giurisdizione territoriale del Comune ove ha sede l'Ufficio di appartenenza (R.D.L. del 1918, N. 1311).

La missione può avere una durata massima di 6 mesi, oltre tale termine la corresponsione delle indennità e subornata ad una speciale motivata autorizzazione da concedersi con D.M. registrato alla Corte dei Conti.

Il compenso spettante attualmente ai funzionari in missione e pari alla diaria intera di cui all'art. 181 del R.D. del 1923, N° 2395, modificato dalla circolare del Capo del Governo in data 25/2/942, n° 39177 e maggiorata del 70% ai sensi dell'Ordine Regionale N. 2, per il primo mese, mentre per i 2 mesi successivi la misura suddetta è ridotta al 2/3 e per i rimanenti 3 mesi è ridotta alla metà.

La detta indennità per la sua esiguità non viene a coprire le maggiori spese del funzionario..

L'Indennità di trasferta, ordinariamente viene corrisposta ai funzionari che si allontanano per ragioni di servizio, dalla propria sede per oltre 10 Km. di distanza, una

= 2 =

l'andata e il ritorno. La misura di queste indennità è pari a quella indicata per l'indennità di missione e viene corrisposta nel modo seguente :

Per quelle gite, il cui ritorno in sede avviene nella stessa giornata, si corrisponde la metà della normale diaria giornaliera se la permanenza fuori sede non supera le dodici ore, ed i 2/3 della detta diaria negli altri casi (R.D.L. 27/2/942, N. 76 e circolare LL.PP. 20/4/942 N. 10869).

Si corrisponde la diaria intera solo, per le gite che richiedono pernottamento del funzionario fuori della propria residenza ed anche in questo caso la diaria è ridotta alla metà quando la partenza avviene dopo le ore 12⁰⁰. Analogamente si applica per il ritorno qualora esso avvenga prima delle ore 12 (R.D.L. 27/2/942 N. 76).

Le indennità di trasferta per piccole percorrenze (distanze non superiori ai 10 Km.) sono regolate dal D.M. 20/3/924, N. 1610 che stabilisce:

a) Per quelle gite di servizio, il cui ritorno in sede avviene nello stesso giorno, la diaria normale è ridotta ad 1/10, nel caso di percorrenza fino a 3 Km., ed ai 3/10 nel caso di percorrenza oltre 3 Km. e fino a 10.

Le percorrenze vanno calcolate per la via più breve.

Per il personale avventizio si applicano pure le norme suddette ma la misura della diaria viene riferita al grado iniziale dei ruoli corrispondenti alla categoria di appartenenza:

INGEGNERI AVVENTIZI	Grado	X ^o
GEOMETRI	"	XI ^o
ASSISTENTI	"	XII ^o

1370

stessa giornata, si corrisponde la metà della normale diaria giornaliera se la permanenza fuori sede non supera le dodici ore, ed $\frac{1}{3}$ della detta diaria negli altri casi (R.D.L. 27/2/942, N. 76 e circolare LL.PP. 20/4/942 N. 10369).

Si corrisponde la diaria intera solo, per le gite che richiedono pernottamento del funzionario fuori della propria residenza ed anche in questo caso la diaria è ridotta alla metà quando la partenza avviene dopo le ore 12. Analogamente si applica per il ritorno qualora esso avvenga prima delle ore 12 (R.D.L. 27/2/942 N. 76).

Le indennità di trasferta per piccole percorrenze (distanze non superiori ai 10 Km.) sono regolate dal

D.M. 24/3/924, N. 1610 che stabilisce:

a) Per quelle gite di servizio, il cui ritorno in sede avviene nello stesso giorno, la diaria normale è ridotta ad $\frac{1}{10}$, nel caso di percorrenza fino a 3 Km., ed al $\frac{3}{10}$ nel caso di percorrenza oltre 3 Km. e fino a 10.

Le percorrenze vanno calcolate per la via più breve.

Per il personale avventizio si applicano pure le norme suddette ma la misura della diaria viene riferita al grado iniziale dei ruoli corrispondenti alla categoria di appartenenza:

INGEGNERI AVVENTIZI	Grado	X°
GEOMETRI	"	XI°
ASSISTENTI	"	XII°

Ai funzionari Tecnici incaricati di determinati studi e rilievi di campagna direzione e sorveglianza di opere, possono essere concesse, previa autorizzazione ministeriale,

= 3 =

in sostituzione delle normali indennità giornaliera e di viaggio, delle indennità fisse mensili che variano da un minimo di L. 200,= lorde mensili per il grado XI; ad un massimo di L. 450,= per i gradi superiori al VII° (D.M. 20/3/1924, N° 1610). Dette misure vanno maggiorate del 70% ai sensi dell'ordine Regionale N. 2.

Al personale degli Assistenti del Genio Civile possono inoltre essere concesse con D.M. delle indennità fisse mensili, per sorveglianza di lavori, che variano da un minimo di L. 100,= per i gradi XIII° e XII° ad un massimo di L. 175,= per il grado IX° (D.M. 20/3/1924 N° 1610)

Al personale degli Ufficiali Idraulici del Genio Civile possono essere corrisposte dietro autorizzazione ministeriale, delle indennità fisse giornaliere per ogni giornata di effettiva sorveglianza ai lavori, varianti da un minimo di L. 4,= per il grado XIII° e XI°, ad un massimo di L. 7,= per il grado IX° (D.M. 8/8/1925). Dette misure vanno maggiorate del 70% ai sensi dell'ordine Regionale N. 2.

Sempre a norma del citato Decreto, 8/8/1925, per i servizi di piena diurno e per quello notturno spettano al personale suddetto con la maggiorazione del 70% le indennità rispettive di L. 8,= e di L. 12,= e quando il servizio di piena si protragga nella notte l'indennità diurna sarà aumentata di L. 2,= per ogni ora di prestazione.

Al Guardiani idraulici, inrime, per il servizio di vigilanza ai lavori che eseguono nel proprio reparto spetta, ai sensi del D.M. 26/5/1926 un soprassoldo giornaliero che varia da lorde L. 3,75 a lorde L. 4,25 da corrispon-

(D.M. 20/3/1924, n° 1610). Dette misure vanno messe in vigore del 70% ai sensi dell'ordine Regionale N. 2.

Al personale degli Assistenti del Genio Civile possono inoltre essere concesse con D.M. delle indennità fisse mensili, per sorveglianza di lavori, che variano da un minimo di L. 100,= per gradi XIII° e XII° ad un massimo di L. 175,= per il grado IX° (D.M. 20/3/1924 n° 1610).

Al personale degli Ufficiali Idraulici del Genio Civile possono essere corrisposte dietro autorizzazione ministeriale, delle indennità fisse giornaliere per ogni giornata di effettiva sorveglianza ai lavori, varianti da un minimo di L. 4,= per il grado XIII° e XII°, ad un massimo di L. 7,= per il grado IX° (D.M. 8/8/1925). Dette misure vanno maggiorate del 70% ai sensi dell'ordine Regionale N. 2.

Sempre a norma del citato Decreto, 8/8/1925, per i servizi di piena diurno e per quello notturno spettano al personale suddetto con la maggiorazione del 70% le indennità rispettive di L. 8,= e di L. 12,= e quando il servizio di piena si protragga nella notte l'indennità diurna sarà aumentata di L. 2,= per ogni ora di prestazione.

Ai guardiani idraulici, innanzi, per il servizio di vigilanza ai lavori che eseguono nel proprio reparto spetta, ai sensi del D.M. 26/5/1926 un soprassoldo giornaliero che varia da L. 3,75 a L. 4,25 da corrispondersi dietro autorizzazione Ministeriale (le dette misure vanno maggiorate del 70% ai sensi dell'ordine Regionale N. 2).

Oltre le indennità suddette spettano ai funzionari il rimborso delle spese effettivamente sostenute su mezzi di trasporto adibiti in modo periodico e regolare al pubblico servizio (ferrovie, tramvie, ecc.). nonché l'indennità chilometrica pari a:

L. 0,08 per ogni Km. di distanza percorsa con mezzi gratuiti per i funzionari di grado fino all'XI° incluso.

L. 0,10 per quelli dal grado X° in su.

L. 0,75 per ogni Km. di distanza percorsa con mezzi propri per i funzionari di grado fino all'XI° incluso.

e L. 1,00 per quelli dal grado X° in su.

Dette misure vanno maggiorate del 70% ai sensi dell'ordine Regionale N. 2.

B) Indennità come sopra al personale operaio

Si corrispondono con le norme comuni a tutte le Amministrazioni Civili dello Stato e trovano origine nel R.D.L. & 31/12/924, N° 2262 modificato dal R.D.L. 27/2/942 N. 76, maggiorate poi in base all'ordine Regionale N. 2.

C) Indennità di trasferimento o trasloco.

Si corrisponde al personale di ruolo e non di ruolo impiegatizio ed operaio che viene trasferito per ragioni di servizio da una residenza all'altra con le norme e nella misura comune a tutte le Amministrazioni Civili dello Stato.

Trovano origine nel D.M. del 1918 E. 1311, e sono definitivamente fissate nell'importo della circolare del M.P.P. 14488 del 2/5/934. La misura di cui sopra va maggiorata poi del 70 % in base all'ordine Regionale N. 2.

D) Indennità di alloggio

L. 0,08 per ogni Km. di distanza percorsa con mezzi gratuiti per i funzionari di grado fino all'XI° incluso.

L. 0,10 per quelli del grado X° in su.

L. 0,75 per ogni Km. di distanza percorsa con mezzi propri per i funzionari di grado fino all'XI° incluso.

e L. 1,00 per quelli dal grado X° in su.

Dette misure vanno maggiorate del 70% ai sensi dell'ordine Regionale N. 2.

B) Indennità come sopra al personale operaio

Si corrispondono con le norme comuni a tutte le Amministrazioni Civili dello Stato e trovano origine nel R.D.L. 231/12/924, N° 2262 modificato dal R.D.L. 27/2/942 N. 76, maggiorate poi in base all'ordine Regionale N. 2.

C) Indennità di trasferimento o trasloco.

Si corrisponde al personale di ruolo e non di ruolo impiegatizio ed operaio che viene trasferito per ragioni di servizio da una residenza all'altra con le norme e nella misura comune a tutte le Amministrazioni Civili dello Stato.

Provano origine nel D.M. del 1918 N. 1311, e sono definitivamente fissate nell'importo della circolare del LL.PP. 14488 del 2/5/934. La misura di cui sopra va maggiorata poi del 70 % in base all'ordine Regionale N. 2.

D) Indennità di alloggio

Vengono corrisposte al personale idraulico (Ufficiali e guardiani) che non usufruiscono di abitazione erariale, direttamente dalla R. Intendenza di Finanza, conglobate con lo stipendio e gli altri assegni fissi mensili nella misura di lorde annue L. 600,= per gli Ufficiali idraulici e

L. 550, = per i guardiani idraulici coniugati o vedovi con prole e L. 400, = per quelli celibi (decreto Regio 9/12/1937 N. 2669).

N.B. - Tutte le suddette indennità riescono a coprire soltanto una minima parte delle maggiori spese effettive a cui va incontro il funzionario. -

3069

10°/ PREMI DI NUNZIALITÀ E DI NATALITÀ

Istituiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, giusta circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 12415 del 19.4.1935 -

La misura attualmente in vigore fissata dal Decreto del Capo del Governo in data 7.3.1936 è la seguente:

a) - Premi di Nunzialità -

Ufficiali	Lire	5.000.00
Impiegati Gruppo A	"	4.000.00
"	" B	3.000.00
"	" C	2.000.00
Salariati	"	1.500.00

B) - Premi di natalità

Parti semplici

1° figlio	Lire	400.00
2° "	"	600.00
3° "	"	1.000.00
4° "	"	1.500.00
5° "	"	2.500.00
6° "	"	3.000.00

Parti Gemiti e Trigemini

1° e 2° figlio	Lire	1.000.00	1° - 2° e 3° figli Lire	2.000.00
2° " 3°	"	1.600.00	2° - 3° e 4°	3.100.00
3° e 4°	"	2.500.00	3° - 4° e 5°	5.000.00
4° " 5°	"	4.000.00	4° - 5° e 6°	7.000.00
5° " 6°	"	5.500.00	5° - 6° e 7°	8.500.00
6° e 7°	"	6.000.00	6° - 7° e 8°	9.000.00

I suddetti premi al personale del Genio Civile, venivano corrisposti, tramite del Ministero dei Lavori Pubblici, dal Ministero dell'Interno - Direzione Generale per la Demografia e la Razza direttamente agli interessati.

69602

11) Lavoro straordinario effetti o

Non viene pagato al personale di ruolo e
avventizio finché ad essi viene corrisposto un
premio semestrale di rendimento e operaia
(vedasi foglio n° 5) ma viene pagato solo al
personale indicato negli elenchi.

~~Viene corrisposto al solo personale delle seguenti categorie:~~

- A) PERSONALE MISURATORE, in corrispettivo di maggiori prestazioni rese oltre il normale orario di servizio ~~di~~ per le sole ore di effettivo lavoro straordinario compiuto fino ad un limite massimo di 4 ore al giorno. La misura base lorda oraria, fissata dall'Ispettorato Superiore del Genio Civile, é la seguente:

Misuratori di I^	L. 7,00 all'ora
" " " 2^	" 6,00 " "
Aiuto Misurat. I^	" 5,00 " "
" " " 2^	" 4,00 " "

aumentata poi in base all'ordine Regionale N° 2, rispettivamente a L. 11,00-9,50-8,00-e L. 6,25.

- B) PERSONALE OPERAIO GIORNALIERO E TEMPORANEO, in corrispettivo di maggiori prestazioni effettivamente rese, nella misura massima di ore 90 al mese, e solo eccezionalmente in quella di ore 120 al mese, in base alla Tariffa di cui all'art:34 e 35 del R.D.L. 4-12-24, N° 2114, che fissa la misura di tale compenso in ragione di 1/8 della paga oraria aumentata di una quota variabile dal 15 al 20%.

Tale misura va poi maggiorata del 60% ai sensi delle Circolari Prefettizie N° 24 e 26 del 17 e 24 febbraio 6.a.

- C) PERSONALE OPERAIO GIORNALIERO IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO ESCAVAZIONE PORTI.

(vedasi tabelle allegate A ~~ed~~ B.)

6900

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO ESCAVAZIONE DEI PORTI MARITIMI

Tabella B

Roma li 12 maggio 1939

all'Ingegnere Dirigente la Sezione Autonoma
Escavazione Porti

N a p o l i

Oggetto: Aumenti salariali in base alla Legge 20 aprile 1939 n. 591 con
decorrenza 1° aprile 1939

=====

A- PERSONALE OPERAIO GIORNALIERO IN SERVIZIO CONTINUATIVO (imbarcato o di
officina)

OMISSIS

B- PERSONALE FLUTTUANTE (a giornata) ADDETTO AI GALLEGGIANTI

OMISSIS (dal n° 1 al 31)

N° 4 LAVORO STRAORDINARIO

Va pagato nella stessa misura che al personale in servizio con-
tinuativo e cioè: L.1,80-L.2,25-L.3,15 all'ora a secondo della categoria.

N.2. Lo straordinario è stato da L.1,80 a L.2,00 da L.2,25 a L.2,45 da L.3,15
a L.3,35 a partire dal 1° aprile 1940: dal 1.12.943 è stato aumentato del 50%
e risulta rispettivamente: da L.2,00 a L.3,20 da L.2,45 a L.3,68 da L.3,35
a L.2,30.

Ci- O M L S S I O

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

f/to A. GIANAZZI

PER COPIA CONFORME

L. Ingegnere Dirigente



6893

Madrioli
 Oggetto: Aumenti salari in base alla Legge 20 aprile 1939 n. 591 con decorrenza 1° aprile 1939

A- PERSONALE OPERAIO GIORNALIERO IN SERVIZIO CONTINUATIVO (imbarcato o di officine)

B- PERSONALE FLUTTUANTE (a giornata) ADDETTO AI GALLEGGIANTI

OMISSIS

OMISSIS (dal n° 1 al 31)

N° 4 LAVORO STRAORDINARIO

Ve pagato nella stessa misura che al personale in servizio continuativo e cioè: L.1,80-L.2,25-L.3,15 all'ora a secondo della categoria.

N.B. Lo straordinario è stato da L.1,80 a L.2,00 da L.2,25 a L.2,45 da L.3,15 a L.3,35 a partire dal 1° aprile 1940: dal 1.12.943 è stato aumentato del 60% e risulta rispettivamente: da L.2,00 a L.3,20 da L.2,45 a L.3,92 da L.3,35 a L.5,36.

G:- OMISSIS

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

L/ro A. CANANZI

PER COPIA CONFORME

L'Ingegnere Dirigente



6897

12-1
INDENNITA' SPECIALE PER SERVIZIO NOTTURNO

Ordinato dal Ministero dei LL.PP. fin dalla dichiarazione di guerra per la protezione antiaerea degli Uffici Statali in conformità della circolare 104800 del 30.4.1936 del Capo del Governo e n. 2177 e 9339 del 3.3. e 2.10.1942 del Ministero dei Lavori Pubblici:

Il servizio notturno viene svolto giornalmente da una squadra formata da:

- 1) 1 funzionario Tecnico al Gruppo A o B ed equiparato
- 2) - 1 Autista
- 3) - 1 usciere

Il compenso spettante al personale suddetto è di lire 20 per ogni 24 ore di servizio effettivamente prestato e viene pagato direttamente dal Ministero dei LL.PP., a periodi trimestrali con le modalità di cui alla circolare n. 1896 del 31.1.1941 del Ministero dei LL.PP.

Il funzionario può per il turno che ne consegue, percepire al massimo il compenso suddetto tre volte al mese.

6893

132) AUMENTO ... SPOSTO DELL'ORDINE REGIONALE

Viene applicato nel modo seguente:

- a) sullo stipendio, servizio attivo, aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra e sull'indennità di alloggio per gli Ufficiali ed i guardiani idraulici in ragione del 70% sulle prime Lire 1000; del 60% sulle seconde: del 30% sulle terze: del 20% sulle quarte e del 10% sulla rimanenza, tenendo presente che lo aumento complessivo non può superare le 1900 lorde mensili.
- b) Sull'indennità di allarme - le misure della quota di diaria (1/3) e della aggiunta di famiglia (1/60) percepite prima dell'aumento di cui all'ordine regionale n. 2, vanno moltiplicate per il numero dei giorni per ogni mese. Da detto importo si detrae la quota di aumento del 125% sull'assegno temporaneo di guerra (vedesi foglio 3) e la rimanenza va aggiunta per ultimo al quocervo delle stipendie, calcolando poi l'aumento secondo la tariffa del predetto ordine regionale n. 2 - tenendo presente che la quota di aumento nell'indennità di bombardamento in una quella relativa allo stipendio ed altri assenti fissi mensili non può, nel complesso, superare il limite massimo di Lire 1.900 lorde mensili.
- c) sul premio mensile per lavoro straordinario, aumento del 60% calcolato isolatamente, senza cioè il quocervo ^{con} sullo stipendio (circolari prefettizie n. 24 e 26 del 17 e 24.2.1944) -
- d) sul premio di operosità e rendimento - calcolato nella misura del 70% sulle prime lire 1000; 60% sulle seconde e così via; -
- e) sui compensi vari - come sopra-
- f) sugli altri compensi - indennità di trasferta - aumento del 70% sulla diaria giornaliera (indennità chilometrica aumento del 70% sulla misura unitaria)
- g) sui premi di anzianità e di natalità - essendo pagate direttamente dalle autorità Superiori non si conosce il criterio di applicazione degli aumenti di cui all'ordine regionale n. 2.
- h) sui diritti vari - Diritti di segreteria per copiatura di atti in ragione del 70% sulla misura unitaria.

i) sull'indennità speciale per servizio notturno - 270% 6896

14-1 DIRITTI VARI

Diritti di Segreteria -

Istituiti con D.M.16/10/1913 modificato dal D.M.20.5.1925 e dalla circolare n. 9647 del 1/4.1938 del Ministero dei Lavori Pubblici a favore del personale di ruolo e non di ruolo con mansioni impiegate di Gruppo B e C, od equiparato, che non effettuano altre di servizio.

Si corrisponde in corrispettivo di copiatura di atti contratti e disegni effettivi del personale suddetto nell'interesse di imprese assuntrici dei lavori appaltati a cura degli Uffici del Genio Civile. Detto lavoro viene eseguito in orario eccedente quello normale di servizio e retribuito con fondi depositati dalle Imprese interessate in Tesoreria o sulle contabilità speciali intestate agli Uffici e in depositi provvisori nella misura seguente:

a) per le copie di disegni in base alle tariffe orarie stabilite dal R.D.L. 27.6.1937 n. 1033 -

b) per le copie degli atti:

Lire 1= a pagina per ogni copia scritta a mano -

per le copie multiple eseguite a macchina, con una sola battuta, il compenso è Lire 1 a pagina per la prima battuta, e di Lire 0.25 per le altre copie.

Tali compensi vanno maggiorati del 70% in base all'ordine Regionale n. 2 -

N.B. - I detti diritti non danno che ~~qualche~~ qualche centinaio di lire al mese di guadagno per il personale di ordine.

6893

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SEGRETERIO GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI e del PERSONALE.

DIV. 2^a N° 9647

Roma, 1° Aprile 1938

Ai Sigg. Capi Servizio dell'Amministrazione
centrale, regionale e provinciale dei Lavori Pubblici.

PROVENTI DI SEGRETERIA PER COPIATURA DI DISEGNI ED ATTI A PAGAMENTO.

La continue formulazione di quesiti e la richiesta di chiarimenti da parte dei dipendenti Uffici provinciali in merito alla ripartizione dei proventi derivanti dalla copiatura di atti e disegni a pagamento, nonché le incerte interpretazioni seguite nell'applicazione delle norme emanate in materia, rendono necessario disciplinare, con nuovi tassativi criteri, tale servizio retribuito.

A modifica, pertanto, di tutte le istruzioni precedentemente emanate, dispongo che, d'ora in avanti, il servizio di copiatura di disegni, contratti, cottimi, fiduciari, disciplinari di concessione e di ogni altro atto, di cui possa essere rilasciata copia alle Imprese, ai concessionari, agli enti o ai privati interessati, sia disciplinato dalle seguenti disposizioni:

1°) Il lavoro di copiatura da retribuire a carico dei privati deve essere distribuito a turno a tutto il personale dell'Ufficio, sia di ruolo che avventizio, nei gruppi B e C che ne abbia l'idoneità e che faccia richiesta di eseguirlo.

La distribuzione del lavoro sarà fatta in modo che i proventi, alla fine di ogni semestre, risultino di misura approssimativamente eguale per tutti coloro fra cui il lavoro è stato ripartito.

Resta escluso che la ripartizione dei proventi possa farsi con criterio diverso da quello della effettiva ⁶²⁹³quantità di lavoro rispettivamente eseguito e quindi anche a maggior ragione, che alla ripartizione stessa possa essere ammesso chi di fatto non ha preso parte al lavoro.

2°) Sono esclusi dal lavoro di copiatura retribuito a carico di privati, coloro che escono trasferiti /

PROVENTI DI SEGRETARIA PER COPIATURA DI DISEGNI ED ATTI A PAGAMENTO.

La continua formulazione di quesiti e la richiesta di chiarimenti da parte dei dipendenti Uffici provinciali in merito alla ripartizione dei proventi derivanti dalla copiatura di atti e disegni a pagamento, nonché le incerte interpretazioni seguite nell'applicazione delle norme emanate in materia, rendono necessario disciplinare, con nuovi tassativi criteri, tale servizio retribuito.

A modifica, pertanto, di tutte le istruzioni precedentemente emanate, dispongo che, d'ora in avanti, il servizio di copiatura di disegni, contratti, cottimi, fiduciari, disciplinari di concessione e di ogni altro atto, di cui possa essere rilasciata copia alle Imprese, ai concessionari, agli enti o ai privati interessati, sia disciplinato dalle seguenti disposizioni:

1°) Il lavoro di copiatura da retribuire a carico dei privati deve essere distribuito a turno a tutto il personale dell'Ufficio, sia di ruolo che avventizio, nei gruppi B e C che ne abbia l'idoneità e che faccia richiesta di eseguirlo.

La distribuzione del lavoro sarà fatta in modo che i proventi, alla fine di ogni semestre, risultino di misura approssimativamente eguale per tutti coloro fra cui il lavoro è stato ripartito.

Resta escluso che la ripartizione dei proventi possa farsi con criterio diverso da quello della effettiva ⁸⁹⁴quantità di lavoro rispettivamente eseguito e quindi anche a maggior ragione, che alla ripartizione stessa possa essere annesso chi di fatto non ha preso parte al lavoro.

2°) Sono esclusi dal lavoro di copiatura retribuito a carico di privati, coloro che eseguono trasferte (ad eccezione del personale cui è riservata come in seguito si dirà la copia dei disegni) e quegli impiegati che, per scarso rendimento e zelo nel disimpegno delle loro mansioni, non si rendono meritevoli di tale beneficio.

3°) La valutazione del merito e della idoneità deve precedere la compilazione del turno da eseguire per l'assegnazione del lavoro di copiatura.

= 2 =

4°) Le copie dei disegni vanno affidate, con i succennati criteri; in base ad un turno in cui saranno compresi i geometri, i disegnatori e anche gli impiegati di altre categorie che nelle prestazioni di Ufficio normalmente collaborino a lavori di disegno.

5°) Il lavoro di copiatura a pagamento deve essere sempre eseguito, per quanto riguarda atti, oltre il normale orario d'Ufficio e fuori dell'Ufficio.

Per quanto invece riguarda copie di disegni, fermo restando che il lavoro debba essere eseguito oltre il normale orario d'Ufficio, il Capo-Servizio o il Capo Ufficio potrà eccezionalmente autorizzare ad eseguire nei locali d'Ufficio, quando ciò occorra per la migliore riuscita delle copie stessa: subordinando tuttavia tale autorizzazione ad opportune precise limitazioni, perché non sia protratto indeterminatamente l'orario di chiusura dell'Ufficio con conseguente aumento di spese di Ufficio per luce od altro.

6°) I compensi per il lavoro di copiatura a pagamento debbono essere liquidati agli interessati entro quindici giorni dalla consegna del lavoro rispettivamente eseguito.

7°) Semestralmente deve essere inviato al Ministero un elenco nominativo del personale che ha eseguito tale lavoro, con indicata, per ciascuno, la somma netta percepita in detto periodo di tempo.

Tale elenco va inviato anche se negativo.

8°) Il compenso spettante agli interessati va calcolato, per quanto riguarda le copie dei disegni, in base alla tariffa oraria stabilita dal R.D.L. 27 giugno 1937, N° 1033, e per le copie di contratti, cottimi fiduciari, disciplinari di concessione ed atti in genere in ragione;

a) di L. 1,00 a pagina, per ogni copia scritta a mano;

b) per le copie multiple, eseguite a macchina con una sola battuta, il compenso, è di L. 1,00 a pagina per la prima copia, e di L. 0,25 a pagina, per le altre copie.

I compensi di cui alla lettera a) e b) vanno ridotti del doppio 12% ai sensi del R.R.D.L. 20 novembre 1930 N° 1491 e 14 aprile 1934, N° 561.

La liquidazione dei compensi viene effettuata dai capi di Ufficio, su presentazione di speciali che dettano

Per quanto invece riguarda copie di disegni, fermo restando che il lavoro debba essere eseguito oltre il normale orario d'Ufficio, il Capo-Servizio o il Capo Ufficio potrà eccezionalmente autorizzare ad eseguire nei locali d'Ufficio, quando ciò occorra per la migliore riuscita delle copie stessa: subordinando tuttavia tale autorizzazione ad opportune precise limitazioni, perché non sia protratto indeterminatamente l'orario di chiusura dell'Ufficio con conseguente aumento di spese di Ufficio per luce od altro.

6°) I compensi per il lavoro di copiatura a pagamento debbono essere liquidati agli interessati entro quindici giorni dalla consegna del lavoro rispettivamente eseguito.

7°) Semestralmente deve essere inviato al Ministero un elenco nominativo del personale che ha eseguito tale lavoro, con indicata, per ciascuno, la somma netta percepita in detto periodo di tempo.

Tale elenco va inviato anche se negativo.

8°) Il compenso spettante agli interessati va calcolato, per quanto riguarda le copie dei disegni, in base alla tariffa oraria stabilita dal R.D.L. 27 giugno 1937, N° 1033, e per le copie di contratti, cottimi fiduciari, disciplinari di concessione ed atti in genere in ragione;

- a) di L. 1,00 a pagina, per ogni copia scritta a mano;
- b) per le copie multiple, eseguite a macchina con una sola battuta, il compenso, è di L. 1,00 a pagina per la prima copia, e di L. 0,25 a pagina, per le altre copie.

I compensi di cui alla lettera a) e b) vanno ridotti del doppio 12% ai sensi dei RR.D.L. 20 novembre 1930 N° 1491 e 14 aprile 1934, N° 561.

La liquidazione dei compensi viene affettuata dai ^{Capo} Capi di Ufficio, su presentazione di specifiche datate e firmate dagli impiegati che hanno effettuato il lavoro.

9°) Al pagamento degli anzidetti compensi, calcolati e liquidati nel modo suesposto, deve essere provveduto mediante ordinativi di pagamento tratti sulla Sezione di Tesoreria presso la quale furono preventivamente effettuati i depositi da parte delle imprese, dalle ditte concessionarie, degli enti o dei privati interessati o richiedenti il rilascio delle copie in parola.

3 =
I detti ordinativi, intestati agli impiegati, deve essere indicata somma la netto delle prescritte ritenute che dovranno essere versate in Tesoreria.

IO°) In modo analogo, ma senza ritenute, deve essere provveduto al rimborso delle spese vive per acquisto di carte, tela lucida, colori, pennelli, stampati, preparazioni cianografiche, eliografiche, ecc.... occorse per le spese copie anzidette, e ciò a favore degli impiegati che hanno sostenute le spese medesime e su presentazione di regolari ricevute quietanzate dalle ditte fornitrici.

II°) Le specifiche, le matrici degli ordinativi di pagamento, le quietanza di Tesoreria per le ritenute versate e le ricevute quietanzate delle ditte fornitrici, di cui sopra è cenno, debbono essere conservate in atti per ogni possibilità riscontro.

I2°) E' assolutamente vietato agli Uffici di accettare depositi in denaro, dovendo questi, senza eccezione alcuna, essere effettuati in Tesoreria alle contabilità speciali.

Confido nella scrupolosa osservanza delle disposizioni suddette perchè non abbiano più a ripetersi gli inconvenienti troppe volte lamentati in materia.

IL MINISTRO

firmato; Cobolli Gigli.



PER COPIA CONFORME

L'Ingegnere Dirigente

(M. Scrizzio)

[Handwritten signature]

6892

15-1
RITENUTE

La ritenute sugli stipendi e gli altri assegni fissi mensili del personale di ruolo (impiegatizio ed operaio) vengono operate direttamente dalla R. Intendenza di Finanza che provvede al pagamento degli assegni suddetti a mezzo dell'Uff. Provinciale del Tesoro. -

- PER IL PERSONALE AVVENTIZIO E MISURATORE

Le cui retribuzioni vengono corrisposte dagli Uffici del Genio Civile le ritenute vengono praticate
nel modo seguente:

Dall'importo complessivo degli assegni mensili (stipendio, aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra, eventuale assegno personale e quota di aumento di cui allo ordine regionale n. 2) viene prima detratta la quota per le assicurazioni sociali obbligatorie e sulla rimanenza vengono calcolate le seguenti ritenute erariali:

- 1) - 8% per R.M.
- 2) - 1% " imposta complementare -
- 3) - 2% sull'importo delle due trattenute precedenti trascurando per ognuna di esse le frazioni inferiori ai 50 centesimi per ADDIZIONALE.
- 4) - Bello di quietanza in ragione di centesimi 5 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire sulla differenza tra l'importo complessivo lordo dello stipendio e quello delle ritenute di cui ai punti 1, 2 e 3 -

- PER IL PERSONALE DEGLI OPERAI TEMPORANEI E GIORNALIERI

Le ritenute vengono praticate come sopra con la sola variante che la R.M. viene trattata in ragione del 4% anziché dell'8% come si opera per il personale impiegatizio.

Analoga procedura si segue per tutti gli altri compensi, comunque pagati al personale di ruolo e non di ruolo impiegatizio ed operaio dipendente dagli Uffici del Genio Civile -

N.B. - I funzionari aventi 7 o più figli di nazionalità Italiana a carico sono esentati dal pagamento delle Imposte di R.M., Complementare e, per conseguenza, dell'addizionale ai sensi della Legge 14 giugno 1928 n. 1312 -

1591

16) ELENCO NUMERICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ISPETTORATO SUPERIORE
DEL GENIO CIVILE CON SEDE IN NAPOLI

A) - Personale ai ruoli

1) - GRUPPO A) -			
- Capo dell'Ispettorato Superiore del Genio Civile			
(Presidente di Sezione del Consiglio Superiore del			
Ministere dei LL.PP.) -			
- Ingegnere Capo (Ispettore Generale) -	Grado	n. 1	
- Ingegneri Capi -	"	" 1	
- Direttori Capi Divisione dell'Amministrazione Centrale	VI	" 1	
- Capi Sezione Amministrativi dell'Amministrazione Centrale	VII	3	
- Capi Sezione di Ragioneria della Ragioneria Centrale	VII	1	
- Segretari Amministrativi dell'Amministrazione centrale	IX	1	

2) - GRUPPO B) -

- Geometri Capi -	VIII	1
-------------------	------	---

3) - GRUPPO C) -

- Primi assistenti	X	1
- Archivisti	XI	3
- Applicati	XII	2

4) - PERSONALE SUBALTERNO

- Uscieri Capi	1
- Uscieri	4

B) - PERSONALE AVVENTIZIO

- Segretari	Categoria 1^ -	n° 4
- Ragionieri	" 2^	" 2
- Aiuto Segretari	2^	2
- Applicati	3^	5
- Uscieri	4^	3

C) - OPERAI TEMPORANEI

- Autisti	n° 1
- Marconisti	" 1

0689

TELEFONO NUMERICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO

14UFFICIO DEL GENIO CIVILE-SERVIZIO GENERALE-NAPOLE 1970

Obavestiti o svim izdanim brojevima

A.) PERSONALE DI RUOLO CON MANTONI IMPIEGATIZIE

TO GRUPO P.O.A. (SOCIETÀ PER AZIONI) "LA PROBIELLA"

Primo Ingegnere di Sezioni (Ed. Ing. Capo) Grado VII + N. I

Primi Ingegneri di Sezione (ital. 1900-1909) - "VIA"

Ingegneri Principali di Sezione

Ingegnere/i Principali

Integri in prova
(EURO) Autore: "G. I."

[illegible]

Geometrii Cand.
" " VIII " 7

Geometrische Optik

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Discussion**
 6. **Conclusion**
 7. **References**
 8. **Appendix**
 9. **Index**
 10. **Table of Contents**
 11. **Figure 1**
 12. **Figure 2**
 13. **Figure 3**
 14. **Figure 4**
 15. **Figure 5**
 16. **Figure 6**
 17. **Figure 7**
 18. **Figure 8**
 19. **Figure 9**
 20. **Figure 10**
 21. **Figure 11**
 22. **Figure 12**
 23. **Figure 13**
 24. **Figure 14**
 25. **Figure 15**
 26. **Figure 16**
 27. **Figure 17**
 28. **Figure 18**
 29. **Figure 19**
 30. **Figure 20**
 31. **Figure 21**
 32. **Figure 22**
 33. **Figure 23**
 34. **Figure 24**
 35. **Figure 25**
 36. **Figure 26**
 37. **Figure 27**
 38. **Figure 28**
 39. **Figure 29**
 40. **Figure 30**
 41. **Figure 31**
 42. **Figure 32**
 43. **Figure 33**
 44. **Figure 34**
 45. **Figure 35**
 46. **Figure 36**
 47. **Figure 37**
 48. **Figure 38**
 49. **Figure 39**
 50. **Figure 40**
 51. **Figure 41**
 52. **Figure 42**
 53. **Figure 43**
 54. **Figure 44**
 55. **Figure 45**
 56. **Figure 46**
 57. **Figure 47**
 58. **Figure 48**
 59. **Figure 49**
 60. **Figure 50**
 61. **Figure 51**
 62. **Figure 52**
 63. **Figure 53**
 64. **Figure 54**
 65. **Figure 55**
 66. **Figure 56**
 67. **Figure 57**
 68. **Figure 58**
 69. **Figure 59**
 70. **Figure 60**
 71. **Figure 61**
 72. **Figure 62**
 73. **Figure 63**
 74. **Figure 64**
 75. **Figure 65**
 76. **Figure 66**
 77. **Figure 67**
 78. **Figure 68**
 79. **Figure 69**
 80. **Figure 70**
 81. **Figure 71**
 82. **Figure 72**
 83. **Figure 73**
 84. **Figure 74**
 85. **Figure 75**
 86. **Figure 76**
 87. **Figure 77**
 88. **Figure 78**
 89. **Figure 79**
 90. **Figure 80**
 91. **Figure 81**
 92. **Figure 82**
 93. **Figure 83**
 94. **Figure 84**
 95. **Figure 85**
 96. **Figure 86**
 97. **Figure 87**
 98. **Figure 88**
 99. **Figure 89**
 100. **Figure 90**
 101. **Figure 91**
 102. **Figure 92**
 103. **Figure 93**
 104. **Figure 94**
 105. **Figure 95**
 106. **Figure 96**
 107. **Figure 97**
 108. **Figure 98**
 109. **Figure 99**
 110. **Figure 100**
 111. **Figure 101**
 112. **Figure 102**
 113. **Figure 103**
 114. **Figure 104**
 115. **Figure 105**
 116. **Figure 106**
 117. **Figure 107**
 118. **Figure 108**
 119. **Figure 109**
 120. **Figure 110**
 121. **Figure 111**
 122. **Figure 112**
 123. **Figure 113**
 124. **Figure 114**
 125. **Figure 115**
 126. **Figure 116**
 127. **Figure 117**
 128. **Figure 118**
 129. **Figure 119**
 130. **Figure 120**
 131. **Figure 121**
 132. **Figure 122**
 133. **Figure 123**
 134. **Figure 124**
 135. **Figure 125**
 136. **Figure 126**
 137. **Figure 127**
 138. **Figure 128**
 139. **Figure 129**
 140. **Figure 130**
 141. **Figure 131**
 142. **Figure 132**
 143. **Figure 133**
 144. **Figure 134**
 145. **Figure 135**
 146. **Figure 136**
 147. **Figure 137**
 148. **Figure 138**
 149. **Figure 139**
 150. **Figure 140**
 151. **Figure 141**
 152. **Figure 142**
 153. **Figure 143**
 154. **Figure 144**
 155. **Figure 145**
 156. **Figure 146**
 157. **Figure 147**
 158. **Figure 148**
 159. **Figure 149**
 160. **Figure 150**
 161. **Figure 151**
 162. **Figure 152**
 163. **Figure 153**
 164. **Figure 154**
 165. **Figure 155**
 166. **Figure 156**
 167. **Figure 157**
 168. **Figure 158**
 169. **Figure 159**
 170. **Figure 160**
 171. **Figure 161**
 172. **Figure 162**
 173. **Figure 163**
 174. **Figure 164**
 175. **Figure 165**
 176. **Figure 166**
 177. **Figure 167**
 178. **Figure 168**
 179. **Figure 169**
 180. **Figure 170**
 181. **Figure 171**
 182. **Figure 172**
 183. **Figure 173**
 184. **Figure 174**
 185. **Figure 175**
 186. **Figure 176**
 187. **Figure 177**
 188. **Figure 178**
 189. **Figure 179**
 190. **Figure 180**
 191. **Figure 181**
 192. **Figure 182**
 193. **Figure 183**
 194. **Figure 184**
 195. **Figure 185**
 196. **Figure 186**
 197. **Figure 187**
 198. **Figure 188**
 199. **Figure 189**
 200. **Figure 190**
 201. **Figure 191**
 202. **Figure 192**
 203. **Figure 193**
 204. **Figure 194**
 205. **Figure 195**
 206. **Figure 196**
 207. **Figure 197**
 208. **Figure 198**
 209. **Figure 199**
 210. **Figure 200**
 211. **Figure 201**
 212. **Figure 202**
 213. **Figure 203**
 214. **Figure 204**
 215. **Figure 205**
 216. **Figure 206**
 217. **Figure 207**
 218

[illegible]

5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Floer totto totto totto

TOTTTTTT TTTTUUU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

[illegible]

USCieri capl

B) PERSONALE DI RUOTO-OPERAI-

Guardiani Idraulici

C) PERSONALE AVVENTI: 10

Ingegneri
Categoria I
N° 6

Geometri

Regionieri

Ingegneri Principali
Ingegneri in prova

2° GRUPPO B.

Geometri Capi
Geometri Principali
Geometri
Regionieri Principali

3° GRUPPO C.

Primi Assistenti
Assistenti
Assistenti aggiunti
Primi disegnatori
Primi Archivist
Applicati
Ufficiali Idraulici Capi
Primi Ufficiali Idraulici
Ufficiali Idraulici

4° PERSONALE SUBALTERN

Uscieri Capi

B) PERSONALE DI RUOLO-OPERAI-

Guardiani Idraulici

C) PERSONALE AVVENTIZIO

Ingegneri	Categoria I	N°
Geometri	" 2	" 6
Regionieri	" 2	" 1
Assistenti	" 3	" 20
Applicati	" 3	" 4
Dattilografe	" 3	" 1
Uscieri	" 4	" 2

D) OPERAI TEMPORANFI

Antisti	N°
Uscieri	" 1

6889

ELENCO NUMERICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO
L'UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME
DI NAPOLI E PROVINCIA

A) PERSONALE DI RUOLO CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

1° GRUPPO A.

Ingegneri Principali di Sezione Grado VIII N° I

2° GRUPPO B.

Geometri Capi	" VIII	" 3
Geometri Principali	" IX	" I
Ragionieri Capi	" VIII	" I

3° GRUPPO C.

Assistenti Principali	" IX	" I
Primi Assistenti	" X	" I.
Assistenti	" XI	" 7
Assistenti Aggiunti	" XII	" 3
Disegnatori Principali	" IX	" I
Disegnatori	" X	" I
Applicati	" XII	" I

4° PERSONALE SUBALTERN.

Uscieri Capi	" =	" I
--------------	-----	-----

B) PERSONALE AVVENTIZIO

Geometri	Categoria 2^	" 2
Assistenti	" 3^	" 3
Dattilografe	" 3^	" I
Uscieri	" 4^	" I

C) OPERAI TEMPORANEI

Artisti	" =	" I
---------	-----	-----

D) OPERAI GIORNALIERI

Capi meccanici	Categoria I^	" I
Motoristi	" 2^	" I
Meccanici	" 3^	" I
Capi barca guard.alle cave	" 4^	" I6

E) MISURATORI

6888

Ingegneri Principali di Sezione Grado VIII N° I

2° GRUPPO B.

Geometri Capi	"	"	VIII	"	3
Geometri Principali	"	"	IX	"	1
Ragionieri Capi	"	"	VIII	"	1

3° GRUPPO C.

Assistenti Principali	"	"	IX	"	1
Primi Assistenti	"	"	X	"	1
Assistenti	"	"	XI	"	7
Assistenti Aggiunti	"	"	XII	"	3
Disegnatori Principali	"	"	IX	"	1
Disegnatori	"	"	X	"	1
Applicati	"	"	XII	"	1

4° PERSONALE SUBALTERN.

Uscieri Capi	=	=	"	1
--------------	---	---	---	---

B) PERSONALE AVVENTIZIO

Geometri	Categoria	2^	"	2
Assistenti	"	3^	"	3
Dattilografe	"	3^	"	1
Uscieri	"	4^	"	1

C) OPERAI TEMPORANEI

Autisti	=	=	"	1
---------	---	---	---	---

D) OPERAI GIORNALIERI

Capi meccanici	Categoria	I^	"	1
Motoristi	"	2^	"	1
Meccanici	"	3^	"	1
Capi barca guard.alle cave	"	4^	"	16

E) MISURATORI

Misuratori di 2^ (Diploma Istituto Superiore)	"	2
Aiuto Misuratore di 1^ (Licenza scuola media inf)	"	1

8888

ELENCO NUMERICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO IDROGRAFICO - NAPOLI

+ + + + +

A) - PERSONALE DI RUOLO

1) - GRUPPO A) -

- Ingegnere Capo	grado 6°	n. 1
- Ingegnere Principale di Sezione	" 8°	" 1

2) - GRUPPO B) -

- Geometra Principale	9°	" 1
- Geometra	10°	1

3) - GRUPPO C) -

- Assistenti	11°	2
- Archivista Capo	9°	1
- Archivista	11°	1
- Applicato	12°	1

4) - PERSONALE SUBALTERNO

- Usciere Capo	Subalterno	1
----------------	------------	---

B) - PERSONALE AVVENTIZIO

- Ingegneri	Cat. 1°	3
- Geometri	" II°	3
- Aiuto Segretaria	" II°	1
- Assistente	III°	1
- Applicati	III°	3
- Dattilografa	III°	1
- Inserviente	IV	1

C) - PERSONALE OPERAI

- Operai temporanei a contratto di lavoro	4
- " di bonifica	1

6881

ELENCO NUMERICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO
PRESSO L'UFFICIO DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO ESCAVAZIONE PORTI - NAPOLI -

=====

I PERSONALE DI RUOLO

=====

A) GRUPPO A

Primo Ingegnere di Sezione Grado VII n°I

B) GRUPPO B

Primo Macchinista grado VIII n°I

Ragioniere Principale grado IX n°I

Geometra " X n°I

II PERSONALE AVVENTIZIO

Geometra categoria II n°I

Aiuto Segretario " II " I

Assistente " III " I

Usciere " IV " I

III PERSONALE GIORNALIERO

Assistenti n°I

Applicati " 2

Contabili " I

Dattilografo " I

9889

ELENCO NUMERICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO
presso l'Ufficio 26. M. E. C. - Napoli

PERSONALE AVVENTIZIO

Ingegneri	Categoria I ^a	N° 2
Segretari	" " I ^a	" 2
Aiuto Segretario	" " II ^a	" 1
Applicati	" " III ^a	" 2
Dattilografa	" " III ^a	" 1

68889

ELENCO NUMERICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO

PRESSO L'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI O' A S E R T A. 2306

PERSONALE DI RUOLO

1° GRUPPO A.

Ingegnere Capo	Grado	VI°	N°	I
1° " " di Sezione	" "	VII°	"	I
" " Princ. di Sez.	" "	VIII°	"	I
" " Princ.	" "	IX°	"	I

2° GRUPPO B.

Geometra Capo	" "	VIII°	"	I
" " Princ.	" "	IX°	"	3
Ragioniere Princ.	" "	IX°	"	I
Geometra	" "	X°	"	4

3° GRUPPO C.

1° Disegn. 1° Assistente	" "	X°	"	5
Assistenti	" "	XI°	"	3
Assistenti aggiunti	" "	XII°	"	2
Aiuti Assistenti	" "	XIII°	"	1
Primi Archivististi	" "	X°	"	2
Archivista	" "	XI°	"	1
Applicati	" "	XII°	"	2
Uff. Idraulici Capi	" "	IX°	"	1
Uff. Idraulici	" "	XI	"	2

4° PERSONALE SUBALTERNO

Uscieri Capi	"	3
--------------	---	---

PERSONALE DI RUOLO OPERAIO

Guardiani Idraulici	"	34
---------------------	---	----

PERSONALE AVVENTIZIO

688A

Ingegnere Capo	Grado VI°	N° I
I° " " di Sezione	" " VII°	" I
" " Princ. di Sez:	" " VIII°	" I
" " Princ.	" " IX°	" I

2° GRUPPO B.

Geometra Capo	" " VIII°	" I
" " Princ.	" " IX°	" 3
Ragioniere Princ.	" " IX°	" I
Geometra	" " X°	" 4

3° GRUPPO C.

I° Disegn. I° Assistente	" " X°	" 5
Assistenti	" " XI°	" 3
Assistenti aggiunti	" " XII°	" 2
Aiuti Assistenti	" " VIII°	" I
Primi Archivist	" " X°	" 2
Archivista	" " XI°	" I
Applicati	" " XII°	" 2
Uff. Idraulici Capi	" " IX°	" I
Uff. Idraulici	" " XI	" 2

4° PERSONALE SUBALTERNO

Uscieri Capi	" 3
--------------	-----

PERSONALE DI RUOLO OPERAIO

Guardiani Idraulici	" 34
---------------------	------

PERSONALE AVVENTIZIO

Ingegnere Cat. I^	" I
Geometra " 2^	" I
Assistente " 3^	" 4
Applicati " 3^	" I
Avventizi di Bonifica Cat. 3^	" 2

6884

Autistis 3 3 8 N° I

OPERAI GIORNALIERI

Operai di bonifica № 4

Domestica " I

[illegible]

	Geometridae	" "	No.	"	4
	Dorlotidae	" "	Lao	"	1
	" "	Trimo.	" "	"	3
	Geometridae	Cypho	" "	Aethio	"
No.	4	5	6	7	8

DATE	DESCRIPTION	NO.	AMOUNT	DATE	DESCRIPTION	NO.	AMOUNT
1900	Jan 1	1	100.00	1900	Jan 1	1	100.00
1900	Feb 1	2	50.00	1900	Feb 1	2	50.00
1900	Mar 1	3	75.00	1900	Mar 1	3	75.00
1900	Apr 1	4	100.00	1900	Apr 1	4	100.00
1900	May 1	5	125.00	1900	May 1	5	125.00
1900	Jun 1	6	150.00	1900	Jun 1	6	150.00
1900	Jul 1	7	175.00	1900	Jul 1	7	175.00
1900	Aug 1	8	200.00	1900	Aug 1	8	200.00
1900	Sep 1	9	225.00	1900	Sep 1	9	225.00
1900	Oct 1	10	250.00	1900	Oct 1	10	250.00
1900	Nov 1	11	275.00	1900	Nov 1	11	275.00
1900	Dec 1	12	300.00	1900	Dec 1	12	300.00

Учредитель
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ISPETTORATO SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

N A P O L I

=====

Quest'Ufficio ha corrisposto in data 16 settembre 1943, ai soli impiegati presenti in servizio a tale data, n°3 mensilità di stipendio alle seguenti categorie di personale:

- a) personale di ruolo dei gruppi A.B.C. e subalterno
- b) " avventizio della I^a, II^a, III^a e IV^a Categoria dipendente sia dal Ministero dei Lavori Pubblici sia da quello della Agricoltura e Foreste
- c) " degli operai temporanei.

Le dette mensilità comprendevano i seguenti assegni:

- 1°- stipendio o paga
- 2°- supplemento di servizio attivo
- 3°- assegno temporaneo di guerra
- 4°- aggiunta di famiglia
- 5°- assegno personale

e furono corrisposte al lordo di ogni ritenuta erariale e assicurativa con la sola detrazione della tassa di bollo di quietanza.

Ad escomputo del suddetto anticipo, sono state trattenute da questo Ufficio n. 4 rate corrispondenti ai mesi da dicembre 943 a tutto marzo 944, in ragione di 1/24 dell'ammontare complessivo dell'anticipo stesso. Per il personale licenziato o sospeso dall'impiego le suddette trattenute sono state fatte fino al mese dell'allontanamento dal servizio.

Dette mensilità furono corrisposte direttamente da questo Ufficio con fondi anticipati dal locale Ufficio del Genio Civile - Servizio Generale - allora esistente nella cassa di detto Ufficio ed afferenti a lavori di riparazione dei danni bellici.

Napoli, li 22/6/1944

p. IL CAPO DELL'ISPETTORATO



Reg. 6883

alle seguenti categorie di personale:

- a) personale di ruolo dei gruppi A.B.C. e subalterno
 - b) " avventizio della I, II, III e IV Categoria dipendente sia dal Ministero dei Lavori Pubblici sia da quello della Agricoltura e Foreste
 - c) " degli operai temporanei.
- Le dette mensilità comprendevano i seguenti assegni:
- 1°- stipendio o paga
 - 2°- supplemento di servizio attivo
 - 3°- assegno temporaneo di guerra
 - 4°- aggiunta di famiglia
 - 5°- assegno personale
- e furono corrisposte al lordo di ogni ritenuta erariale e assicurativa con la sola detrazione della tassa di bollo di quietanza.

Ad escomputo del suddetto anticipo, sono state trattenute da questo Ufficio n. 4 rate corrispondenti ai mesi da dicembre 943 a tutto marzo 944, in ragione di 1/24 dell'ammontare complessivo dell'anticipo stesso. Per il personale licenziato o sospeso dall'impiego le suddette trattenute sono state fatte fino al mese dell'allontanamento dal servizio.

Dette mensilità furono corrisposte direttamente da questo Ufficio con fondi anticipati dal locale Ufficio del Genio Civile - Servizio Generale - allora esistenti nella cassa di detto Ufficio ed afferenti a lavori di riparazione dei danni bellici.

Napoli, li 22/6/1944

P. IL CAPO DELL'ISPETTORATO



Figliani

6883

GV

UFFICIO DEL GENIO CIVILE =SERVIZIO GENERALE=

NAPOLI

Quest'Ufficio su ordine del Capo del locale Ispettorato Superiore del Genio Civile, ai soli impiegati presenti in servizio a tale data ha corrisposto in data 16 settembre 1943, n° 3 mensilità di stipendio alle seguenti categorie di personale:

- a) personale di ruolo dei gruppi A.B.C. e subalterno
- b) " " operaio (guardiani idraulici)
- c) " avventizio della I, II, III e IV Categoria dipendente sia del Ministero dei Lavori Pubblici sia da quello dell'Agricoltura e Foreste.
- d) " degli operai temporanei.

Le dette mensilità non sono state quindi corrisposte al personale degli operai giornalieri ed a quello misuratore.

Esse comprendevano i seguenti assegni:

- 1°) stipendio o paga.
- 2°) supplemento di servizio attivo.
- 3°) assegno temporaneo di guerra.
- 4°) aggiunta di famiglia.
- 5°) assegno personale.

e furono corrisposte al lordo di ogni ritenuta erariale e assicurativa con la sola detrazione della tassa di bollo di quietanza.

Ad escomputo del suddetto anticipo, sono state trattemute da questo Ufficio n° 4 rate corrispondenti ai mesi di dicembre 1943 a tutto marzo 1944, in ragione di 1/24 dell'ammontare complessivo dell'anticipo stesso. Per il personale licenziato o sospeso dall'impiego le suddette trattemute sono state limitate fino al mese di allontanamento dal servizio.

Dette mensilità furono corrisposte direttamente dall'Ufficio con fondi esistenti, a quella data, in cassa, ed afferenti a lavori di riparazione dei danni bellici.

Napoli, li 22 giugno 1944

6882

risposto in data 16 settembre 1943, n° 3 mensilità di stipendio alle seguenti categorie di personale:

- a) personale di ruolo dei gruppi A.B.C. e subalterno
- b) " " operaio (guardiani idraulici)
- c) " " avventizio della I, II, III e IV Categoria dipendente sia del Ministero dei Lavori Pubblici sia da quello dell'Agricoltura e Foreste.
- d) " degli operai temporanei.

Le dette mensilità non sono state quindi corrisposte al personale degli operai giornalieri ed a quello misuratore.

Esse comprendevano i seguenti assegni:

- 1°) stipendio o paga.
- 2°) supplemento di servizio attivo.
- 3°) assegno temporaneo di guerra.
- 4°) aggiunta di famiglia.
- 5°) assegno personale.

e furono corrisposte al lordo di ogni ritenuta erariale e assicurativa con la sola detrazione della tassa di bollo di quietanza.

Ad escomuto del suddetto anticipo, sono state trattenute da questo Ufficio N° 4 rate corrispondenti ai mesi di dicembre 1943 a tutto marzo 1944, in ragione di 1/24 dell'ammontare complessivo dell'anticipo stesso. Per il personale licenziato o sospeso dall'impiego le suddette trattenute sono state limitate fino al mese di allontanamento dal servizio.

Dette mensilità furono corrisposte direttamente dall'Ufficio con fondi esistenti, a quella data, in cassa, ed afferenti a lavori di riparazione dei danni bellici.

Napoli, li 22 giugno 1944

L'INGEGNERE CAPO



[Handwritten signature]

6882

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITIME
DI NAPOLI E PROVINCIA

Questo Ufficio su ordine del locale Ispettorato Superiore del Genio Civile ha corrisposto, in data 16 settembre 1943, ai soli impiegati ed operai presenti in servizio a tale data, n. 3 mensilità di stipendio alle seguenti categorie di personale:

- a) Personale ai ruoli dei Gruppi A - B e C - e subalterno -
- c) avventizio della I^a - II^a - III^a e IV^a categoria -
- d) operai non ai ruoli

Esse comprendono i seguenti assegni:

- 1) - stipendio e paga
- 2) - supplemento di servizio attivo
- 3) - assegno temporaneo di guerra
- 4) - aggiunta di famiglia
- 5) - Assegno personale

e furono corrisposte al lordo di ogni ritenuta erariale e assicurativa.

A scomute del suddetto anticipo sono state trattenute da questo Ufficio n. 4 rate corrispondenti ai mesi da dicembre 1943 a tutto marzo 1944 in ragione di 1/24 dell'ammontare complessivo dell'anticipo stesso. Per il personale licenziato e sospeso dall'impiego le trattenute sono state limitate fino al mese dell'allentamento dell'Ufficio e nessuna trattenuta si è operata sugli assegni ^{di un} 1^o Assistente assorbito dai tedeschi il 30 settembre 1943.

Dette mensilità furono corrisposte direttamente dall'Ufficio con i fondi esistenti, e quella data, in cassa, per pagamento di lavori di riparazione in dipendenza di danni causati da azioni belliche.

Napoli, li 22 giugno 1944



L'INGEGNERE DIRIGENTE

Diagnor

6881

a) Personale di ruolo dei Gruppi A - B e C - e subalterno -

c) avventizie della I^a - II^a - III^a e IV^a categoria-

d) operai non di ruolo

Esse comprendono i seguenti assegni:

- 1) - stipendio e paga
- 2) - supplemento di servizio attivo
- 3) - assegno temperanza di guerra
- 4) - aggiunta di famiglia
- 5) - Assegno personale

e furono corrisposte al lordo di ogni ritenuta erariale e assicurativa.

A scoperte del suddette anticipo sono state trattate da questo Ufficio n. 4 rate corrispondenti ai mesi di dicembre 1943 a tutto marzo 1944 in ragione di 1/24 dell'ammontare complessivo dell'anticipo stesso. Per il personale licenziato e sospeso dall'impiego le trattate sono state limitate fino al mese dell'allontanamento dell'Ufficio e nessuna trattata si è operata sugli assegni ^{di un} 1^o Assistente assassinato dai tedeschi il 30 settembre 1943.

Dette mensilità furono corrisposte direttamente dall'Ufficio con fondi esistenti, a quella data, in cassa, per pagamento di lavori di riparazione in dipendenza di danni causati da azioni belliche.

Napoli, 11 22 giugno 1944



L'INGEGNERE DIRIGENTE

[Handwritten signature]

6881

UFFICIO NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE DI NAPOLI

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

In data 20 settembre 1943, su ordine del locale Ispettorato Superiore del Genio Civile, quest'Ufficio corrispose ai dipendenti impiegati di ruolo (gruppi A.B.C. e subalterno) un'anticipazione, pari a tre mensilità di stipendi e parte del supplemento di servizio attivo, al lordo di ogni ritenuta erariale.

Ad escomuto di tale anticipazione sono state trattate n° quattro rate, corrispondenti ai mesi da dicembre 1943 a tutto marzo 1944, in ragione di 1/24 dell'ammontare complessivo dell'anticipazione stessa.

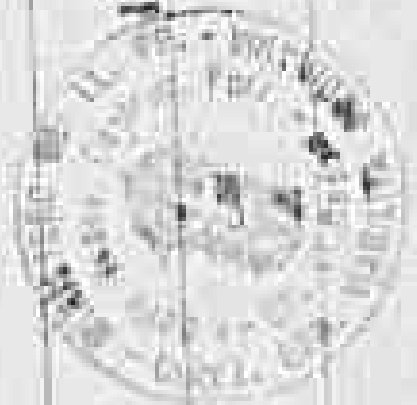
Per il personale deceduto, le dette trattenute sono state limitate fino al giorno in cui prestò servizio.

Dette mensilità furono corrisposte direttamente dall'Ufficio con i fondi disponibili in cassa ed afferenti ai lavori della sistemazione ferroviaria del Porto di Napoli che si eseguivano per conto della R. Marina.

Si fa presente che alla dipendenza di quest'Ufficio non vi erano personale avventizio giornaliero.

Napoli, li 22 giugno 1944

L'Ingegnere Dirigente
l'Ufficio Costruzioni Ferroviarie di Napoli



[Signature]
(A. Scheller)

0889

rispose ai dipendenti impiegati di ruolo (gruppi A.B.C. e subalterno) un'anticipazione, pari a tre mensilità di stipendi e parte del supplemento di servizio attivo, al lordo di ogni ritenuta erariale.

Ad escomputo di tale anticipazione sono state trattate n° quattro rate, corrispondenti ai mesi da dicembre 1943 a tutto marzo 1944, in ragione di 1/24 dell'ammontare complessivo dell'anticipazione stessa.

Per il personale deceduto, le dette trattenute sono state limitate fino al giorno in cui prestò servizio.

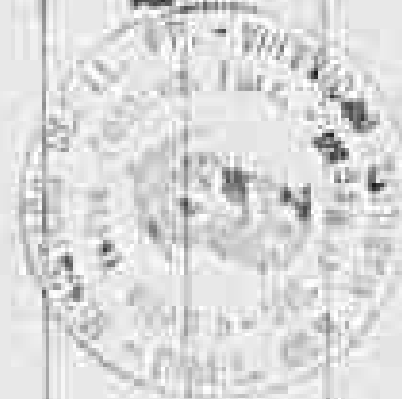
Dette mensilità furono corrisposte direttamente dall'Ufficio con i fondi disponibili in cassa ed afferenti ai lavori della sistemazione ferroviaria del Porto di Napoli che si eseguivano per conto della R. Marina.

Si fa presente che alla dipendenza di quest'Ufficio non vi erano personale avventizio giornaliero.

Napoli, li 22 giugno 1944

L'Ingegnere Dirigente

Ufficio Costruzioni Ferroviarie di Napoli



[Handwritten signature]
(A. Skalla)

0889

UFFICIO DEL GENIO CIVILE = SERVIZIO IDROGRAFICO

N A P O L I

Quest'Ufficio su ordine del Capo del locale Ispettorato Superiore del Genio Civile ha corrisposto in data 16 Settembre 1943 ai soli impiegati presenti in servizio a tale data, n. 3 mensilità di stipendio alle seguenti categorie di personale:

- a) personale di ruolo dei gruppi A.B.C. e subalterno
- b) " avventizio della I, II, III e IV Categoria dipendente sia dal Ministero dei Lavori Pubblici sia quello dell'Agricoltura e Foreste.
- c) " degli operai temporanei.

Esse comprendevano i seguenti assegni :

- 1°) stipendio o paga;
- 2°) supplemento di servizio attivo;
- 3°) assegno temporaneo di guerra;
- 4°) aggiunta di famiglia;
- 5°) assegno personale.

e furono corrisposte al lordo di ogni ritenuta erariale e assicurativa con la sola detrazione della tassa di bollo di quietanza.

Ad escomputo del suddetto anticipo, sono state trattenute da questo Ufficio n° 4 rate corrispondenti ai mesi da Dicembre 1943 a tutto Marzo 1944, in ragione di 1/24 dell'ammontare complessivo dell'anticipo stesso. Per il personale licenziato o sospeso dall'impiego le suddette trattenute sono state limitate fino al mese dell'allontanamento dal servizio.-

Dette mensilità furono corrisposte direttamente dall'Ufficio con fondi esistenti, a quella data, in casse, ed afferenti a lavori di riparazione dei danni bellici.-

Napoli, li 21 Giugno 1944

6879



mensilità di stipendio alle seguenti categorie di personale:

- a) personale di ruolo dei gruppi A.B.C. e subalterno
- b) " avventizio della I, II, III e IV Categoria dipendente sia dal Ministero dei Lavori Pubblici sia quello dell'Agricoltura e Foreste.
- c) " degli operai temporanei;

Esse comprendevano i seguenti assegni :

- 1°) stipendio o paga;
- 2°) supplemento di servizio attivo;
- 3°) assegno temporaneo di guerra;
- 4°) aggiunta di famiglia;
- 5°) assegno personale;

e furono corrisposte al lordo di ogni ritenuta erariale e assicurativa con la sola detrazione della tassa di bollo di quietanza.

Ad escomuto del suddetto anticipo, sono state trattentate da questo Ufficio n° 4 rate corrispondenti ai mesi da Dicembre 1943 a tutto Marzo 1944, in ragione di 1/24 dell'ammontare complessivo dell'anticipo stesso. Per il personale licenziato o sospeso dall'impiego le suddette trattenute sono state limitate fino al mese dell'allontanamento dal servizio.-

Dette mensilità furono corrisposte direttamente dall'Ufficio con fondi esistenti, a quella data, in cassa, ed afferenti a lavori di riparazione dei danni bellici.-

Napoli, li 21 Giugno 1944



L'INGEGNERE CAPO

Handwritten signature

6879

#####

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO ESCAVAZIONE PORTI MARITTIMI SEZIONE AUTONOMA DI
N A P O L I

oooooooooooooooooooooooooooo

N° 3 MENSILITA' DI STIPENDIO CORRISPOSTE AL PERSONALE
ENTRO INDICATO IN DATA 16/9/1943 -

#####

6878

Ministero Lavori Pubblici
 Servizio Escavazione dei Fori Marittimi
SEZIONE AUTONOMA DI ZONA

Questa Sezione Autonoma in ordine del Capo del locale Ispettorato Superiore di Pubblica Istruzione in servizio a tale data N°3 mensilità di stipendio alla seguente categoria di personale:

- A) - personale di ruolo dei gruppi A e B
 B) - personale non di ruolo - avventizi
 C) - personale non di ruolo - operai giornalieri

Esse comprendevano i seguenti assegni:

- 1) - stipendio o paga
 2) - supplemento di servizio attivo
 3) - assegno temporaneo di guerra
 4) - aggiunta di famiglia
 5) - assegno personale

e furono corrisposte a lordo di ogni ritenuta erariale ed assicurativa con la sola detrazione Ad escomuto del predetto anticipo sono state trattenute da questa Sezione N°4 rate corrispondenti dell'ammontare complessivo dell'anticipo stesso, come risulta dal sottoindicato prospetto. Dette mensilità furono corrisposte direttamente dall'Ufficio con fondi esistenti a quella data in

N° ord.	Cognome e nome	Qualifica	Grado o categor.	Ammontare delle mensilità	somma trattenuta
1	Dott. Ing. Basso Cav. Uff. Gaetano	I° Ing. Princ. di Sezione	VII	7494	1254
2	Bisiani Cav. Rodolfo	I° Macchinista	VIII	7026	1186
3	Vial Cav. Dott. Giuseppe	Rag. Principale	IX	6039	1019
4	Sig. Stolfi Floriano	Applicato	XII	4050	363,75
5	" Romano Giuseppe	Aiuto Segretario	2° cat.	3399	579
6	" Borgonovo Mario	Oper. giornaliero (1)	=	3543	603
7	" Laneri Armando	" " (2)	=	3081	521
8	" Palamara Romolo	" " (3)	=	2835	475
9	" Cioffi Vincenzo	" " (4)	=	3162	542

Totali lire.... 40629 6542,75

- (1) - Con mansioni di assistente
 (2) - " " applicato
 (3) - " " aiuto contabile
 (4) - " " commesso dattilografo

Napoli, 22/6/1944

N.B. - Al Sig. Stolfi Floriano all'atto della riscossione delle mensilità fu accordato una non ha fatto più ritorno in sede. Ad escomuto del suo debito sono state trattenute sole spettantegli per il mese di agosto 1943.



Ministero Lavori Pubblici
 Servizio Liquidazione dei Fori Marittimi
SEZIONE AUTONOMA DI ZONA

NAPOLI
 Il Prefetto del Tribunale Civile di Napoli ha corrisposto in data 16.9.1943 ai soli impiegati presenti
 la seguente categoria di personale:

le ed assicurativa con la sola detrazione della tassa di bollo di quietanza -
 da questa Sezione N°4 rate corrispondenti ai mesi di dicembre 1943 a tutto marzo 1944 in ragione di 1/24
 della quota dal sottoindicato prospetto.
 cioè con fondi esistenti a quella data in cassa ed offerti alla Gestione dei Convogli Effossori.

	Grado o categor.	Ammontare delle mensilità	somma trattenuta	Residuo debito	
zione	VII	7494	1254	6240	
	VIII	7026	1186	5840	
	IX	6039	1019	5020	
	XII	4050	363,75	3686,25	
	2^ cat.	3399	579	2820	
1)	=	3543	603	2940	
2)	=	3081	521	2560	
3)	=	2835	475	2360	
4)	=	3162	542	2620	
Totali lire.....		40629	6542,75	34086,25	



L'Ingegnere Dirigente

zione delle mensilità fu accordato una breve licenza di giorni cinque ed alla scadenza
 del suo debito sono state trattenute sole L.363,75 quale differenza indennità di presenza

6877

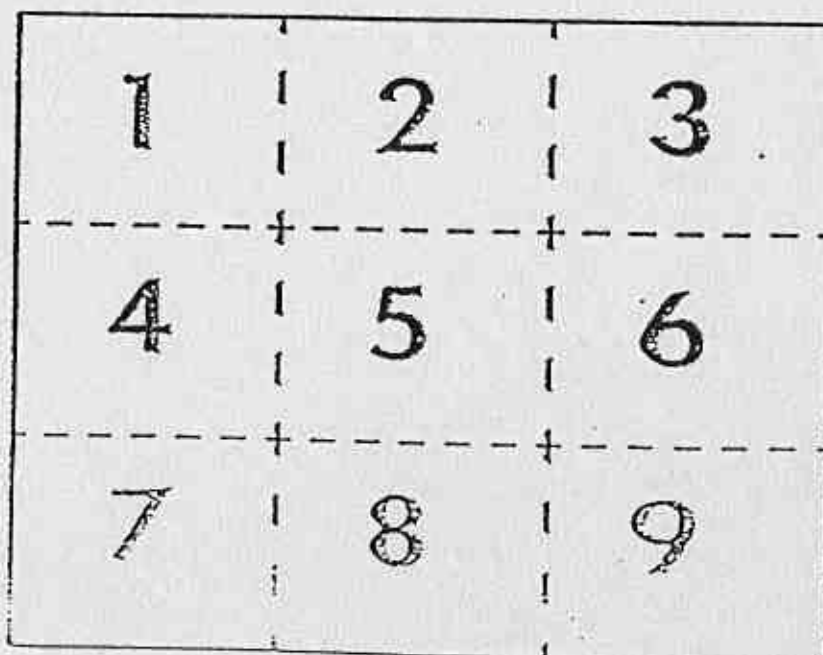
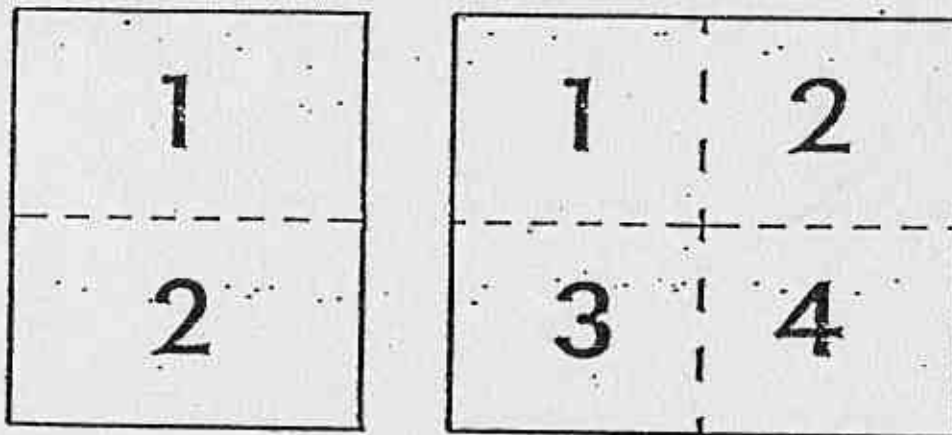
181

*Notizie riguardanti la situazione economica del personale
dipendente dall'Ufficio Postazioni Ferroviarie di Napoli*

68-6

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.



Ministero dei Lavori Pubblici
 Ispettorato Generale Viabilità e Nuove Costruzioni
 Ufficio Costruzioni Ferroviarie
 Napoli

Prospetto riguardante l'attuale trattamento con

Gruppo - categoria	Grado		Qualifica		N. funzionari presenti	Stipendio			Supplemento di servizio attivo	Assegni di ex combattenti	Pensione di invecchiamento	Aggiunte di famiglia	Indennità Nere dal 1-12-1924 art. 10 del 1-12-1924		Assegni temporanei di guerra	Indennità di trasferta	Premio mensile per lavoro straordinario	Premio di fine servizio
	Statale	Ferroviario	Ministeriale	Ferroviaria		secondo Tabelle		attuale					articolo					
						minimo	massimo						3	7				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
A	6	3	Ispettori Capi	Ispettori Capi	1	1934,16	2190,83	2190,83	614,16	11,58	346,93	326,70	115,46	232,32	-	1063,20	-	850,00
	7	4	Capi Sezione	Ispettori Principali	1	1705,00	1888,33	1705,00	467,50	6,87	212,96	272,25	350,00	147,13	-	935,70	-	510,00
	8	5	Consiglieri Consolieri tecnici	Ispettori di 1ª classe	1	1558,33	1631,66	1631,66	348,33	34,37	201,34	326,70	-	193,60	110,00	863,10	-	484,00
					2			3226,66	696,66	-	118,18	781,08	700,00	294,26	220,00	1791,60	-	869,00
Totale personale Gruppo A					5	-	-	8754,15	2126,65	115,82	1179,41	1709,73	1468,46	867,31	330,00	4653,60	-	2713,00
B	9	6	Aiutanti Amministratori principali	Segretari Capi	1	1347,50	1558,33	1402,50	284,16	15,83	124,69	381,15	-	154,88	110,00	790,50	-	442,00
	"	"	Aiutanti tecnici principali	Segretari tecnici Capi	1	1347,50	1558,33	1485,00	284,16	-	135,52	272,25	315,00	120,03	110,00	735,90	-	442,00
	10	7	Primi Disegnatori	Disegnatori principali	1	1347,50	1402,50	1402,50	210,83	-	115,00	381,15	-	154,88	110,00	790,50	-	419,00
	"	"	Primi assistenti	-	3	1347,50	1402,50	1420,50	632,49	11,58	272,59	843,97	829,50	360,09	330,00	2221,50	-	1020,00
10	8	Aiutanti Amministratori	Segretari di 1ª classe	1	1136,66	1347,50	1255,83	210,83	-	69,70	326,70	-	116,16	110,00	703,10	-	368,00	
Totale personale Gruppo B					7	-	-	9753,33	1622,47	50,11	717,19	2205,22	1144,50	966,04	770,00	5241,10	-	2691,00
C	10	7	Archivisti principali	Applicati principali	1	1136,66	1347,50	1200,83	210,83	32,08	54,21	381,15	-	154,88	110,00	790,50	-	209,00
	10	8	Primi Archivisti	Applicati di 1ª classe	1	999,16	1191,66	1081,66	210,83	-	87,12	435,60	-	116,16	110,00	767,70	-	388,00
	10	8	Primi Sottosegretari	Aiutanti assistenti Saveri principali	1 5	999,16	1191,66	1136,66	210,83	27,10	87,12	326,70	280,00	92,91	110,00	713,10	-	388,00
	11	10	Archivisti	Applicati	5408,30			1054,15	146,65	416,50	2014,65	1400,00	464,60	550,00	3796,30	-	1901,00	
1					760,83	999,16	999,16	174,16	6,87	49,16	326,70	-	116,16	110,00	713,10	-	300,00	
Totale personale Gruppo C					9	-	-	9826,61	1860,80	213,10	734,51	3484,10	1680,00	944,72	990,00	6740,70	-	3181,00
D	-	12	Primi Commessi	Commessi o Uscieri Capi	1	660,00	834,16	834,16	110,00	15,83	60,40	-	-	77,44	110,00	660,00	-	345,00
	-	13	Commessi	Uscieri di 1ª classe	1	632,50	806,66	806,66	100,83	11,25	44,91	471,90	245,00	77,44	110,00	685,80	-	284,00

Ministero dei Lavori Pubblici
 Direzione Generale Viabilità e Nuove Costruzioni Ferroviarie
 Costruzioni Ferroviarie di
 Napoli

Trattamento economico mensile del dipendente personale

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1924	Assegno temporaneo di guerra	Indennità di combattimento dalla guerra	Premio mensile per lavoro straordinario	Premio di opera e di merito in caso di risposta nel 1923	13° mensilità	Compensi vari	Altri com- pensi per rimborso inveffetti irraggiunti sostentuti	Premio di infortuni e malattia	Lavoro straordi- nario	Lavoro notturno e dominico	Incremento dell'ordine Regionale n. 2 (in tutto inveffetti na 19)	Diritti vari	Ammontare lordo mensile	19			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
133,32	-	1063,20	-	850,00	-	-	-	-	-	-	1819,41	-	7863,59	Le ritenute sulle competenze sono regolate come appresso: Sugli importi dello stipendio e dei compensi agli ex combattenti, una ritenuta del 6% per fondo pensioni; Sugli importi suddetti, inoltre, per il fondo dell'Opera di Previdenza delle Ferrovie dello Stato, una ritenuta del 2% maggiorata del 45 al 15% a seconda dei gradi ferroviari; Sull'ammontare del premio di interessa- mento, depurato del doppio 12%, una ri- tenuta per assegni di malattia del 40% circa; Su tutte le altre competenze e sugli im- porti suddetti, depurati delle ritenute di pensione, opera di previdenza ed assegni di malattia, sono praticate, secondo le disposizioni vigenti in tutte le Am- ministrazioni dello Stato, le tratti- mentate dell'8% per imposta di ricchezza mobile; dell'1% per imposta com- plementare sul reddito e del 2% sulla R.M. e sulla complementare, per addi-			
147,13	-	935,70	-	510,00	-	-	-	-	-	-	1809,74	-	6417,15				
193,60	110,00	863,10	-	484,50	-	-	-	-	-	-	1751,82	-	5945,42				
294,26	120,00	1791,60	-	869,00	-	-	-	-	-	-	3613,14	-	12613,58				
867,31	330,00	4653,60	-	2713,50	-	-	-	-	-	-	8994,11	-	32839,74				
154,88	110,00	790,50	-	442,00	-	-	-	-	-	-	1618,74	-	5354,44	Le ritenute sulle competenze sono regolate come appresso: Sugli importi dello stipendio e dei compensi agli ex combattenti, una ritenuta del 6% per fondo pensioni; Sugli importi suddetti, inoltre, per il fondo dell'Opera di Previdenza delle Ferrovie dello Stato, una ritenuta del 2% maggiorata del 45 al 15% a seconda dei gradi ferroviari; Sull'ammontare del premio di interessa- mento, depurato del doppio 12%, una ri- tenuta per assegni di malattia del 40% circa; Su tutte le altre competenze e sugli im- porti suddetti, depurati delle ritenute di pensione, opera di previdenza ed assegni di malattia, sono praticate, secondo le disposizioni vigenti in tutte le Am- ministrazioni dello Stato, le tratti- mentate dell'8% per imposta di ricchezza mobile; dell'1% per imposta com- plementare sul reddito e del 2% sulla R.M. e sulla complementare, per addi-			
120,03	110,00	735,90	-	442,00	-	-	-	-	-	-	1691,54	-	5551,43				
154,88	110,00	790,50	-	419,32	-	-	-	-	-	-	1632,97	-	5217,15				
360,09	330,00	2221,50	-	1020,35	-	-	-	-	-	-	4040,43	-	14763,00				
116,16	110,00	703,10	-	368,32	-	-	-	-	-	-	1537,69	-	4698,33				
906,04	770,00	5241,50	-	2691,99	-	-	-	-	-	-	40121,40	-	35624,35	Le ritenute sulle competenze sono regolate come appresso: Sugli importi dello stipendio e dei compensi agli ex combattenti, una ritenuta del 6% per fondo pensioni; Sugli importi suddetti, inoltre, per il fondo dell'Opera di Previdenza delle Ferrovie dello Stato, una ritenuta del 2% maggiorata del 45 al 15% a seconda dei gradi ferroviari; Sull'ammontare del premio di interessa- mento, depurato del doppio 12%, una ri- tenuta per assegni di malattia del 40% circa; Su tutte le altre competenze e sugli im- porti suddetti, depurati delle ritenute di pensione, opera di previdenza ed assegni di malattia, sono praticate, secondo le disposizioni vigenti in tutte le Am- ministrazioni dello Stato, le tratti- mentate dell'8% per imposta di ricchezza mobile; dell'1% per imposta com- plementare sul reddito e del 2% sulla R.M. e sulla complementare, per addi-			
154,88	110,00	790,50	-	209,66	-	-	-	-	-	-	1580,34	-	4724,48				
116,16	110,00	767,70	-	388,16	-	-	-	-	-	-	1542,72	-	4739,95				
92,92	110,00	713,10	-	388,16	-	-	-	-	-	-	1598,44	-	4968,43				
464,60	550,00	3796,30	-	1901,16	-	-	-	-	-	-	8050,20	-	25202,51				
116,16	110,00	713,10	-	300,32	-	-	-	-	-	-	1448,70	-	4244,74	Le ritenute sulle competenze sono regolate come appresso: Sugli importi dello stipendio e dei compensi agli ex combattenti, una ritenuta del 6% per fondo pensioni; Sugli importi suddetti, inoltre, per il fondo dell'Opera di Previdenza delle Ferrovie dello Stato, una ritenuta del 2% maggiorata del 45 al 15% a seconda dei gradi ferroviari; Sull'ammontare del premio di interessa- mento, depurato del doppio 12%, una ri- tenuta per assegni di malattia del 40% circa; Su tutte le altre competenze e sugli im- porti suddetti, depurati delle ritenute di pensione, opera di previdenza ed assegni di malattia, sono praticate, secondo le disposizioni vigenti in tutte le Am- ministrazioni dello Stato, le tratti- mentate dell'8% per imposta di ricchezza mobile; dell'1% per imposta com- plementare sul reddito e del 2% sulla R.M. e sulla complementare, per addi-			
944,72	990,00	6740,70	-	3187,46	-	-	-	-	-	-	14227,44	-	43880,11				
77,44	110,00	660,00	-	345,66	-	-	-	-	-	-	1238,69	-	3482,18				
77,44	110,00	685,80	-	284,32	-	-	-	-	-	-	1471,13	-	4343,24				

- Riepilogo

11.88	110.00	790.50	-	209.66	-	-	-	-	-	-	1580.34	-	4724	48
6.16	110.00	767.70	-	388.16	-	-	-	-	-	-	1542.72	-	4739	95
2.92	110.00	713.10	-	388.16	-	-	-	-	-	-	1598.44	-	4968	43
4.60	550.00	3796.30	-	1901.16	-	-	-	-	-	-	8050.20	-	25202	51
6.16	110.00	713.10	-	300.32	-	-	-	-	-	-	1448.71	-	4244	74
4.72	990.00	6740.70	-	3187.46	-	-	-	-	-	-	14217.44	-	43880	11
7.44	110.00	660.00	-	345.66	-	-	-	-	-	-	1238.69	-	3482	18
7.44	110.00	685.80	-	284.32	-	-	-	-	-	-	1491.13	-	4343	24
6.46	247.50	-	-	191.25	-	-	-	-	-	-	938.34	-	2526	83
8.08	110.00	660.00	-	229.50	-	-	-	-	-	-	1225.34	-	3330	41
7.42	577.50	2005.80	-	1050.73	-	-	-	-	-	-	4877.50	-	15682	66
9.2	110.00	672.30	-	-	-	-	-	-	-	-	1079.86	-	3712	96
9.2	110.00	672.30	-	-	-	-	-	-	-	-	1079.86	-	3712	96
9.0	220.00	1391.40	-	544.00	-	-	-	-	-	-	2870.22	-	8314	99
6.46	110.00	730.80	-	272.00	-	-	-	-	-	-	1478.02	-	4343	42
36	330.00	2122.20	-	816.00	-	-	-	-	-	-	4348.44	-	12658	44
14	990.00	5940.00	-	2448.93	-	-	-	-	-	-	11938.44	-	33101	72
14	990.00	5940.00	-	2448.93	-	-	-	-	-	-	11938.44	-	33101	72
<u>epilogo</u>														
31	330.00	4653.60	-	2713.50	-	-	-	-	-	-	8994.11	-	32839	74
24	770.00	5241.10	-	2691.99	-	-	-	-	-	-	10521.40	-	35624	35
72	990.00	6740.70	-	3187.46	-	-	-	-	-	-	14217.44	-	43880	11
42	577.50	2005.80	-	1050.73	-	-	-	-	-	-	4877.50	-	15682	66
12	110.00	672.30	-	-	-	-	-	-	-	-	1079.86	-	3712	96

porti suddetti, depurati delle ritenute di
 pensione, opera di previdenza ed assegni
 di malattia, sono praticate, secondo
 le disposizioni vigenti in tutte le Am-
 ministrazioni dello Stato, le tratte-
 mite dell' 8% per imposta di ricchezza
 mobile; dell' 1% per imposta comple-
 mentare sul reddito e del 2% sulla
 R.M. e sulla complementare, per addi-
 zionale per fini assistenziali;
 Infine, sull'ammontare residuale,
 la normale tassa di bollo per quistanza.

Catoli personale Gruppo A	5	-	-	8.754,15	2126,65	45,82	1179,41	1709,73	1465,46	867,31	330,00	4653,60	-	2713
" " " B	4	-	-	9.753,33	1622,47	50,41	717,49	2205,22	1144,50	906,04	770,00	5241,10	-	269
" " " C	9	-	-	9.826,61	1860,80	213,10	734,51	3484,80	1680,00	944,72	990,00	6740,70	-	318
" " subalterno	4	-	-	3.043,32	2103,32	119,16	163,40	937,51	245,00	259,42	577,10	2007,80	-	107
" " tecnico	1	-	-	1.145,83	174,16	32,08	48,79	245,02	112,00	92,42	110,00	672,30	-	-
" " Operaio	3	-	-	2.410,82	302,49	41,24	161,07	133,99	602,00	170,36	330,00	2122,20	-	81
" " manovalanza	9	-	-	5940,00	824,94	91,64	-	2619,93	1890,00	418,14	990,00	5940,00	-	244
Totale generale	38	-	-	40874,06	7314,83	593,45	3004,67	12.556,20	7.138,96	3658,91	4097,50	27.376,10	-	129

AVVERTENZE

- Gli stipendi ed il supplemento di servizio attivo (col. 9 e 10) sono regolati secondo le tabelle che si rilevano dalle SS. PP. (Nuove Istruzioni ferroviarie).
- Il compenso di ex combattenti (col. 11) viene corrisposto come per il personale delle FF. SS., per effetto del R. D. 24-1.
- Il premio di cui la colonna 12 viene corrisposto in base all'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie - 1925 n. 405.
- L'aggiunta di famiglia (col. 13) viene corrisposta in base alle tabelle riportate nel ruolo di anzianità su cui.
- L'indennità di cui le colonne 14 e 15 sono corrisposte per effetto del D.M. 8687 del 1-12-1924 in applicazione delle competenze accessorie.
- Gli ausili temporanei di guerra e l'indennità di bombardamento (col. 16 e 17) vengono corrisposti secondo dello Stato.
- Il premio di operosità e rendimento (col. 19) viene corrisposto semestralmente e, non avendo norme fisse, è quello pagato nel 1943.
- L'aumento disposto con l'Ordinanza Regionale n. 2 (col. 26) viene applicato nella misura stabilita dall'importo stipendio e delle altre competenze; del 60% sulle seconde mille lire; del 30% sulle tre, del 20% sulle quattro che l'aumento non superi le lire 1900.00. - Nel presente prospetto il detto aumento sul premio di operosità sottraente dagli altri emolumenti.

867.31	330.00	4653.60	-	2713.50	-	-	-	-	-	-	8994.11	-	32839	74
906.04	770.00	5241.10	-	2691.99	-	-	-	-	-	-	10521.40	-	35624	35
944.72	990.00	6740.70	-	3187.46	-	-	-	-	-	-	11217.41	-	43880	11
259.42	577.10	2005.80	-	1050.73	-	-	-	-	-	-	4877.50	-	13682	66
92.92	110.00	672.30	-	-	-	-	-	-	-	-	1079.86	-	3712	96
170.36	330.00	2122.20	-	816.00	-	-	-	-	-	-	4348.24	-	12658	11
418.14	990.00	5940.00	-	2448.43	-	-	-	-	-	-	11938.14	-	33101	72
3658.91	4097.50	27376.10	-	12908.61	-	-	-	-	-	-	55976.66	-	175499	95

le tabelle che si rilevano dall'annuario di anzianità del personale del Ministero
 f. d. l. per effetto del R. D. 24-10-1923 N° 2580.
 bini sulle competenze accessorie delle ferrovie dello Stato, approvato con R. D. L. 4-

nuolo di autisti su citato.

87 Del 1-12-1924 in applicazione degli articoli 11 e 13 delle su citate disposizioni

venivano corrisposti secondo le disposizioni vigenti presso tutte le Amministrazioni
 on averdori norme fisse, si è esposto l'ammontare corrispondente al 5/6 di

nella misura stabilita dall'ordinanza stessa, cioè del 70% sulle prime mille lire del
 sulle lire, del 20% sulle quante mille e del 10% sulla restante somma sulla, però,
 nmento sul premio di operosità e rendimento è stato applicato, com'è disposto, refa

1425